LA

GIUNTA PROVINCIALE

E LA

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

COMMENTO

DEL

Cav. ETTORE MAGNI

FRATELLI DRUCKER
LIBRAI - EDITORI
Padova | Verona

1891

LA

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

ATTRIBUZIONI TUTORIE

E

COMPETENZE GIURISDIZIONALI CONTENZIOSE

SECONDO LE LEGGI

COMUNALE E PROVINCIALE

DEL 10 FEBBRAIO 1889 N. 5921

DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA

DEL 17 LUGLIO 1890 N. 6972

E

SULL'ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL 1 MAGGIO 1890 N. 6837

RIORDINAMENTO

IN TESTO UNICO E COMMENTO TEORICO PRATICO

DEL

Cav. ETTORE MAGNI

VENEZIA

TIPOGRAFIA ANTONIO NODARI FU B.

1891.

LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

DELLA ISTITUZIONE — PRELIMINARI.

1. Fu la necessità di provvedere ad una più efficace vigilanza e tutela per l'amministrazione dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di Beneficenza, che motivò la creazione del nuovo Istituto col titolo di **Giunta Provinciale Amministrativa**, sostituendolo in queste attribuzioni alla Deputazione Provinciale nei riguardi del Comune, ed al Prefetto nei riguardi dell' amministrazione della Provincia.

2. Ma fino dal primo progetto (1882) di riforma generale della legge Comunale e Provinciale del 1865, investendo il nuovo Istituto anche di competenze giurisdizionali e contenziose, con la sua creazione anzichè provvedere unicamente alla efficace tutela e sorveglianza dell' amministrazione dei Comuni, delle Provincie, e delle Istituzioni pubbliche di Beneficenza, volevasi provvedere ad un bisogno di più generale interesse, colmando una grave lacuna della legislazione amministrativa.

3. Infatti per la legislazione anteriore al 1888-89 qualunque questione e qualsiasi provvedimento di carattere amministrativo,

che non avesse coinvolto *diritti civili* e *politici*, era per sua natura abbandonato all'arbitrio discrezionale dell'autorità amministrativa, con istruttoria e risoluzione senza guarentigie rassicuranti gli amministrati interessati.

4. La creazione quindi di un Istituto investito anche di competenza contenziosa, ed indipendente nei propri giudicati, segna un progresso considerevole nell'ordine pubblico amministrativo; e per la sua autorità d'impedire e correggere i traviamenti e gli errori di atti e provvedimenti di carattere amministrativo, rafforza la libertà civile, ed è garanzia di legalità e di giustizia nella pubblica amministrazione. La nuova Istituzione è inoltre un gran passo al discentramento, agevolando agli amministrati la via ed i mezzi per far valere i propri reclami avanti la locale autorità della Provincia, potendo direttamente e personalmente provvedere o vigilare la difesa dei propri interessi e diritti senza dispendio e con sollecito resultato.

5. La legge di riforma Comunale e Provinciale del 30 Decembre 1888, N. 5865 *(Testo unico 10 Febbrajo 1889, N. 5921)* sanzionava la istituzione della **Giunta Provinciale amministrativa** in tutta la latitudine del concetto col quale era stata proposta; si limitava però a determinare le attribuzioni in materia *elettorale amministrativa*, e quelle di vigilanza e di tutela nell'*amministrazione Comunale e Provinciale e delle Opere Pie*, riservando ad una legge speciale il fissare e determinare, a seconda della diversità delle materie, le competenze giurisdizionali e contenziose da attribuirsi all'Istituto di nuova creazione.

6. La Legge riservata è quella del 1. Maggio 1890 N. 6837 sul *riordinamento della giustizia amministrativa.* Quindi allo stato della legislazione può dirsi completa la istituzione della **Giunta Provinciale amministrativa** per le sue attribuzioni di *vigilanza*, di *tutela* e di *giurisdizione contenziosa*, determinate per altro e regolate da leggi diverse e con diversi relativi regolamenti, e cioè:

— Dalla legge Comunale e Provinciale del 10 Febbraio 1889

per ciò che riflette l'elettorato ammiuistrativo, e la vigilanza e tutela dell'amministrazione del Comune e della Provincia.

— Dalla legge del dì 17 Luglio 1890 per la vigilanza e tutela dell' amministrazione delle Istituzioni pubbliche di Beneficenza.

— Dalla legge per l'ordinamento della giustizia amministrativa del 1. Maggio 1890.

7. Il riordinamento *in testo unico* delle disposizioni legislative e regolamentarie che riflettono l' Istituto della **Giunta Provinciale amministrativa,** coll'esposizione, coordinamento ed esame delle speciali e determinate attribuzioni, secondo la loro indole, natura e scopo, rende necessario dividere l' assunto in quattro parti.

Parte prima. — Della costituzione organica della istituzione.

Parte seconda. — Dell'elettorato amministrativo.

Parte terza. — Dell'amministraz. Comunale e Provinciale.

Parte quarta. — Dell'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Parte quinta. — Del contenzioso amministrativo.

PARTE PRIMA

della costituzione organica della Giunta Prov. amministrativa

---

(Legge Comunale e Provinciale 10 Febbraio 1889)

Art. 10. — *In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell' interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.*

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il ministro dell' interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11. — (*) *Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:*

a) *I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;*

b) *I consiglieri provinciali della provincia;*

c) *I sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;*

d) *Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;*

e) *Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;*

f) *Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.*

Decadono di pieno diritto dall' ufficio di membri elettivi della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere a, b, c, d, e, *del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall' elezione medesima, rinunziato all' ufficio che li rende incompatibili.*

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta Provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b, c, d, e, *del presente articolo rimarrà annullata di pieno diritto quando essi non renunzino all' ufficio di commissari elettivi fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.*

I membri elettivi della Giunta Provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 231. — *Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all' installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.*

Art. 233. — *Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in uffizio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.*

(*) Modificato con l' art. 1 della Legge 7 Luglio 1889 n. 6173.

Art. 234. — *La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o della incapacità contemplate dalla legge.*

Art. 240. — *Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.*

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive ammìnistrazioni.

Art. 249. — *I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza ; come pure quando si tratta d' interesse proprio, o d' interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.*

Art. 252. — *I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario ; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi prò e contro ogni proposta. Saranno letti all' adunanza e dalla medesima approvati.*

Art. 253. — *Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.*

Art. 254. — *I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.*

Regolamento 10 Giugno 1889 N. 6107. (Serie 3ª) per l' esecuzione della Legge C. P.

Art. 2. — *Il Consiglio provinciale nella sessione ordinaria elegge i quattro membri effettivi e i due supplenti che devono far parte della Giunta provinciale amministrativa.*

Art. 13. — *Gli eletti entrano in carica nella prima adunanza della Giunta amministrativa che avrà luogo nel gennaio successivo.*

Art. 14. — *Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei commissari elettivi il Consiglio provinciale sarà convocato straordinariamente per la surrogazione nel termine di un mese.*

Art. 15. — *La decadenza dall' ufficio di commissario della Giunta provinciale amministrativa per causa delle incompatibilità o degli impedimenti di cui all' art. 11 della legge sarà pronunziata dalla Giunta medesima, sentito l' interessato.*

Art. 16. — *Ad ogni membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di L. 10. Questa medaglia per i membri non residenti abitualmente nel capoluogo è determinata in L. 15.*

La somma complessiva sarà stanziata nel bilancio provinciale e pagata dal tesoriere provinciale sulle note approvate dal presidente.

Art. 17. — *La Giunta provinciale si riunisce nell' ufficio di prefettura.*

È assistita da impiegati della prefettura.

Tiene il suo carteggio per mezzo del prefetto.

Art. 18. — *La Giunta provinciale approverà per l' esercizio delle sue attribuzioni un regolamento interno.*

Art. 19. — *L' ufficio di segreteria della Giunta provinciale amministrativa terrà il registro delle deliberazioni e quello degli intervenuti alle singole adunanze.*

Questo secondo registro, firmato in ogni singola seduta dai

membri intervenuti, sarà presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Art. 20. — *Per la validità delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa si richiede l' intervento della maggioranza dei membri che la compongono secondo l' art. 10 della legge.*

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21. — *Se un ricorso presentato alla Giunta riguardi l' interesse diretto di terzi, essa ordina che per cura del ricorrente venga notificato a ciascun interessato nel termine di legge, o, quando la legge non lo disponga, nel termine stabilito dalla Giunta medesima, la quale sospende l' esame dell' affare finchè non consti della seguita notificazione.*

Art. 22. — *La Giunta prende le sue decisioni in base agli atti prodotti.*

Essa può, quando lo creda utile, invitare tutte le parti interessate a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli circa i fatti relativi di sua competenza.

I rappresentanti delle Amministrazioni e gl' interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti, l' elenco dei quali è sottoscritto da chi li produce e dal segretario della Giunta.

La Giunta può ordinare alle Amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza ed agl' interessati, e richiedere alle autorità governative, la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritiene necessari per l' esercizio delle sue funzioni.

Art. 23. — *La Giunta può ordinare inchieste, perizie, verificazioni ed accessi sui luoghi: alle spese relative provvedono le Amministrazioni e le parti interessate.*

Art. 24. — *I provvedimenti che la Giunta emette per la istruzione degli affari hanno nome di ordinanze, quelli che hanno carattere definitivo hanno nome di decisioni.*

Le ordinanze sono sottoscritte dal presidente e dal segretario e le decisioni dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 25. — *Prima che la Giunta abbia emanato il provvedimento definitivo non è ammesso ricorso contro le ordinanze, le quali possono soltanto essere impugnate coi ricorsi presentati contro le decisioni.*

Art. 26. — *I provvedimenti della Giunta debbono essere motivati.*

Tuttavia ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la legge richiede la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione e contro i quali non sia proposto alcun ricorso o reclamo la decisione della Giunta può essere espressa colla formola : si approva.

Art. 27. — *Spetta al prefetto, come presidente della Giunta:*

1. *Di determinare il giorno per le sedute ;*
2. *Di proporre l' ordine del giorno delle sedute ;*
3. *Di distribuire gli affari tra i membri della Giunta ;*
4. *Di provvedere all' esecuzione delle deliberazioni della Giunta ;*
5. *Di curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle Amministrazioni ed agl' interessati ;*
6. *Di prendere tutte le misure richieste pel buon andamento del servizio.*

Art. 28. — *Le sedute sono annunciate ai membri della Giunta da un avviso notificato loro almeno 24 ore prima.*

L' avviso enuncia il giorno e l' ora della seduta.

Il segretario redige il verbale della seduta a norma della legge e dell' art. 116 del presente regolamento.

Le disposizioni dell' art. 7 del regolamento sono applicabili agli atti e alle deliberazioni della Giunta le quali debbono essere trascritte nel modo indicato dall' articolo predetto.

Art. 29. — *Le parti interessate hanno diritto di avere copia a loro spese dei provvedimenti che le riguardano.*

Art. 30. — *Le notificazioni degli atti sono eseguite dai messi comunali, salvo che la legge prescriva che un dato atto debba essere notificato nelle forme giudiziarie.*

Art. 116. — *Il verbale delle adunanze conterrà il nome dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.*

§ I.

Composizione.

(Legge Comunale e Provinciale Art. 10).

1. Ogni Provincia deve avere una **Giunta Provinciale amministrativa:** E senza alcuna differenza in ragione di maggiore o minore numero dei Comuni aggregati alla Provincia, ogni Giunta è uniformemente composta di *sette membri,* e cioè:

— del Prefetto Presidente;

— di due Consiglieri di Prefettura e

— di quattro Consiglieri elettivi.

2. Tuttochè la composizione mista di elementi governativi ed elettivi non corrisponda al concetto della piena ed assoluta autonomia dei Comuni e delle Provincie, è giustificata dall' interesse generale che va unito a quello locale, e che cioè le pubbliche amministrazioni procedano in conformità delle leggi, del fine e scopo della sociale utilità.

3. In fatto per altro, siccome la Giunta Provinciale deve principalmente e più essenzialmente provvedere alla tutela degli *interessi locali* preponderanti di fronte ad essa su quello della legalità d' interesse generale, la legge ha pure voluto che nella sua composizione l'elemento locale elettivo sia preponderante per maggioranza di numero a quello governativo.

4. Oltre i due Consiglieri di Prefettura ed i quattro elettivi come membri effettivi, ogni Giunta deve avere un Consigliere di Prefettura *supplente,* ed altri due *supplenti* elettivi.

5. Per altro, i *supplenti* per disposizione di legge non intervengono alla seduta, se non quando mancano i membri *effettivi;* ma la disposizione nel suo spirito non esprime proibizione dell'intervento volontario del supplente alla seduta, ma unicamente proibizione di prender parte al voto, nel qual caso soltanto venendo alterato l'equilibrio fra gli elementi governativi ed elettivi prescritto dalla legge, ne deriverebbe la nullità della deliberazione e del provvedimento.

6. Per lo stesso principio il *supplente* elettivo non può sostituire il Consigliere Governativo e viceversa, imperocchè rimarrebbe alterata la proporzione stabilita dalla legge delle due distinte categorie.

§ II.

Nomina ed elezione dei membri della Giunta.

(Legge Comunale Prov. Art. 10, 240. Regolamento Art. 12, 14).

7. I due Consiglieri di Prefettura, come *membri effettivi*, ed il Consigliere parimente di Prefettura come *supplente* sono designati dal Ministro dell'Interno al principio di ogni anno.

8. I quattro membri *effettivi* ed i due *supplenti*, gli uni e gli altri *elettivi*, sono nominati dal Consiglio Provinciale nella sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

9. Parimente la elezione dei Consiglieri in surrogazione di quelli che scadono ordinariamente dall'ufficio deve esser fatta dal Consiglio Provinciale nella sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

11. Per la elezione invece in surrogazione dei membri *decaduti*, *morti* o *dimissionari* il Consiglio Provinciale deve esser convocato *straordinariamente* nel termine di un mese dalla data della morte o decadenza o dimissione. E in questo stesso termine di un mese, il Ministro dell'Interno deve provvedere alla sostituzione di quei membri governativi morti, traslocati o per qualsiasi altra causa venuti a mancare.

§ III.

Incapacità. — Incompatibilità.

(L. C. P. Art. 11, 249).

11. La legge non prescrive titoli speciali di capacità per l'ufficio di membro *elettivo*, effettivo o supplente, **della Giunta Provinciale.** Coll' art. 11 stabilisce soltanto e tassativamente le *eccezioni* per ragioni *d'incompatibilità* e per *incapacità*, formandone sei categorie, distinte con le lettere **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, **f**.

a

12. *I Deputati al Parlamento*, i quali dovendo stare per molto tempo dell'anno assenti dalla Provincia, si troverebbero nella necessità o di non accudire con assiduità ai doveri dell'ufficio di componente la Giunta Provinciale, o di trascurare quelli del più alto ed importante ufficio di Deputato al Parlamento Nazionale.

b

13. *I Consiglieri Provinciali* perchè la Giunta avendo competenze d' ingerenza e tutela in diversi atti amministrativi della Provincia, non che di giurisdizione contenziosa per i ricorsi contro i provvedimenti del Consiglio Provinciale, sarebbero come componenti la Giunta tutori e giudici di atti e provvedimenti nei quali ebbero parte come Consiglieri Provinciali.

c

14. *I Sindaci e gli assessori dei Comuni della Provincia*, perchè anche contro i provvedimenti di competenza esclusiva del Sindaco come capo dell'amministrazione Comunale e come ufficiale Governativo o dell' assessore da lui delegato essendo ammesso il

ricorso avanti la Giunta Provinciale, il Sindaco e l' assessore facendone parte diverrebbero incompatibilmente giudici di loro stessi, e dei propri atti e provvedimenti.

d

15. *Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio*, perchè la loro *attuale attività di servizio*, renderebbe alcune volte impossibile, e sempre molto difficile l'adempimento assiduo de' doveri di altro pubblico ufficio come quello di membro della Giunta Provinciale. A questi effetti sono considerati in *attività di servizio* anche gli impiegati civili, e quelli *militari* che per ragione qualunque trovinsi in stato di aspettativa od in posizione ausiliaria, potendo essere richiamati in servizio anche prima del termine di quella temporaria posizione.

e

16. *Gli impiegati ed agenti contabili delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie.* La stessa ragione delle incompatibilità degli impiegati ed agenti contabili dei Comuni e delle Provincie per l'ufficio di Consigliere Comunale e Provinciale, li rende incompatibili coll'ufficio di componente la Giunta Provinciale. E la ragione medesima ricorre per gli impiegati ed agenti contabili delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, soggette al pari del Comune e della Provincia alla tutela e vigilanza della Giunta Provinoiale.

17. Il Consiglio di Stato in riguardo agli impiegati Comunali e Provinciali ha con parere 21 Giugno 1889, ritenuto che la legge con la dizione *impiegati* ha inteso comprendere *tutti coloro* che percepiscono uno stipendio a carico del bilancio del Comune o della Provincia, e che quindi la incompatibilità si estende anche agli *insegnanti nei licei e nelle scuole normali* stipendiati dal Comune o dalla Provincia.

f

18. *Coloro che non possono far parte delle liste de' Giurati per il disposto degli art. 5, 6, 7, 8 della Legge 8 Giugno 1874, N. 1937,* e cioè per ragione d'*incapacità* derivante da condanne penali (ma per reati tassativamente contemplati agli effetti della giuria) — interdizione da pubblici uffici — remozione e destituzione da pubblico impiego — interdizione dall'esercizio della professione d'avvocato o procuratore — gli analfabeti — gli interdetti civilmente — i falliti non riabilitati — i domestici con salario o senza — e coloro che per notorio difetto fisico od intellettuale non sono idonei per l'esercizio di un pubblico ufficio.

19. Per prescrizione dell' art. 249 i membri della Giunta Provinciale, senza distinzione se *Governativi*, od *Elettivi, si asterranno* dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità *loro proprie* verso i corpi che siano da essi amministrati, o soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta Provinciale, e quando trattisi d' interesse proprio, o d' interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

§ IV.

Durata dell'ufficio — Rinnovazione annuale — Rieleggibilità — Decadenza — Perdita dell'ufficio.

(L. C. P. Art. 10, 11, 231, 233, 234. Regol. Art. 13, 15).

20. I componenti *elettivi* della Giunta Provinciale tanto *effettivi* che *supplenti* entrano in carica *nella prima adunanza* che avrà luogo nel Gennaio successivo alla loro nomina; e durano in ufficio *quattro anni.*

21. Quello peraltro che sia eletto in surrogazione straordinaria per *morte, decadenza* o *diminuzione, rimane in ufficio* soltanto quanto avrebbe *durato il suo predecessore,* e cioè per tutto il

tempo che restava al suo predecessore per compiere il termine normale di quattro anni.

22. I Consiglieri *scaduti* rimangono in ufficio fino all'installazione dei loro successori. Ma questo principio ricorre unicamente in caso di *scadenza* per compimento del termine normale, o per volontaria *dimissione*, e non per il diverso caso di *decadenza* per sopraggiunti motivi d'*incompatibilità* od *incapacità*, nel qual caso appena dichiarata la *decadenza* l'incapace o l'incompatibile cessa anche *di fatto* dall'ufficio.

23. I Consiglieri poi elettivi che scadono dall'ufficio non sono per disposizione espressa della legge rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza. E di fronte alla generalità della disposizione, che per la interruzione contempla la *scadenza dell'ufficio* senza restrizione del tempo per il quale l' ufficio è stato ritenuto, non può farsi distinzione fra quello che scada dopo essere stato in carica per tutto il termine normale di quattro anni, e quello che eletto per *surrogazione* sia stato in ufficio per il minor tempo soltanto che rimaneva al suo predecessore.

24. Stabilito per principio che i Consiglieri elettivi durano in carica quattro anni, ogni biennio devono essere rinnovati per metà tanto i *quattro* effettivi che i due supplenti.

25. Le persone escluse dal comporre la Giunta Provinciale per le ragioni d' incompatibilità indicate dalle prime cinque categorie dell'art. 11 (vedi sopra N. 12, 13, 14, 15, 16) se elette, *decadono* di pieno diritto ove entro otto giorni dal dì della elezione non rinunzino all'ufficio che li rende incompatibili.

Così pure ove un membro della Giunta Provinciale venga nominato ad uno degli uffici contemplato alle lettere **b**, **c**, **d**, **e**, dell'art. 11 (vedi N. 13, 14, 15, 16) tale nomina rimarrà annullata quando entro 10 giorni dalla elezione o nomina non renunzi alla qualità di Commissario della Giunta.

I membri della Giunta sono ineleggibili alla Deputazione Politica nella Provincia in cui esercitano le loro funzioni se non abbiano rinunziato e cessato dalle funzioni stesse da sei mesi almeno.

26. Sebbene la legge *alla decorrenza* degli *otto giorni* e dei *dieci* entro cui deve essere renunziato al precedente ufficio, assegni letteralmente il giorno *della elezione* o nomina convien credere che abbia a referirsi a quello della *partecipazione dell'elezione*, per non correre nell'assurdo della possibilità della *decadenza* per la presunzione di renunzia volontaria ad un ufficio ignorato, od al diritto di una elezione non conosciuta.

27. La *decadenza* è pure una conseguenza necessaria per la *perdita* della qualità di membro della Giunta Provinciale che a senso dell'art. 234, può verificarsi per la *sopravvenienza* di uno de' motivi d'incompatibilità e d'incapacità per l'ufficio, determinati dalla legge.

28. La *decadenza* in tutti i casi nei quali può verificarsi è pronunziata dalla Giunta Provinciale sentito l' interessato.

§ V.

Medaglia di presenza.

(L. C. P., Art. 10. Regol. Art. 16, 19).

29. Se non come corrispondente retribuzione dei gravi ed importanti attributi dell'ufficio, ma per non renderlo maggiormente difficile con la sua assoluta gratuità, ed anche come eccitamento a non trascurarlo, la legge accorda ai Consiglieri *elettivi* una medaglia di presenza ad *ogni seduta* di lire dieci e di lire quindici a quelli non residenti *abitualmente* nel capo luogo della Provincia.

30. Alla medaglia di presenza ha pur diritto il *supplente* per ogni seduta alla quale sia chiamato ed intervenga per sostituire uno de' membri effettivi.

31. La somma corrispondente è pagata ai Consiglieri dal Tesoriere Provinciale, sulle note approvate dal Prefetto come Presidente della Giunta. A questo oggetto è fatto obbligo all'ufficio di Segreteria di tenere un registro degli intervenuti alle singole adunanze, e deve esser firmato in ogni seduta dagli intervenuti stessi (n. 36).

§ VI.

Regolamento interno.

(Regol. Art. 18).

32. La Giunta Provinciale formerà ed approverà un regolamento *interno* per l'esercizio delle sue attribuzioni. Ma la disposizione anzichè un obbligo afferma la facoltà nella Giunta di formare un *regolamento interno*, restrittivamente allo scopo di regolare l'esercizio d'ordine delle proprie attribuzioni.

33. Per mantenersi in questo campo ben limitato, il regolamento non può che aggirarsi unicamente sulla disciplina delle sedute, sull'ordinamento interno dei servizi, sulla ripartizione degli affari e delle attribuzioni secondo la loro natura, per gli studi preparatori, relazioni istruttorie ecc., senza invadere giammai con disposizioni innovative oggetti e casi ai quali provveda la legge od un regolamento generale.

34. Della osservanza del regolamento interno ne è giudice la Giunta Provinciale, senza che la più o meno esatta applicazione possa essere motivo di nullità di una deliberazione e provvedimento che sia legale e valido secondo le disposizioni di legge.

§ VII.

Impiegati — Registri — Carteggio — Servizio.

(Regol. Art. 7, 17, 19, 27, n. 6).

35. La Giunta Provinciale è assistita da impiegati della Prefettura, e tiene il suo carteggio ufficiale per mezzo del Prefetto.

36. All'ufficio di Segreteria è fatto obbligo di tenere *due registri:* uno delle deliberazioni, l'altro degli intervenuti alle singole adunanze (n. 31). Quest'ultimo firmato in ogni singola seduta dagli intervenuti, sarà presentato al Consiglio Provinciale alla prima adunanza della sessione ordinaria.

37. L' ufficio di Segreteria deve pur tenere un registro di protocollo generale, ed in corrente un indice alfabetico per la ricerca delle carte, ed un registro dei provvedimenti ed ordinanze del Presidente, e dei pareri collegiali della Giunta.

38. È commesso al Prefetto come Presidente, il potere di prendere tutte le misure occorrenti per il buon andamento del servizio.

§ VIII.

Riunioni della Giunta — Luogo — Giorno — Avviso.

(Regol. Art. 17, 27, 28).

39. La Giunta Provinciale si riunisce nell' ufficio di Prefettura. Il giorno per le sedute è determinato dal Prefetto come Presidente, al quale spetta pure di proporre l' ordine del giorno per la seduta, e l' ordine pure per la trattazione e discussione degli affari e delle proposte.

40. Le sedute sono annunziate con avviso enunciativo il giorno e l'ora della seduta. L'avviso deve esser notificato a tutti i membri *elettivi* col mezzo dell'usciere Comunale.

§ IX.

Legalità e validità dell'adunanza e delle deliberazioni.

(Regol. Art. 20).

41. Il regolamento per l'esecuzione della legge Comunale e Provinciale dispone:

I. Che per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede l'*intervento* della *maggioranza* dei *membri* che la *compongono* secondo l'art. 10 della legge.

II. Che le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta di voti.

42. Primieramente in quanto al *numero* degli *intervenienti* alla seduta per la validità delle deliberazioni, l'art. 20 del Rego-

lamento non corrisponde al concetto del Legislatore, spiegato dalla Commissione del Senato in questi termini: « La Giunta amministrativa **deve sempre** deliberare colla **presenza di tutti e sette** *i suoi componenti;* e perchè **niuno ne manchi,** dei Governativi o degli Elettivi, **sono appunto istituiti i supplenti** » (*).

43. Stando poi alla lettera della disposizione dell'art. 20 del Regolamento si avrebbe la validità di una deliberazione presa coll'intervento di *quattro* membri che rappresentano la *maggioranza* dei *sette* componenti la Giunta. E ciò non è possibile senza manifesta violazione della legge. Infatti quando si possa e si voglia ammettere che per la *legalità* dell'adunanza e la *validità* della deliberazione non occorre la **presenza** di tutti **e sette** dei componenti la Giunta, e che basti la maggioranza, questa maggioranza non si dovrà stabilire sulla *generalità complessiva dei sette* componenti, ma sopra i due distinti *elementi* da cui è costituita la Giunta, e cioè la maggioranza dei membri Governativi, e quella dei membri elettivi; imperocchè procedendo con un diverso concetto verrebbe ad alterarsi l'equilibrio fra i due elementi stabilito o prescritto dalla legge.

44. Quindi se per la *legalità* dell' adunanza e la *validità* della deliberazione basta, a senso dell'art. 20 del Regolamento, la presenza della *maggioranza* dei componenti la Giunta, questa maggioranza dovrà costituirsi di *cinque* almeno su *sette,* e cioè *due,* compreso il Presidente, dei *tre governativi,* e *tre* dei *quattro elettivi.*

§ X.

Procedimento istruttorio — Facoltà della Giunta — Ordinanze — Decisioni — Motivazione — Sottoscrizione.

45. La Giunta Provinciale prende le sue decisioni in base agli atti, che siano prodotti e sottoposti al suo esame, dai rappre-

(*) Relaz. 29 Ottobre 1888, pag. 23, col. 2. Sen. Finali.

sentanti delle amministrazioni o dagli interessati; e questi e quelli hanno pur diritto di presentare memorie e documenti, l'elenco dei quali deve essere sottoscritto da chi li produce, e dal Segretario della Giunta.

46. Quando per altro la Giunta lo creda utile ha facoltà:

I. D'invitare *tutte* le parti interessate a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti legali per dare schiarimenti e ragguagli circa i fatti di sua competenza.

II. Di ordinare alle amministrazioni *sottoposte* alla sua vigilanza, ed anche agli interessati, di richiedere alle autorita governative, la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritenga necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

III. Di ordinare inchieste, perizie, verificazioni ed accessi sui luoghi, con obbligo alle amministrazioni ed alle parti interessate di provvedere alle relative spese.

47. Ove trattisi di ricorso presentato alla Giunta, e che riguardi un interesse diretto di terzi, essa sospeso l'esame dell'affare, ordina che il ricorso venga a cura del ricorrente notificato (n. 56) a ciascuno interessato nel termine di legge, e quando la legge non lo determina, lo stabilisce la Giunta con la sua ordinanza.

48. I provvedimenti della Giunta relativi all' *istruttoria* si chiamano **ordinanze**; quelli che hanno carattere definitivo sono **decisioni**. Le *ordinanze* devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario; le *decisioni* dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

49. I provvedimenti in generale debbono essere *motivati;* ma quando trattisi di deliberazioni ed atti, per la cui esecutorietà sia richiesta dalla legge la semplice approvazione della Giunta, e non diano luogo ad osservazioni, e non sia stato proposto reclamo o ricorso, la decisione può essere espressa con la semplice formula — *si approva.* —

§ XI.

Deliberazioni — Processo verbale — Notificazione — Esecuzione.

(L. C. P. Art. 252, 263, 254. Regol. Art. 27, 28, 116).

50. Il processo verbale delle deliberazioni è per disposizione di legge redatto dal Segretario, e cioè dall' impiegato della Prefettura che venga incaricato delle funzioni di Segretario nella seduta della Giunta.

51. La legge coll'art. 252 ed il regolamento coll'art. 16 non dettano norme speciali per la redazione del verbale, e soltanto completandosì prescrivono che deve indicare *i punti principali della discussione*, *il nome dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti*, *il nome di quelli che si sono astenuti dal voto, ed il numero dei voti resi pro e contra ogni proposta.*

52. Sebbene nè la legge nè il regolamento non prescrivano la indicazione nel verbale della data dell'*adunanza*, non può non ritenersi opportuna e necessaria, tuttochè la omissione non costituisca motivo di nullità, restando supplita dall'avviso od invito di convocazione, dovendosi fino a prova in contrario ritenere che la Giunta siasi riunita nel giorno per il quale fu convocata.

53. Prescrive peraltro la legge che il verbale debba esser letto ed approvato dalla Giunta, e firmato dal Presidente e dal Segretario redattore, e la sottoscrizione costituisce una formalità sostanziale, senza di che il verbale non assume il carattere di atto pubblico facente prova piena di quanto contiene.

54. I provvedimenti deliberati dalla Giunta debbono essere notificati (n. 56) alle amministrazioni ed agli interessati, ed il regolamento coll'art. 27, n. 4 e 5 commette al Presidente di curare l'adempimento delle notificazioni, e di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni.

§ XII.

Ricorso contro le Ordinanze.

(Regol. Art. 25).

55. Ritenuta la distinzione dei provvedimenti emanati dalla Giunta (n. 48), fra quelli cioè aventi carattere di *ordinanze* e gli altri di *decisione*, contro le *ordinanze* non è ammissibile il *ricorso* e possono essere soltanto impugnate col ricorso contro le decisioni e congiuntamente a queste.

§ XIII.

Notificazioni in generale — Mezzi.

(Regol. Art. 30).

56. Tutte le notificazioni dichiarate obbligatorie di *atti istruttori* e di *provvedimenti* sono eseguite col mezzo dei messi Comunali, salvo che la legge prescriva che un atto o provvedimento speciale debba essere notificato nelle *forme giudiziarie*, e cioè col mezzo di uscieri addetti all'Autorità Giudiziaria.

§ XIV.

Copie di atti e deliberazioni — Rilascio.

(Regol. Art. 29).

57. La legge nulla dispone circa il diritto di rilascio di copie di deliberazioni ed atti di attinenza della Giunta Provinciale. Coll'art. 113 ammette soltanto il diritto del contribuente ad aver copia delle *deliberazioni*, con referenza diretta alle deliberazioni del Consiglio Comunale. Unicamente il Regolamento coll'art. 29

dispone che *le parti interessate hanno diritto di aver copia a loro spese dei* **provvedimenti** *della Giunta Provinciale che le riguardano.*

58. Ma la disposizione regolamentare ristretta alla copia dei *provvedimenti* della Giunta, deve intendersi nel senso di restringere l'*obbligo* della Segreteria della Giunta di rilasciare la *copia dei provvedimenti* senza bisogno di veruna formalità per chi sia interessato nei provvedimenti medesimi. Ma non può intendersi esclusiva del *diritto* di richiedere ed ottenere copia oltre che dei *provvedimenti* anche degli atti che ai provvedimenti stessi si riferiscono, e di ogni altro atto o documento che si trovi depositato nell'archivio della Giunta Provinciale.

59. Infatti l'archivio della Giunta Provinciale essendo indubbiamente *pubblico*, chiunque abbia interesse ad aver copia di un documento od atto che trovisi depositato nell' archivio medesimo, dimostrato e provato l' interesse, il diritto d' averne copia deriva dall' art. 913 del Cod. di Proc. Civ. Questo diritto è stato riconosciuto ed ammesso come principio *generale* dalla giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa di fronte all'art. 90 della legge Com. e Prov. del 1865, riprodotto nell'art. 113 della riforma.

60. Quindi coordinando col premesso principio generale la disposizione speciale dell'art. 29 del Regolamento, quando trattisi di copia dei *provvedimenti* della Giunta Provinciale **deve** essere rilasciata all'*interessato* che la richieda. Quando invece trattisi di atti e documenti privati o pubblici depositati nell' archivio della Giunta, il rilascio della copia *non è per la Segreteria obbligatoria*, e non può rilasciarla senza autorizzazione del Prefetto come Presidente della Giunta. Ma in caso *di rifiuto* se non trattasi di atti e documenti interessanti l' *interno dell' amministrazione*, il privato interessato ha diritto di richiederne la copia nei modi autorizzati dall'art. 913 e seg. del Codice di Proc. Civ.

PARTE SECONDA

Elettorato Amministrativo

Legge Comunale e Provinciale 10 Febbraio 1889

Art. 32. — *Le liste elettorali sono permanenti: esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità delle disposizioni seguenti.*

Art. 46. — *Il Sindaco entro tre giorni dall' approvazione delle liste deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellato dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.*

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all' art. 42 sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. 48. — *Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.*

Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all' interessato per atto di usciere o per mezzo dell' inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L' interessato ha tre giorni per rispondere.

Potrà essere anche presentato all' ufficio comunale affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

La Giunta provinciale amministrativa può anche iscrivere d' ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente inscritti quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Art. 49. — *Spirato il termine di cui al precedente articolo, e non più tardi del 5 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell' elenco di cui all' articolo 39, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d' appello devono essere trasmessi al presidente della Giunta provinciale amministrativa.*

L' altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Giunta provinciale amministrativa entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all' ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal Presidente della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 50. — *La Giunta provinciale amministrativa, entro 10 giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui all' articolo 18.*

Essa deve compiere gli esami sugli appelli e decidere sui medesimi non più tardi del 15 maggio.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa devono essere motivate.

Art. 51. — *Il giorno 15 maggio la Giunta provinciale amministrativa decreta la definitiva approvazione della lista.*

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo Comune non

più tardi del 31 maggio ; e rimanervi affissa sino al 16 giugno.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura del Sindaco, e nei modi stabiliti dall' art. 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. 56. — *Tutti gli atti concernenti l' esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall' articolo 521 del Codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.*

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui agli articoli 43, 48, 52 hanno l'obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l' estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultano iscritti nei ruoli medesimi, dietro il correspettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui viene sottoposto ad una multa di lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 57. — *Tutti gli atti e documenti concernenti l' annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque presso la Segreteria comunale e provinciale dove rispettivamente si trovano.*

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Giunta provinciale amministrativa, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Art. 58. — *L' elezione pel rinnovamento parziale o totale*

del Consiglio, in qualunque periodo dell' anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate.

Sino alla revisione dell' anno successivo e salvo quanto è disposto nell' articolo 55 non possono farsi alle liste altre variazioni all' infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dell' elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla Giunta Comunale di introdurre nell' elenco, di cui all' articolo 28, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell' intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell' articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima dell' elezione di cui al presente articolo.

Art. 62. — *Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.*

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio Comunale, o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all' elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 90. — *Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.*

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio Comu-

nale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l' ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Il Sindaco notificherà, entro cinque giorni, all' interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta Provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l' ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta Provinciale amministrativa, è ammesso il ricorso alla Corte d' appello a norma degli articoli 52, 53, 54.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 91. — *Il Consiglio Comunale, la Giunta Provinciale amministrativa, la Corte d' appello, ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.*

Regolamento 10 Giugno 1889, N. 6107 per l' esecuzione della L. C. P.

Art. 38. — *Come prova del saper leggere e scrivere, di cui all' art. 19 della legge, varrà la domanda per l' inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente.*

Art. 39. — *Tale prova, quando si renda necessaria per*

mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino, dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Il notaio nell' autenticazione dichiarerà di averla veduta scrivere in presenza sua e dei testimoni.

Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona.

La domanda e l' autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 40. — *L' esperimento potrà essere ordinato dalla Giunta Municipale, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Provinciale amministrativa, dalla Corte d' appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, decorso il quale inutilmente, si intenderà aver egli rinunciato alla prova stessa.*

Art. 41. — *Il Prefetto deve curare che la Giunta Provinciale amministrativa sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami entro i termini fissati dalla legge.*

L' ufficio di Segreteria della Giunta amministrativa deve tenere in corrente un registro speciale, firmato in ciascun mezzo foglio dal presidente della Giunta Provinciale, in cui si annoteranno in separate colonne il giorno dell' arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi relativi documenti e la decisione della Giunta Provinciale amministrativa.

Art. 44. — *I Consigli Comunali e le Giunte Provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.*

Le Giunte Provinciali amministrative non possono conoscere che delle quistioni che abbiano formato oggetto di una decisione del Consiglio Comunale.

I Consigli Comunali conoscono dei ricorsi ancorchè si aggirino su questioni non sollevate nell' ufficio elettorale.

Art. 45. — *La determinazione della Giunta Provinciale*

amministrativa, di cui all' art. 62 della legge, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell' intero Consiglio Comunale, procedendosi all' elezione dei nuovi Consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell' art. suddetto.

---

1. Le attribuzioni e competenze proprie della **Giunta Provinciale** in tema di elettorato amministrativo si esplicano in tre periodi e stadi diversi che abbracciano l'intiero procedimento, e così in relazione.

I. alla formazione ed approvazione delle liste;
II. al reparto dei Consiglieri da eleggersi;
III. alle operazioni elettorali ed alla elezione;

ARTICOLO PRIMO

Formazione ed approvazione delle liste elettorali.

§ I.

Ricorso alla Giunta Provinciale

(Legge Comunale Provinciale art. 48. 56)

2. Le liste elettorali sono formate dalla Giunta Municipale con ricorso al Consiglio Comunale, il quale ha pure competenza di fare *iscrizioni* e cancellazioni d' ufficio.

3. Dalle deliberazioni prese dal Consiglio Comunale ed anche contro le iscrizioni e cancellazioni alle quali abbia il Consiglio proceduto d' ufficio, è dalla legge ammesso il ricorso alla Giunta Provinciale amministrativa.

4. L' elettorato essendo materia di generale interesse, il diritto di ricorso alla Giunta Provinciale è dalla legge accordato *ad ogni cittadino* sia o no elettore, sia o meno domiciliato nel Comune, mentre tal diritto risolvesi nell' esercizio dell' azione popolare che si fonda e si svolge nell' interesse generale e non in quello particolare ed individuale del singolo elettore.

5. Il ricorso per essere ammissibile deve esser presentato *entro* il 31 marzo alla Giunta Provinciale ed inoltre *entro* lo stesso termine deve essere a cura del ricorrente *notificato* per atto d' usciere giudiziale o per mezzo dell' usciere Comunale. Può anco essere presentato, ma entro il predetto termine, all' ufficio comunale per la trasmissione alla Giunta Provinciale ed il Segretario Comunale ne rilascia ricevuta.

6. La perentorietà del termine, tanto per la presentazione quanto per la notificazione del ricorso, è fuori di discussione dal momento che la legge non lo compone di un numero di giorni, ma in modo assoluto stabilisce il *giorno* unico **entro** il quale prescrive che **deve essere** presentato e notificato.

7. Se peraltro la perentorietà del termine ha la sua ragione quando trattasi di ricorso che investa il *terzo* che sia stato *inscritto* dal Consiglio, o di cui il Consiglio abbia confermata la iscrizione contestata, cessa la ragione quando il ricorso sia fatto nell' interesse proprio per non essere stato senza alcuna diretta opposizione inscritto, o per essere stato cancellato ex officio dalla lista. In questo caso in cui non è luogo a parlare di *notificazione*, può anche declinarsi senza verun danno altrui dalla perentorietà del termine per la presentazione, ed il ricorso è sempre efficacemente proposto purchè prima che la Giunta Provinciale si aduni per deliberare l' approvazione della lista.

8. Quando poi col ricorso venga impugnata una iscrizione ammessa dal Consiglio Comunale, la notificazione del ricorso, ed *entro* il termine stabilito dalla legge, alla persona o persone investite col medesimo, è formalità sostanziale e di rigore perchè attiene al diritto naturale della difesa.

9. L' interessato ha *tre giorni* per rispondere al ricorso. Ma questo termine per lo scopo cui è determinato, non ha carattere di perentorietà ma bensì di favore, per assicurare cioè all' intimato un termine congruo per provvedere alla propria difesa.

10. In quanto poi ai *motivi*, il ricorso essendo ammesso *contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio, e contro qual-*

siasi indebita inscrizione o cancellazione, è ammissibile unicamente per quei fatti positivi, ed è per conseguenza inammissibile per semplici *omissioni* incorse, e senza reclamo, dalla Giunta Comunale.

11. Il ricorso avanti la Giunta Provinciale non è possibile che in seguito e contro ad una deliberazione del Consiglio Comunale; ma è ammissibile anche da parte di chi non reclamò al Consiglio Comunale, nè prese parte al reclamo che provocò la deliberazione o decisione. La disposizione chiara della legge non si presta neppure ad un semplice dubbio. Dal momento infatti che in materia di generale e pubblico interesse la legge accorda il diritto di ricorso **ad ogni cittadino,** e contro la deliberazione o provvedimento col quale il Consiglio abbia rigettato **un reclamo,** e abbia fatte *indebite iscrizioni o cancellazioni,* nulla autorizza a ritenere ristretto il diritto di ricorso *a chi* fece il reclamo, od in qualsiasi modo abbia preso parte al procedimento avanti il Consiglio Comunale.

12. Finalmente il ricorso e tutti gli atti conseguenziali e concernenti l' esercizio elettorale, ed il relativo procedimento avanti la Giunta Provinciale, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro.

§ II.

Lista — documenti — trasmissione alla Giunta Provinciale

(Legge Comunale e Provinciale Art. 49. Regolamento 41)

13. La mancanza di reclamo o di ricorso induce la presunzione della pubblica approvazione dell' operato del Consiglio Comunale, e non può essere impugnato e contestato *da chi* non abbia in tempo debito reclamato avanti la Giunta Provinciale.

14. Ma anche in mancanza di ricorsi o reclami, un esemplare della lista elettorale, coll' elenco degli elettori ai quali, in ordine all' art. 28 della legge, sia sospeso l' esercizio del diritto eletto-

rale, deve esser rimessa dall' ufficio Comunale alla Giunta Provinciale *non più tardi del cinque aprile.* Quando poi vi sia stato reclamo al Consiglio Comunale, oltre alla lista ed al predetto elenco, devono esser rimessi i *documenti* relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che diedero luogo al reclamo medesimo, con tutti gli atti esplicati avanti il Consiglio.

15. Il Presidente della Giunta *entro* tre giorni da quello in cui gli pervengono la lista, l' elenco e tutti gli altri atti e documenti *deve* inviarne ricevuta all' ufficio Comunale.

16. L' ufficio di Segreteria deve tenere in corrente un registro speciale, *firmato in ciascun mezzo foglio del Presidente*, nel quale devono essere annotati in separate colonne *il giorno dell' arrivo* alla Giunta Provinciale, e *quello della restituzione* di ciascuna lista, non che i reclami presentati alla Giunta con i relativi documenti, e le sue decisioni.

§ III.

Riunione della Giunta — Competenze — Decisione — Termine

(Legge Comunale Provinciale art. 48, 50. Regol. art. 38, 39, 40 41)

17. Per esaminare i ricorsi la Giunta Provinciale deve per disposizioni di legge radunarsi *entro dieci giorni* da quello nel quale ricevette le liste ed i documenti (n. 14), e non più tardi del 15 Maggio deve compiere l' esame e decidere sopra i ricorsi.

18. Al Prefetto, cui spetta determinare il giorno delle sedute è fatto obbligo di curare che la Giunta Provinciale si *riunisca e decida* entro i termini stabiliti dalla legge.

19. Ma nella determinazione di quei termini sebbene fatta in modo imperativo deve vedersi più un eccitamento ed un precetto morale di disciplina interna, che una prescrizione procedurale da cui possa e debba dipendere la validità della decisione.

20. Nell' esercizio della propria giurisdizione in tema di liste elettorali, la Giunta Provinciale ha tutti i poteri e le facoltà che sono date ed attribuite alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

21. Coerentemente a questo principio ha il potere e facoltà di esaminare, conoscere e decidere se ciascuno degli inscritti nelle liste e se ciascuno di quelli che ne siano stati cancellati abbia o meno i requisiti e le condizioni richieste e prescritte dalla legge per il diritto elettorale e per il libero esercizio del diritto stesso. Ma la Giunta Provinciale non può disapprovare la lista nel suo complesso ma soltanto nelle particolari irregolarità che vi possa riscontrare.

22. Quando per altro trattisi di diritto elettorale amministrativo in virtù della legge elettorale politica, per la iscrizione nella lista amministrativa non è necessario che l' individuo sia già inscritto come elettore politico, ma basta che abbia i requisiti per esserlo. Quindi se chi domanda d' essere inscritto come elettore amministrativo allega soltanto di avere i requisiti per l' elettorato politico, la Giunta Provinciale può esaminare e decidere se quei requisiti concorrono effettivamente. Ma se l' individuo è già inscritto come elettore politico, neppure la Giunta Provinciale ha potere e competenza di negare il diritto elettorale amministrativo.

23. Quando sia dubbio e contestato il requisito elettorale del saper leggere e scrivere, la Giunta Provinciale ha facoltà e competenza di ordinare l' esperimento della prova nei modi determinati e stabiliti dagli articoli 38 e 39 del Regolamento.

24. Nell' intendimento di non lasciare per mancanza di reclamo indebite iscrizioni, inavvertite omissioni ed ingiuste eliminazioni nelle liste approvate dal Consiglio Comunale, la Giunta Provinciale per l' ultima parte dell' art. 48 della legge, ha pure facoltà e competenza di fare iscrizioni d' uffizio e di annullare pure d' uffizio inscrizioni fatte.

25. L' esercizio per altro di questa competenza facoltativa è moderato da due condizioni che garantiscono dal pericolo di errori e di eccesso.

26. Infatti, le iscrizioni d' ufficio sono dalla legge alla Giunta Provinciale permesse tassativamente di coloro per i quali *resulti da documenti* che hanno i requisiti necessari per essere inscritti.

E può cancellare d' ufficio coloro o che *abbiano perduti* i requisiti, o che non avendoli mai avuti sono *stati indebitamente inscritti*, prescrivendo la legge in questo caso la *notificazione* della proposta di cancellazione agli interessati onde possano dimostrare e provare il possesso dei requisiti per esser mantenuti nel proprio diritto elettorale.

27. Di seguito all' avvertenza fatta superiormente (n. 22) quando un individuo sia iscritto nella lista amministrativa perchè trovavasi già iscritto in quella politica, la Giunta Provinciale non può cancellare d' ufficio tale iscrizione, perchè manca in essa la competenza per giudicare come indebita la iscrizione nella lista politica.

28. La decisione della Giunta Provinciale deve essere per prescrizione di legge motivata, onde dar modo e render possibile l'esercizio del diritto di ricorso contro la decisione medesima. E giusta il principio generale per il quale la decisione amministrativa in materia elettorale attiene all'ordine pubblico, mancando di *motivazione* non può mai acquistare forza di cosa giudicata.

29. Le decisioni devono essere annotate nel registro di cui sopra al n. 16 e ai successivi n. 31, 32 vedremo dell'obbligo delle loro notificazioni.

§ IV.

Liste — approvazione definitiva — pubblicazione

Notificazione delle decisioni.

(L. C. P, Art. 46, 51).

30. Per tutte le operazioni relative alla costituzione del corpo elettorale la legge assegna e stabilisce un *giorno determinato*. In coerenza a questo sistema la legge dispone: che la Giunta Provinciale il giorno 15 Maggio decreta la definitiva approvazione

della lista: che non più tardi del giorno trentuno Maggio la lista definitivamente approvata deve essere pubblicata nell'albo pretorio del Comune e rimanervi affissa sino al 16 Giugno.

31. Le decisioni poi della Giunta Provinciale devono nella loro integrità della parte *motiva e dispositiva* essere a cura del Sindaco notificate per mezzo degli Agenti Comunali agli interessati, *entro cinque giorni* dalla pubblicazione della lista.

32 La pubblicazione della lista e la notificazione delle decisioni sono formalità sostanziali ma unicamente agli effetti della decorrenza dei termini utili per i ricorsi amministrati, senza che la mancanza o la tardività possano dar motivo di nullità della lista e della decisione.

§ V.

Revisione annuale delle liste.

(L C. P. Art. 32, 57, 58).

33. Le liste definitivamente approvate dalla Giunta Provinciale, con quelle modificazioni che siano state rese necessarie per sentenza della Corte d'appello, sono permanenti, e non possono essere modificate che mediante la ordinaria *revisione annuale.*

34. Per il procedimento dell' annuale revisione ricorrono le stesse norme, gli stessi rimedi e le stesse competenze dalla legge e dal regolamento determinate e prescritte per la loro formazione.

35. Quindi qualunque variazione che all' epoca dell' annuale revisione venga fatta alla lista definitiva dell'anno precedente, deve essere definitivamente approvata dalla Giunta Provinciale *almeno quindici giorni prima dell'elezione per il rinnovamento parziale o totale del Consiglio.*

ARTICOLO SECONDO.

Reparto dei Consiglieri Comunali.

(L. C. P. Art. 62. Regol. Art. 45).

36. Senza alterare nè modificare la *unità* del Comune, ma unicamente allo scopo di assicurare, mercè una proporzionata rappresentanza, la *tutela* degli interessi delle frazioni che lo compongono, la legge sanziona il principio che il *numero* dei Consiglieri assegnato ad un Comune *può essere repartito fra le frazioni* componenti il Comune stesso; e per tale riparto ne attribuisce la competenza alla Giunta Provinciale.

37. Il principio per la ragione che lo informa non ricorre soltanto per il Comune che sia già legalmente diviso in frazioni, ma ben anche quando il Comune sia topograficamente diviso in frazioni, quando si presenti congruo ed opportuno che ciascuna frazione sia egualmente rappresentata nel Consiglio Comunale, e quando finalmente il reparto della rappresentanza sia necessario per ovviare il pericolo che l'interesse di una possa restare sacrificato a quello delle altre frazioni.

§ I.

Frazioni o Borgate.

38. Delle vere e proprie *frazioni* Comunali non si ha alcuna precisa definizione legislativa. Per la dottrina comunemente accettata la *frazione* si verifica nel caso che la popolazione di un Comune si trovi sparsa per il territorio comunale, di maniera che un aggregato non piccolo di abitanti costituisca quasi un centro minore di fronte ad una più larga aggregazione che situata a certa distanza amministri e governi anche i beni ed i diritti che possono al minore aggregato appartenere e competere.

39. Non può per altro esser luogo ad indagini ed apprezzamenti discrezionali, rilasciati dalla legge alla Giunta Provinciale, quando dalla statistica del censimento ufficiale, il territorio del Comune si trovi per le sue condizioni topografiche o corografiche scompartito in borgate o frazioni: nè quando per antiche costituzioni i Comuni di una Provincia siano stati divisi *in sezioni* che corrispondono alle frazioni contemplate dalla legge.

40. Mancando dati positivi nella statistica del censimento, e nelle antiche costituzioni, per determinare e formare la *frazione* in senso e per gli effetti di legge, deve aversi riguardo a quella parte di territorio separata per distanza dal capo luogo del Comune, e che presenti un'aggregazione di persone con un complesso d'interessi, ed una individualità distinta da quella del Comune medesimo.

41. Col nome di *frazione* si comprende anche la *borgata* che si trovi nelle stesse condizioni; ma non sono equiparate nè alla frazione nè alla brigata le *zone* di terreno divise in *rivi*, anche quando nel censimento siano state considerate *frazioni.*

42. Non può finalmente formarsi fittiziamente una *frazione* con case sparse, e senza che in nessun punto trovisi un aggregato di abitazioni da poterne costituire un centro.

§ II.

Domanda per il reparto dei Consiglieri.

43. Il reparto del numero dei Consiglieri aggregati ad un Comune non può essere dalla Giunta Provinciale decretato d'uffizio, ma deve essere domandato. E la domanda può essere proposta unicamente:

— o dal Consiglio Comunale;

— o dalla maggioranza degli elettori della frazione.

44. Per determinare la *maggioranza* di *elettori*, e per accertare che i firmatari della domanda costituiscono la *maggioranza*

deve starsi al numero totale degli inscritti nella lista come appartenenti in ragione del diritto elettorale alla *frazione*, senza distinzione se abitino e risiedano anche abitualmente in frazione diversa, ed anche in diverso Comune.

45. Quando la domanda venga proposta dalla maggioranza degli elettori della frazione, la legge fa obbligo alla Giunta Provinciale di *sentire il parere* del Consiglio Comunale *prima di decidere.*

46. Sebbene il parere del Consiglio non vincoli la Giunta Provinciale, l'obbligo di richiederlo non si risolve in una semplice formalità di morale convenienza e di puro ordine, imperocchè il Comune essendo il principale interessato, il Consiglio ha l'incontestabile diritto di conoscere le ragioni da cui muove la domanda, ed anche se il reparto è richiesto da chi ha diritto di domandarlo.

§ III.

Competenza della Giunta Provinciale.

47. Tanto se la domanda è proposta dal Consiglio Comunale, quanto se è fatta dalla maggioranza degli elettori, ed in questo caso sia consentita o contestata dal Consiglio, la Giunta Provinciale ha sempre la *competenza facoltativa* di ammettere o negare il reparto.

48. La ripartizione peraltro fra le *frazioui* del numero dei Consiglieri che la legge assegna al Comune, è un provvedimento grave, che deve essere evitato quando non concorrano ragioni proporzionate per ammetterlo.

49. Le ragioni e circostanze principalmente raccomandate al prudente e discrezionale apprezzamento della Giunta Provinciale sono: Le condizioni topografiche della frazione di fronte al capo luogo del Comune: se alla domanda degli elettori di una frazione vi sia opposizione dagli elettori di altre frazioni, o dal Consiglio Comunale: se esista conflitto d'interessi fra una e le altre frazioni:

se senza il reparto, gli interessi di una frazione non siano egualmente tutelati: se, finalmente, ammesso il reparto, mentre una parte dei Consiglieri verrebbe nominata da un gran numero di elettori, altra verrebbe invece eletta da pochi.

50. La legge non limita nè restringe la competenza della Giunta Provinciale a decretare *ex integro* o *ex novo* il reparto dei Consiglieri, e quindi come non è, non può essere ad essa interdetto di rivenire sopra un reparto preesistente regolarmente decretato, modificarlo e correggerlo per metterlo in correlazione alla variata popolazione delle singole frazioni.

51. Col Decreto che ammette *il reparto,* la Giunta Provinciale, per disposizione di legge, deve *determinare la circoscrizione* di ciascuna delle *frazioni.* Ma questa determinazione cessa di avere la sua ragione, quando i confini del Comune resultino dal censimento ufficiale, o siano notoriamente conosciuti.

§ IV.

Norme per il reparto.

52. Conformemente alla prescrizione dell' art. 62 della legge il *reparto* fra le *frazioni* del numero dei Consiglieri assegnati al Comune deve esser decretato in *ragione della popolazione.*

53. Il numero della popolazione di ciascuna frazione, da tenersi a base del reparto, è quello resultante dall' *ultimo censimento ufficiale,* senza riguardo alle eventualità dell' aumento o diminuzione che siasi verificata *dopo* l' ultimo censimento, e senza distinzione di condizione, sesso ed età della popolazione.

54. Il sistema pratico per determinare il *reparto* di fatto si compendia in quattro operazioni.

1. *Popolazione* dell' intiero Comune, e *numero* dei Consiglieri assegnato al Comune;

2. Distinzione delle *frazioni* che compongono il Comune, e *popolazione* di ciascuna frazione;

3. Divisione *della* popolazione dell' *intiero* comune *per il numero dei Consiglieri* assegnato al Comune. Il resultato della divisione è il *quoziente;*

4. Divisione *col* quoziente *del* numero di popolazione di ciascuna frazione. E quanto il *quoziente* sta *al numero* della popolazione, tanti sono i Consiglieri spettanti alla frazione.

Se fatta la proporzione resta inassegnato un Consigliere per mancanza di numero intiero di popolazione, deve essere assegnato a quella frazione che nella divisione ultima presenta un *residuo* di popolazione maggiore delle altre frazioni.

55. La Giunta Provinciale nel decretare il *reparto* che sia domandato o dal Consiglio o dalla maggioranza degli elettori di una frazione, non è vincolata dalle modalità che siano state proposte, potendo ammettere e decretare un reparto anche diverso da quello formulato nella domanda stessa, *purchè sempre in ragione della popolazione.*

§ V.

Effetti del reparto.

56. Per disposizione del Regolamento (*art. 45*) col Decreto di *reparto* la Giunta deve *prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell' intiero Consiglio Comunale, procedendosi all' elezione dei nuovi Consiglieri* in ordine e con le norme di che nell' ultima parte dell' art. 62 della legge.

57. Le elezioni generali dell' intiero Consiglio sono necessarie e debbono essere dalla Giunta Provinciale ordinate anche se il *reparto* dei Consiglieri importi il mutamento e la variazione *di un solo* dei Consiglieri; imperocchè la necessità della rinnuovazione generale del Consiglio non deriva dal mutamento *numerico*, ma dalle possibili mutazioni nelle influenze, negli interessi, e nelle relazioni dell' intiero corpo elettorale, e che possono venire alterate anche dal passaggio di un solo Consigliere *da una* ad *altra frazione.*

ARTICOLO TERZO

Operazioni elettorali ed elezioni.

(Legge Comunale Provinciale art. 90, 91. Regolamento art. 44)

58. Per l' art. 90 della legge Comunale e Provinciale contro **le operazioni elettorali** è ammesso il ricorso al Consiglio Comunale. Contro le *pronunzie* in prima sede del Consiglio è ammesso il reclamo alla Giunta Provinciale amministrativa.

§ I.

A chi spetta il diritto di reclamo.

59. Sebbene il diritto di reclamo per le operazioni elettorali, non sia esplicitamente accordato *ad ogni cittadino*, come all' art. 48, non può mettersi in dubbio il concetto della legge di ammettere anche in quest' ultimo stadio giurisdizionale amministrativo, una specie d' azione popolare a maggior garanzia e tutela dell' istituto elettorale essenzialmente d' ordine pubblico.

60. Quest' intendimento risulta chiaro dalla disposizione che ammette in modo generale il *ricorso* e *reclamo* contro le operazioni elettorali senza designazione restrittiva di chi può ricorrere e reclamare. E più chiaramente risulta dall' altra disposizione colla quale richiamando l' articolo 52 accorda a *qualunque cittadino* di ricorrere contro le decisioni della Giunta Provinciale alla Corte di appello.

61. Se adunque anche in quest' ultimo stadio elettorale amministrativo è riconosciuto ed ammesso *in qualunque cittadino* il diritto di ricorso alla Corte d' appello, non può non ammettersi il diritto conseguenziale *in qualunque cittadino* di esperimentare i mezzi di reclamo o ricorso anche avanti l' autorità giurisdizionale amministrativa, essendo principio di ragione che chi ha un

diritto od azione, deve pure avere in sua facoltà tutti i mezzi dalla legge accordati per esercitarlo.

62. Quindi in tema operazioni elettorali può reclamare avanti la Giunta Provinciale, non solo chi ricorse al Consiglio Comunale, o chi era direttamente e personalmente interessato nel ricorso stesso, ma ben anche *qualunque cittadino* che non abbia avuta o presa parte al procedimento *in prima sede* avanti il Consiglio. In quest' ultimo caso peraltro il reclamo può e deve esser proposto per i motivi e nei termini per i quali e nei quali potrebbe e dovrebbe esser proposto da chi ricorse e prese parte al ricorso avanti il Consiglio Comunale.

§ II.

Mezzi e motivi di reclamo.

63. Contro le operazioni elettorali non è ammissibile il reclamo alla Giunta Provinciale *in prima sede.* Il reclamo è ammissibile unicamente *in seconda sede,* e contro le pronunzie in prima sede del Consiglio Comunale.

64. Non sono per conseguenza deducibili in via di reclamo, nè ammissibili avanti la Giunta Provinciale nuovi mezzi, nè motivi nuovi di opposizione e di nullità non dedotti in prima sede avanti il Consiglio Comunale. Ma sono deducibili ed ammissibili motivi e mezzi che sebbene non esaminati nè decisi dal Consiglio furono avanti di esso dedotti.

§ III.

Termine per il reclamo — Notificazione.

65. Il reclamo avanti la Giunta Provinciale deve esser proposto *entro un mese dalla notificazione* della decisione del Consiglio Comunale che venga col reclamo impugnata. Dal computo del mese rimane escluso *soltanto* il giorno della notificazione della decisione impugnata.

66. A cura del reclamante il reclamo *deve* esser *notificato giudiziariamente*, e cioè col mezzo di usciere addetto all'autorità giudiziaria, e *nel termine di cinque giorni alla parte che vi ha interesse.*

67. Agli effetti della *notificazione del reclamo*, interessati in senso della legge sono quelli di cui sia in questione la elezione; quelli che avendo ricorso con esito al Consiglio hanno diritto od interesse a sostenere e difendere la decisione impugnata. E quando trattisi di decisione, sono *interessati* quelli che erano stati eletti, e coloro che siano stati dal Consiglio Comunale sostituiti.

68. Quando poi il reclamo sia stato proposto *prima* dell'ultimo giorno del mese, la notificazione è efficace se è fatta anche nei cinque giorni successivi al mese stesso.

69. I termini stabiliti dalla legge tanto per la presentazione del reclamo, quanto per la sua notificazione sono perentori ed a pena di decadenza, salvo peraltro l'applicabilità del principio generale sancito coll'art. 190 del Cod. di Proc. Civ.

70. La parte interessata, ed intimata con la notificazione del reclamo, ha per disposizione di legge il termine di *dieci giorni* per rispondere al reclamo. Questo termine non può essere angustiato, ma non ha carattere di perentorietà, potendo sempre la parte intimata efficacemente dedurre le proprie ragioni, e spiegare la difesa, purchè *prima* che la Giunta Provinciale si riunisca per esaminare e decidere sul reclamo.

§ IV.

Competenza e facoltà della Giunta Provinciale.

71. I motivi per i quali è ammissibile il reclamo, e per i quali sia stato il reclamo proposto (§ II), definiscono e determinano la estensione ed i limiti della competenza della Giunta Provinciale. Senza eccesso della propria competenza non può essa conoscere ed occuparsi di opposizioni e questioni che non siano

state dedotte e proposte in prima sede avanti il Consiglio Comunale, e che non siano state riproposte e formulate col reclamo tempestivamente interposto, e regolarmente notificato.

72. Peraltro come conseguenza naturale della competenza di decidere della contestata regolarità e legalità delle operazioni elettorali, ha pure la competenza facoltativa di ordinare *inchieste* amministrative, e di farle eseguire nei modi e con i mezzi che creda conveniente. E per analogia con l'art. 169 della legge Comunale, le spese per tali inchieste devono essere a carico del Comune.

73. Ma un' inchiesta non può essere dalla Giunta Provinciale ordinata come mezzo di *accertare* od *escludere* fatti che esplicitamente ed espressamente resultino affermati o negati dal processo verbale degli uffizi elettorali, non essendo ammesso in tal caso che la querela di falso contro il verbale stesso.

74. Quando la Giunta Provinciale accolga il reclamo, ed annulli le singole elezioni, gli effetti dell'annullamento si retrotraggono, e la Giunta **deve**, per l'art. 91, *correggere secondo i casi, il resultato delle elezioni, e deve sostituire ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di essere eletti e proclamati.*

§ V.

Decisione — Motivazione — Termine — Effetti — Incompatibilità.

76. A differenza delle decisioni in tema di liste elettorali *(art. 50 L. C. P. vedi sopra N. 17 segg.)*, per le decisioni sopra reclamo in materia *operazioni elettorali*, l'art. 90 non prescrive alcun termine. Peraltro la facoltà discretiva rilasciata alla Giunta non include la facoltà di decidere anche prima della decorrenza del termine dalla legge accordato alla parte intimata per rispondere al reclamo (n. 70).

76. Sebbene coll'art. 90 non sia in modo espresso richiamato l'art. 50 per l'obbligo della motivazione della decisione in tema di *operazioni elettorali,* per stretta analogia, ed anche per maggiore importanza della decisione ricorre l'obbligo stesso, imperocchè senza la esplicazione dei motivi si renderebbe impossibile lo esercizio del diritto di ricorso che è pure ammissibile in questa materia contro le decisioni della Giunta Provinciale.

77. Per la ragione poi che informa il principio generale, secondo il quale non può prender parte alla decisione il giudice che abbia preso parte all'oggetto in questione, è il principio stesso applicabile anche ai componenti il collegio giudicante della Giunta Provinciale. Quindi deve astenersi dal prender parte come giudice il componente la Giunta quando trattisi di reclamo che investa le operazioni elettorali, alle quali abbia partecipato come componente l'uffizio elettorale.

78. Finalmente le decisioni della Giunta Provinciale, come autorità giurisdizionale di *seconda sede,* hanno il carattere di veri e propri giudicati, e sopra i medesimi non può la Giunta stessa ritornare, a meno che non trattisi di errori materiali e di semplici omissioni di mero fatto, e di cui dispone l'art. 473 del Codice di Procedura Civile.

PARTE TERZA

Amministrazione Comunale Provinciale

(Legge Comunale e Provinciale 10 Febbraio 1889)

Art. 114. — *Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l' autorizzazione della Giunta Provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.*

La Giunta prima di concedere l' autorizzazione sentirà il Consiglio Comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al Comune d' intervenire in giudizio. In caso di soccombenza la spese sono sempre a carico di chi promosse l' azione.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere un' azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta Provinciale amministrativa, sull' istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Art. 134. — *Contro il rifiuto opposto dal Sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta Provinciale amministrativa.*

Art. 142. — *L' alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Giunta Provinciale amministrativa, sentito il Consiglio Comunale.*

Art. 166. — *Sono sottoposte alla approvazione della Giunta Provinciale amministrativa.*

1. *L' alienazione d' immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione dei prestiti.*

2. *L' acquisto di azioni industriali e gl' impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche o verso la cassa dei depositi e prestiti od all' acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro.*

3. *Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.*

Art. 167. — *Sono altresì saggetti all' approvazione della Giunta Provinciale amministrativa:*

1. *Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;*

2. *I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l' apertura e costituzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge;*

3. *I regolamenti d' uso e di amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d' opposizione degl' interessati;*

4. *I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;*

5. *I regolamenti di edilità e polizia locali attribuiti dalla legge ai Comuni.*

Il Prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta Provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 4 e 5. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 168. — *Sono egualmente approvate dalla Giunta Provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli Comunali che riguardano:*

1. *L' introduzione dei pedaggi;*

2. *Le deliberazioni dei Consigli Comunali che aumentino l' imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune.*

Il reclamo potrà essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione Comunale diventa esecutoria. La Giunta Provinciale, sentito il Consiglio Comunale, specifica le spese delle quali ricusa l' approvazione.

Art. 169. — *Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il Prefetto quanto la Giunta Provinciale amministrativa ne faranno conoscere ai Consigli Comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.*

Potranno ancora ordinare a spese del Comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 170. — *Spetta alla Giunta Provinciale amministrativa, udito il Consiglio Comunale, di fare d' uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.*

Art. 171. — *Quando la Giunta Municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio Comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Giunta Provinciale amministrativa.*

Art. 172. — *Contro le decisioni della Giunta Provinciale amministrativa i Consigli Comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.*

Art. 173. — *Nessun Consiglio Comunale potrà intentare in giudizio un' azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l' autorizzazione della Giunta Provinciale amministrativa nella cui giurisdizione è posto il Comune.*

Art. 223. — *Sono sottoposte all' approvazione della Giunta Provinciale amministrativa le deliberazioni del Consiglio Pro-*

vinciale quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferiscono gli articoli 142, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, o siano relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della Proviacia.

(Regolamento 10 Giugno 1889 N. 6107 Serie 3ª per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale)

Art. 23. — *La Giunta può ordinare inchieste, perizie, verificazioni ed accessi sui luoghi; alle spese relative provvedono le Amministrazioni e le parti interessate.*

CAPITOLO PRIMO.

ARTICOLO PRIMO.

Deliberazioni amministrative del Comune.

1. All'oggetto di assicurare che gli amministratori si conformino con i loro atti alle massime e regole di una buona amministrazione, ed anche per impedire che trascendano i limiti dei propri poteri, la legge sottopone e subordina alla approvazione della Giunta Provinciale le deliberazioni della rappresentanza Comunale concernenti le materie amministrative di maggiore importanza.

2. Il fatto peraltro che una deliberazione non sia stata sottoposta all'approvazione della Giunta Provinciale, non produce per se solo la *nullità* della deliberazione stessa, ma ne impedisce soltanto la esecutorietà e fa mancare il diritto di chiederne la esecuzione.

§ I.

Competenza della Giunta Provinciale.

3. Come autorità tutoria la Giunta Provinciale ha la sua competenza limitata e ristretta ad esaminare le deliberazioni Comunali unicamente nel loro merito e nella loro importanza amministrativa. L'esame ed il giudizio della *legalità* nella deliberazione è riservato al Governo cui esclusivamente spetta l'alto dovere e la suprema potestà che esercita col mezzo del Prefetto, di contenere le pubbliche amministrazioni nella stretta osservanza delle formalità e prescrizioni della legge d' ordine e d' interesse pubblico e generale *(Art. 161 e seg. Leg. Com. Prov.)*.

4. Quindi la Giunta Provinciale non può preoccuparsi della *legalità* delle deliberazioni sottoposte dalla legge al suo esame. Non può giammai dichiararne la *nullità* essendo la sua competenza limitata e ristretta ad *approvarle* od a *denegare la sua approvazione.* Non può del pari sostituirsi alla libera attività delle amministrazioni Comunali, modificando e tanto meno sostituendo provvedimenti propri alle deliberazioni Comunali che non creda di approvare.

§ II.

Approvazione — Diniego — Effetti.

5. Come la mancanza di sottoposizione all'approvazione (n. 2) così il diniego dell'approvazione ha il solo effetto d'impedire che della deliberazione non approvata possa esserne domandata la esecuzione.

6. In altri termini; l' approvazione da parte della Giunta Provinciale, quale autorità tutoria, costituisce un requisito necessario al *perfezionamento* del contratto, e non altrimenti una condizione nel senso dell'art. 1157 del Codice Civile cui si riferisce il successivo art. 1169, per cui finchè non si verifichi quel requisito, o quando venga a mancare, il contratto non esiste,

§ III.

Apprezzamento discrezionale — Istruttoria d'uffizio.

7. Per l'esercizio della propria competenza tutoria, la Giunta Provinciale ha un potere discretivo nell'apprezzare gl'interessi del Comune; e tale apprezzamento economico aggirandosi necessariamente sopra un complesso di atti e circostanze, può essere sindacato nel solo caso di evidente errore o di provato ed ingiustificabile arbitrio.

8. E prima di approvare o negare l'approvazione di una deliberazione, la Giunta ha la competenza facoltativa *(art. 169, Leg. Com. Prov. art. 23 Regol.) di ordinare a spese del Comune le indagini che creda necessarie.* E tale facoltà essendo accordata senza veruna restrizione nè per il modo nè per la specie, si estende a tutte quelle indagini istruttorie, che la Giunta nel suo incensurabile e prudente arbitrio creda aver bisogno a seconda dell' oggetto e della natura cui rifletta la deliberazione sottoposta al suo esame ed alla sua approvazione.

9. Per il principio poi d' ordine amministrativo, per il quale qualunque autorità può riparare il proprio errore, la Giunta Provinciale può sempre revocare una propria deliberazione d' indole e carattere tutorio, a seconda delle nuove circostanze che vengano a verificarsi posteriormente alla precedente deliberazione, purchè questa non abbia già prodotti effetti irretrattabili per la sua esecuzione.

§ IV.

Pratiche obbligatorie per la Giunta.

10. Quando la Giunta Provinciale propenda per il diniego della sua approvazione, **prima** di decretarlo **deve** per l' art. 169 *far conoscere al Consiglio Comunale* **i motivi**, e *sulle repliche del Consiglio* può procedere alla sua decisione.

11. La preventiva comunicazione al Consiglio dei *motivi* non è una formalità di semplice riguardo, ma è dalla legge prescritta al doppio scopo;

— o di porre in grado il Consiglio di modificare, od anche di revocare la propria deliberazione;

— o per migliore istruzione per la Giunta, la quale in seguito alle *repliche* che il Consiglio creda di dare, può convincersi della utilità ed opportunità della deliberazione, e recedere dal primo proposito di negarne l'approvazione.

12. Dal silenzio poi della legge circa il modo con cui la preventiva comunicazione deve esser fatta, e circa quello con cui il Consiglio può dare le sue repliche, è permesso inferirne la facoltà dell'intervento di uno dei Consiglieri Comunali, espressamente incaricato dal Consiglio, alla seduta della Giunta, per dare a voce le richieste *repliche*, od i necessari schiarimenti.

13. Per la giurisprudenza amministrativa la *preventiva comunicazione* è prescritta dalla legge a pena di nullità della decisione della Giunta che neghi la sua approvazione alla deliberazione Comunale. E da questo rigore la giurisprudenza stessa ha praticamente declinato in due soli casi:

— Quando la deliberazione Consigliare sia la conferma di *altra precedente identica*, alla quale la Giunta abbia negata l'approvazione;

— Quando la Giunta sia indotta a negare l'approvazione fondandosi sopra quegli stessi *documenti*, sui quali il Consiglio Comunale ha fondata e basata la propria deliberazione.

§ V.

Deliberazioni Comunali soggette all'approvazione.

14. Sono soggette e subordinate all'approvazione della Giunta Provinciale soltanto le *deliberazioni* Comunali **definitive**, e non di mera istruttoria e preparatorie; e quando le deliberazioni de-

finitive riflettano le **materie** tassativamente, e non *causa demostrationis*, enunciate dalla legge cogli articoli 166, 167, 168, 173.

15. Delle materie in ragione delle quali sono sottoposte all'esame ed approvazione dell'autorità tutoria le deliberazioni Comunali, la legge con i predetti quattro articoli, ne forma *dodici categorie*, che qui riassumeremo con breve esame dei principi e delle norme generali, con le quali, secondo la giurisprudenza, deve esplicarsi la competenza ed ingerenza tutoria della Giunta Provinciale.

Art. 166 n. I della Legge

Alienazione d'immobili *(A)*, **di titoli del debito pubblico, di titoli semplici di crediti e di azioni industriali** *(B)*, **costituzione di servitù** *(C)*, **contrattazione d'imprestiti** *(D)*.

a

16. Sottoponendo all'approvazione le alienazioni *d'immobili* (per natura o per destinazione e senza restrizione in ragione di merito) la legge, secondo la giurisprudenza amministrativa, non ha inteso di attribuire alla Giunta Provinciale la semplice missione e competenza di frenare gli abusi, d'impedire la diminuzione del patrimonio, e di apprezzare unicamente il merito della deliberazione, ma ben anche una preponderanza al suo voto come autorità tutoria, che deve sempre prevalere, meno il caso di manifesto errore, e di provata particolare parzialità.

17. Nell'esercizio poi della propria competenza la Giunta ha indubbiamente la facoltà *di non approvare* una alienazione deliberata dal Consiglio, quando non la reputi conveniente in ragione del prezzo; ed ha pure la facoltà di condizionare la vendita ad una base di un prezzo più proficuo. Ma non approvando l'alienazione deliberata, non ha facoltà nè competenza di sostituirsi alla rappresentanza Comunale, ordinando un provvedimento diverso,

nè d' imporre al Comune un modo di alienazione diverso da quello deliberato.

18. Rientra nella disposizione la vendita *di boschi*, di *terreni boschivi*, e la vendita pure *di taglio di boschi cedui e d' alto fusto*, senza differenza se trattisi *di taglio solito e periodico* o *di taglio straordinario*. La differenza può soltanto influire a determinare l' esame che la Giunta dovrà fare per l'approvazione, limitandolo cioè nel caso di *taglio solito e periodico* a verificare se concorra il solito e la periodicità, e se il taglio sia deliberato con le necessarie condizioni ed in base a prezzo conveniente.

19. È pure soggetta all'approvazione della Giunta Provinciale la deliberazione di costituzione enfiteutica di beni Comunali, e la giurisprudenza ha ritenuto che l' autorità tutoria procede sempre rettamente e con efficace tutela negando l' approvazione, meno il concorso di eccezionali ragioni di manifesta utilità.

20. Quando poi trattisi di deliberazione intesa a ripartire a titolo enfiteutico terreni e boschi soliti ad affittarsi in piccoli lotti agli abitanti del Comune, l'approvazione è con giusto criterio negata quando la Giunta Provinciale trovi maggiormente e meglio assicurata con il sistema dell'affittanza la percezione dei canoni, e la consistenza del patrimonio Comunale, impedendo al tempo stesso quel progressivo accentramento che porterebbero le assegnazioni enfiteutiche in pochi, con lo spoglio e danno della maggior parte degli abitanti.

21. Non ricorre la necessità della speciale approvazione quando trattisi di alienazioni *non volontarie* ma *obbligatorie* per legge, nel qual caso l'approvazione sta nella legge, cui il Comune, come il privato non può sottrarsi, e così ad esempio trattandosi di espropriazione per causa di pubblica utilità.

b

22. L'alienazione di *titoli del debito pubblico*, di *crediti*, di *azioni industriali* e simili, è soggetta alla formalità dell'appro-

vazione, quando sia fatta non per rinvestire in altro modo il *capitale*, ma per erogarne il prezzo, ciò costituendo diminuzione di patrimonio, e dovendo eseguirsi con tutte le norme prescritte per l'alienazione del patrimonio stesso.

23. La giurisprudenza amministrativa ha in pratica ritenuto che rientrano nella disposizione, e sono soggette all'approvazione dell'autorità tutoria le deliberazioni riflettenti:

— Lo scomputo di fitto all'appaltatore delle tasse;

— La condonazione anche di parte di un credito del Comune;

— Il condono parziale di anticipazioni ad impiegati;

— La condonazione all'appaltatore del dazio consumo di una parte del suo debito o del dazio;

— La radiazione dal bilancio di crediti ritenuti inesigibili.

24 In tema poi di radiazione d'ipoteche la deliberazione è soggetta all'approvazione quando venga deliberata per renunzia al diritto garantito, o per renunzia alla garanzia ipotecaria. Non è l'approvazione necessaria quando la radiazione sia deliberata per essere già stato il Comune pagato e soddisfatto del proprio credito, e più non esista il credito od il diritto garantito coll'ipoteca.

c

25. Senza alcuna restrizione sono soggette all'approvazione della Giunta Provinciale le deliberazioni che importino le *costituzioni di servitù* passive sopra i beni patrimoniali del Comune: e non vanno esenti da questa formalità le deliberazioni in materia di *servitù negativa* non apparente nelle strade Comunali *interne* a vantaggio di una strada ferrata, nè finalmente quelle di concessione d'esercizio di *tramways*.

d

26. La legge sottoponendo puramente e semplicemente alla approvazione della Giunta Provinciale la deliberazione *di prestiti*,

ha per implicito necessario rilasciato al libero apprezzamento della Giunta stessa il giudicare se per il mutuo deliberato ricorra lo scopo e l'oggetto, con tutte le condizioni, per il quale ed alle quali è dalla legge autorizzato *(art. 159).*

27. Agli effetti poi della formalità dell'approvazione sono equiparabili ai *mutui*, e per tutte le speciali condizioni, *i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi* (cit. art. 159).

28. Secondo le massime fissate dalla giurisprudenza sulla identica disposizione della legge Comunale del 1865, si presenta conveniente e provvido, e perciò meritevole di essere approvato il *mutuo :*

— Quando il Comune si trovi in condizioni finanziarie tali da non riuscirgli possibile provvedere in altro modo al pagamento dei propri debiti, e maggiormente se questi siano molto onerosi;

— Quando lo si voglia contrarre per eseguire opere di pubblica utilità, e sia dimostrato che il Comune non ha debiti; che provvede con le rendite ordinarie ai servizi obbligatori; e che con i redditi patrimoniali può rimborsare il prestito a rate annuali e senza eccedere la sovraimposta.

29. È stato invece ritenuto che rettamente la Giunta Provinciale nega la propria approvazione quando il *mutuo* sia deliberato :

— Per provvedere a spese *ordinarie,* essendo dalla legge autorizzato soltanto per occorrenze *straordinarie;*

— Per sopperire alla deficenza del bilancio, quando a tale deficenza il Comune possa supplire con la sovraimposta nel limite legale.

30. In ogni caso la Giunta Provinciale ha la competenza facoltativa di approvare in massima il mutuo deliberato, ma limitandolo alla somma necessaria all'oggetto e scopo cui dev'essere destinato, e subordinandolo anche a patti e condizioni meno gravose di quelle proposte.

31. Finalmente all'approvazione della Giunta Provinciale oltre la deliberazione del *mutuo*, sono soggette tutte le *ulteriori deliberazioni* che in qualunque modo riflettano le *convenzioni* del mutuo approvato.

Art. 166, n. II della Legge

L'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteca, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del Tesoro.

32. La disposizione per la quale l'approvazione è ristretta all'acquisto di azioni industriali ed all'impiego di danaro in altro qualunque modo diverso da quelli determinatamente indicati, è intesa ad allontanare ogni rischio ed ogni eventuale pregiudizio per il Comune.

33. Quindi la Giunta Provinciale ha la competenza di esaminare la deliberazione non solo dal lato della convenienza e dell' opportunità, ma ben anco e principalmente di esaminare e giudicare se le guarantigie siano talmente ampie e solide da indurre la sicurtà e la certezza, e nel dubbio ha l' obbligo di negare la propria approvazione.

Art. 166 n. III della Legge

34. Senza bisogno dell' approvazione della Giunta Provinciale, il Comune può mandare e può egualmente accettare e stipulare una locazione od una conduzione di beni per la durata sino a dieci anni.

35. La Giunta Provinciale per ragioni e considerazioni di convenienza ed utilità può approvare una locazione e conduzione per una durata di oltre dieci anni, ma coerentemente all' articolo 1571 del Codice civile deve negare la sua approvazione

quando la durata eccede i trent' anni, se trattasi di terreni e stabili produttivi, e di cento anni se trattisi di terreni affatto incolti.

Art. 167 n. I della Legge.

Spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni.

36. Nella interpretazione della identica disposizione dell' articolo 138 della legge del 1865 fu questione se la disposizione stessa dovesse intendersi applicabile restrittivamente alle *spese facoltative* o ancora alle *obbligatorie,* quando queste come quelle vincolino il bilancio per oltre cinque anni.

37. La stessa questione essendo stata proposta di fronte all' art. 167 della nuova legge Comunale, il Consiglio di Stato coerentemente al principio prevalso sotto la legislazione precedente, con parere 20 Dicembre 1889 ha ritenuto: Che la disposizione dell' art. 167 ricorre soltanto quando trattisi di vincoli al bilancio che il Comune abbia *facoltà* d' introdurre, o di spese *obbligatorie* delle quali l' autorità tutoria abbia diritto d' apprezzare l' *indole* e la *misura;* e non ricorre quando la deliberazione riguardi i vincoli obbligatori e non eccedenti i limiti determinati dalla legge e che la legge non lasci ai Comuni alcuna facoltà di declinare dai limiti stessi, tanto per la durata quanto per la misura.

38. Quindi secondo lo spirito della legge sono soggette all' approvazione della Giunta Provinciale le deliberazioni che vincolano il bilancio per oltre cinque anni soltanto quando trattisi di spese ed oneri:

— o che sieno meramente *facoltativi*;

— o che essendo *obbligatori* eccedano i limiti legali per la durata o la misura, imperocchè soltanto in questo caso la Giunta Provinciale può apprezzare e decidere le ragioni e la convenienza dell' eccesso.

39. Quando la deliberazione importi un vincolo limitato a cinque anni è esente dalla formalità dell' approvazione. Ma se il

vincolo supera il quinquennio; l'approvazione è necessaria non soltanto per gli effetti al di là de' cinque anni, ma ben anche per l' intiera durata dall' epoca del suo incominciamento.

40. Se poi il vincolo è deliberato senza determinarne la durata, s' intende continuativo se continuativo ne è di sua natura l' oggetto, e cioè lo scopo della spesa od il titolo dell' onere. Ove però per lo scopo della spesa o per il titolo dell' onere rimanga esclusa la continuità per oltre il quinquennio, ricorre la ragione escludente la necessità dell' approvazione.

41. In tema di nomina d'impiegati Comunali, meno il caso in cui la durata della capitolazione superiore a cinque anni sia prescritta e determinata dalla legge, e lo stipendio sia attribuito dal Comune fra i limiti stabiliti dalla legge stessa, le deliberazioni sono soggette all' approvazione della Giunta Provinciale quando la capitolazione sia volontariamente fissata per un tempo maggiore di cinque anni. Ma non ricorre la ragione della necessità dell'approvazione quando la capitolazione sia fissata per oltre cinque anni con la condizione espressa della *risoluzione a volontà delle parti* al termine dell' anno in corso, imperocchè in tal caso non è minimamente vincolata l'azione dei successivi amministratori.

42. Finalmente l' esercizio della competenza attribuita alla Giunta Provinciale di approvare o negare l' approvazione delle deliberazioni che importino un vincolo al bilancio per oltre cinque anni, non può considerarsi nello stretto senso una limitazione alla libertà del Comune, e quindi la Giunta stessa ha dalla legge la facoltà dell' apprezzamento della necessità ed utilità delle deliberazioni nei riguardi dell' amministrazione; e quando neghi l' approvazione, il provvedimento non può essere censurato senza gravissime ragioni, e senza la dimostrazione e la prova di errori e di eccesso d' arbitrio.

Art. 167 n. II della Legge.

I cambiamenti nella classificazione delle strade, ed i progetti per l' apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del Genio Civile della Provincia ai termini di legge.

43. Le deliberazioni riflettenti questa materia sono sottoposte all' approvazione della Giunta Provinciale nei riguardi esclusivamente *della spesa*, indipendentemente dalla sua quantità ed importanza, purchè in relazione alla specie e natura determinata dell' opera e dei lavori che rientrino nelle competenze del Comune.

44. Per legge *(20 Marzo 1865 n. 2248. Alleg.* F. *art. 17)* il Comune può *variare la classificazione* delle strade Comunali, ma soltanto per la sopravvenienza di fatti che modifichino sostanzialmente i caratteri della viabilità locale, e la relativa obbligatorietà. E ciò può verificarsi per *variazioni* di circostanze amministrative, e per apertura di nuove strade anche provinciali, nazionali e ferroviarie.

45. Non è neppure impedito al Comune di togliere dall' elenco delle strade *comunali* e di passarla nelle *vicinali* con pubblica servitù, una strada che non abbia più importanza per le comunicazioni obbligatorie, e non presenti che una utilità ristretta e relativa a pochi proprietari frontisti.

46. Sono soggette all' approvazione della Giunta Provinciale anche le deliberazioni concernenti progetti di *prima apertura o di sistemazione stradale,* ma non quelle concernenti progetti di semplice *conservazione.* Rientra quindi nella disposizione il *rifacimento totale* di una strada anche sulle antiche traccie ; come pure l' apertura di una *strada interna,* e cioè fra l' abitato del Comune, imperocchè sebbene *interna* non cessa di avere il ca-

rattere di strada *comunale,* che ne rende l' apertura sottoposta alla preventiva approvazione dell' autorità tutoria.

47. Nella materia stradale la Giunta Provinciale nell' esercizio della sua autorità, non può eccedere i limiti di una larga tutela, e senza invadere il campo della pura ammministrazione. Quindi ove riconosca ed ammetta la *utilità* di un' opera stradale da poterla e doverla approvare, non può restringerne la esecuzione, e non può negare la sua approvazione solo perchè ritenga la *utilità* essere *minore* di quella che il Consiglio Comunale creda di poter conseguire.

48. Finalmente la Giunta Provinciale non può giammai approvare una deliberazione in materia stradale, senza *il previo parere dell' ufficiale del Genio Civile della Provincia,* nè quando ragioni e motivi tecnici si oppongano ai lavori ed alle opere deliberate dal Comune. E non può negare la sua approvazione per ragioni e motivi tecnici *opposti* a quelli dell' ufficiale del Genio Civile.

Art. 167 n. III della Legge.

I regolamenti d' uso o d' amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni che il Comune amministra, in caso di opposizione degli interessati.

49. I regolamenti presi di mira con questa disposizione sono unicamente quelli che riguardano *l' uso* o *l' amministrazione dei beni del Comune e delle istituzioni che amministra,* e dei quali per la loro natura può esserne accordato il godimento alla generalità degli abitanti comunisti *(art. 111 n. 6, art. 141).* I beni invece di *uso pubblico* possono dar materia a *regolamenti di polizia,* e di cui nella successiva separata disposizione.

50. Dei regolamenti peraltro riflettenti *l' uso* o *godimento di beni,* la Giunta Provinciale può conoscerne soltanto nel caso in cui ai medesimi venga fatta *opposizione dagli interessati,* per il modo

con il quale sia stato il godimento repartito e regolato. E quindi unicamente in caso di opposizione, la Giunta Provinciale a seconda che la trovi o no fondata e giusta, può o approvare i regolamenti medesimi, o negare la sua approvazione.

51. Quando per l' *opposizione degli interessati* abbia luogo l' esplicamento dell' ingerenza attribuita alla Giunta Provinciale, la sua competenza è limitata ad *approvare* od a *negare la sua approvazione*, sempre nei limiti ed agli effetti amministrativi, non potendo senza eccesso dei propri poteri esaminare e decidere quei motivi di opposizione che riflettano privati diritti civili, che si pretendano essere stati lesi, e che siano di competenza dell' autorità giudiziaria.

52. E qualora in seguito al regolamento Comunale siano state elevate questioni fra i privati avanti l' autorità giudiziaria per lesione di privati diritti, ed opposizione in via amministrativa, la Giunta Provinciale deve soprassedere dall' approvare o dal negare la sua approvazione al regolamento medesimo.

Art. 167 n. IV Legge.

I regolamenti dei dazi e delle imposte Comunali.

53. In tema regolamenti dei dazi e delle imposte, la Giunta Provinciale deve estendere il suo esame al merito delle disposizioni, ed alla misura e convenienza della imposta, onde poter denegare la sua approvazione a quello e quanto nel suo prudente apprezzamento non creda d' interesse nei riguardi del Comune.

54. La competenza della Giunta Provinciale si estende pure all' esame delle tariffe annesse al regolamento, e che ne formano parte integrante e sottoposte come il regolamento alla formalità dell' approvazione. Eguale obbligo e competenza ricorre per qualunque successiva modificazione, che di sua natura importi e corrisponda a nuova tariffa (**esecutorietà** - *vedi sotto n. 62 a 64*).

Art. 167 n. V Legge.

I regolamenti di edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni *(art. 117 n. 8, art. 111 6).*

55. I regolamenti Comunali per essere obbligatori hanno bisogno dell' approvazione della Giunta Provinciale. A quest' effetto la legge attribuisce implicitamente alla Giunta stessa la facoltà, il diritto e la competenza di esaminarli tanto dal lato della legalità, quanto da quello della convenienza e dell' interesse del Comune e degli amministrati.

56. Nella competenza *di approvare* è inclusa anco la competenza di negare l' approvazione. I confini di questa competenza si devono cercare nei limiti naturali dell' autorità e competenza che ha il Consiglio Comunale di formare i propri regolamenti. Quindi non può la Giunta Provinciale approvare un regolamento che sebbene corrisponda all' interesse locale, sia con le sue disposizioni in opposizione alle leggi generali, e con i principii fondamentali che regolano il governo dello Stato. Ma osservati questi confini il Consiglio Comunale avendo dalla legge l' autorità di statuire con i propri regolamenti, e nei riguardi dell' interesse locale, sopra qualunque degli oggetti che si comprendono nella materia di *edilizia* e di *polizia locale*, non possono i regolamenti stessi non essere dalla Giunta Provinciale approvati.

57. Relativamente alle *contravvenzioni;* i regolamenti possono stabilire i fatti e le omissioni da considerarsi e punirsi come tali a seconda delle diverse speciali circostanze locali, ma nulla possono disporre relativamente alle pene, chè per l'articolo 175 devono essere applicate quelle generalmente sancite dal Codice penale.

58. Non può del pari la Giunta Provinciale approvare i regolamenti che contengano disposizioni relative alla responsabilità civile e penale dei mandanti e complici, a meno che le disposi-

zioni sieno una riproduzione del testo delle leggi che statuiscono e fissano le norme di quelle responsabilità.

59. È poi attribuzione essenziale della Giunta Provinciale di esaminare e provvedere a che in un solo ed unico regolamento non vengano cumulate disposizioni concernenti la *edilizia*, la *igiene* e la *pulizia locale*, onde non resti incerta e difficile l'azione de' diversi Ministeri respettivamente competenti per l'una o l'altra delle diverse materie.

60. Nelle due materie di *polizia locale* e di *edilizia* la Giunta Provinciale procede rettamente denegando la propria approvazione a regolamenti che con le loro speciali disposizioni facciano limitazioni e restrizioni illegali *alla libertà dell'industria e del commercio*, e siano d' impedimento al *libero esercizio* della privata proprietà.

61. Deve peraltro la Giunta Provinciale astenersi dal portare il suo esame e giudicare se una disposizione del regolamento, che pur rientrando nell'autorità e competenza del Consiglio Comunale pregiudichi e possa offendere *diritti privati*, *e fra particolari*, che siano di competenza riservata dell' autorità giudiziaria. Ma quando *prima* che sia approvato il regolamento insorgano fra privati questioni ed opposizioni sopra ragioni *di diritti civili* avanti il Tribunale, e con i quali possa aver referenza e relazione il regolamento, la Giunta Provinciale deve astenersi dal pronunziarsi sul regolamento medesimo.

62. Approvato che sia dalla Giunta Provinciale un regolamento Comunale, deve esser rimessa al Ministero competente per materia la deliberazione di approvazione, con una copia del regolamento approvato.

63. Ma secondo la giurisprudenza, la trasmissione al Ministero del regolamento approvato dalla Giunta Provinciale è una *formalità* che omessa o ritardata non sospende la *esecutorietà* del Regolamento medesimo, meno il caso eccezionale di una speciale ed espressa disposizione; imperocchè per regola generale se il Ministero ha facoltà di *annullare* i regolamenti Comunali che

riconosca essere contrari alle leggi, non v'è disposizione che in modo egualmente generale faccia derivare la esecutorietà de' regolamenti stessi *dal visto* ed approvazione del Ministero (1).

64. Il premesso principio stabilito dalla giurisprudenza sulla legge Comunale del 1865 è riprodotto coll'art. 80 del regolamento per l'esecuzione della nuova legge, il quale dispone che « i rego-
» lamenti Comunali relativi alle materie di cui all'art. 167 n. 4, 5,
» della legge, quando sono stati approvati dalla Giunta Provinciale
» *diventano esecutivi*, senza pregiudizio della facoltà attribuita al
» Ministero di annullarli in tutto od in parte. »

Art. 168 n. I della Legge.

L'introduzione dei pedaggi.

65. Le istruzioni e le norme con le quali la Giunta Provinciale deve procedere nell' esame per *approvare* o per *negare la sua approvazione*, ad una deliberazione Comunale *d'introduzione di pedaggi*, si compendiano nelle condizioni alle quali la legge sui lavori pubblici *(20 Marzo 1865 n. 2848, allegato F, art. 40)* subordina la facoltà ai Comuni di stabilire *tasse di pedaggio* sulle strade e ponti Comunali.

66. Quando adunque reputi che il *pedaggio* è introdotto per reintegrare una spesa per *apertura di nuove strade, o per opere di radicale sistemazione di strade imperfette*, e quando sia giustificato che quella spesa *per la sua gravità è incompatibile con le condizioni economiche del Comune*, la Giunta Provinciale non può negare la sua approvazione.

67. Peraltro la imposizione del *pedaggio* deve avere carattere di un provvedimento *temporario*, la cui *durata* è dalla precitata legge circoscritta a quel periodo di tempo sufficiente a compensare il Comune *della spesa* occorsa per la *costruzione*

(*) Corte Suprema Torino 22 Dec. 1871. Ann. Giur. Ital. VI, 156. — Corte Supr. Firenze 2 Maggio 1882. Foro It. VII, 325.

della nuova strada, o per i lavori di *radicale sistemazione,* senza valutare la spesa di *mantenimento.*

68. Conseguentemente è pure sottoposta all'esame ed approvazione della Giunta Provinciale la *durata del pedaggio e le relative tariffe,* e tanto che le une e l'altro sieno stabilite con la deliberazione d'introduzione del pedaggio, o con successiva e distinta deliberazione.

Art. 168 n. II della Legge.

Aumento d' imposta ove siavi reclamo dei contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune.

69. Per la letterale e chiara disposizione della legge, delle deliberazioni Comunali che *aumentano la sovraimposta,* la Giunta Provinciale può conoscerne soltanto in via di reclamo, ed a seconda che trovi o no giusto e fondato il reclamo stesso può e deve *concedere* o *negare* la sua *approvazione alla deliberazione.*

70. Con disposizioni e norme tassative, la legge regola il diritto di reclamo contro la deliberazione che aumenta l'imposta. Infatti il diritto di reclamare è attribuito soltanto ai *contribuenti* che o soli *od uniti paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune.*

71. Nessuna disposizione fa obbligatoria l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori del reclamo. Ma è insito l'obbligo nei reclamanti di dimostrare e provare che trovansi nelle condizioni prescritte e dalle quali deriva il diritto che intendono di esercitare. Trattandosi di condizioni di fatto che non hanno per loro natura una presunzione legale nè necessaria, i reclamanti debbono giustificare e provare :

— che sono contribuenti del Comune, e

— che insieme pagano il *ventesimo* delle contribuzioni dirette imposte al Comune.

72. Per l'esercizio del diritto di reclamo la legge non prescrive alcun termine, dichiarandolo *ammissibile* fino al giorno in cui la deliberazione Comunale diventa esecutoria. E siccome mancando il reclamo la deliberazione per la sua esecutorietà non ha bisogno dell'approvazione della Giunta Provinciale, il reclamo può essere efficacemente proposto e presentato fino a che la deliberazione stessa divenga esecutoria secondo il disposto dell'art. 164.

73. Quando poi il reclamo sia regolare ed ammissibile, la Giunta Provinciale, per far diritto sul medesimo, può esaminare le spese, la loro causale, e la misura delle spese stesse per le quali ed in conseguenza delle quali è stato deliberato l' aumento della imposta, e quando non le trovi giustificate, *sentito il Consiglio Comunale specifica le spese delle quali ricusi l' approvazione.*

74. L'obbligo fatto alla Giunta Provinciale di *sentire* il Consiglio Comunale è assoluto ed indeclinabile quando creda fondato il reclamo e *prima* di negare l'approvazione della deliberazione. Ma non è egualmente obbligatorio quando la Giunta Provinciale senza bisogno di veruna informazione ed istruttoria sia penetrata che il deliberato aumento d' imposta sia giustificato da spese ed occorrenze indeclinabili per il Comune.

Art. 173 della Legge.

Nessun Consiglio Comunale potrà intentare in giudizio una azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza avere ottenuta l' autorizzazione della Giunta Provinciale, nella cui giurisdizione è posto il Comuue.

75. Questa disposizione è informata dalla stessa ragione per la quale la legge assoggetta all' approvazione dell'autorità tutoria l'alienazione dei beni del Comune, ed altro qualunque atto che importi diminuzione di patrimonio Comunale ; imperocchè anche

da una lite da *intentarsi* o dall'*adesione* ad una domanda o pretesa giudiziale può derivare perdita o diminuzione di patrimonio. La disposizione stessa serve anche allo scopo di frenare la tendenza a liti pericolose, e prevenire i danni che potrebbero derivare da troppo facili adesioni ad altrui pretese contro il Comune.

76. La necessità dell' approvazione ricorre per *liti* ed *adesioni* interessanti il Comune tanto come attore che come convenuto, ma è tassativamente ristretta alle *liti* ed alle *adesioni* riflettenti beni *immobili* o *diritti immobiliari,* e tanto se riflettano la proprietà quanto il semplice possesso.

77. Dalla disposizione peraltro che assoggetta la deliberazione all' *approvazione,* non può inferirsene il diritto ed il dovere nella Giunta Provinciale di conoscere ed apprezzare a fondo le controversie. La ragione invece che informa la disposizione porta a ritenere che l'esercizio di quest'attribuzione di tutela dipenda necessariamente da un semplice apprezzamento discretivo di fatti, che sfugge al sindacato quando non sia dimostrata la evidente erroneità ed ingiustizia.

78. Praticamente la giurisprudenza ha ritenuto che la Giunta Provinciale legittima e sola tutrice del Comune, non fa ingiuria al Consiglio Comunale, nè abusa della propria autorità negando la sua approvazione:

— Quando *creda* azzardata la lite;

— Quando *ritenga* la lite manifestamente temeraria;

— Quando *creda* molto incerto l' esito;

— Quando *giudichi* molto meschino il merito dell' esito incerto di fronte alla certezza della spesa;

— Quando i punti della questione le *appariscano* non disputabili, e *reputi* che il sostenerli sarebbe atto di cattiva amministrazione.

Quando poi la Giunta Provinciale abbia puramente e senza restrizione approvata una deliberazione, con la quale il Consiglio Comunale abbia proposto intentare una lite, l'approvazione s'intende estesa anche per il giudizio di appello in caso di succombenza del Comune in primo grado.

80. Ma questo principio non vale per il ricorso in Cassazione, che essendo un rimedio straordinario, occorre che sia dal Consiglio Comunale deliberato, ed è la relativa deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta Provinciale.

81. In tema di *adesione* ad una *domanda* giudiziale diretta contro il Comune, la giurisprudenza tanto giudiziaria che amministrativa ha proceduto concorde sulla necessità dell'approvazione della Giunta Provinciale.

82. Ma quando trattisi di aderire e non impugnare una sentenza di primo grado *contraria* al Comune non è concorde la giurisprudenza amministrativa con la giudiziaria; e la scissura si estende anche sul punto di determinare se la Giunta Provinciale ha competenza di ordinare *una lite* o *l'appello* che il Consiglio Comunale abbia deliberato di non *intentare* o di non *interporre.*

83. Il Consiglio di Stato si è mantenuto costante (*) nel principio secondo il quale dal momento che tra le obbligazioni del Consiglio Comunale vi è pur quella di tutelare i diritti del Comune, per stretta analogia con i casi previsti dall' artic. 170 ne consegue che quando il Consiglio *non voglia promuovere* un giudizio, *o non voglia contestare,* la Giunta Provinciale ove col suo discrezionale apprezzamento lo creda utile alla tutela ed integrità dei diritti Comunali, può d' uffizio ordinare l' *iniziamento* o la *contestazione*, e sostituendosi al Consiglio Comunale può autorizzare il Sindaco a sostenere in giudizio le ragioni, i diritti e l'interesse del Comune; ed in questo principio si unì al Consiglio di Stato la Corte Suprema di Torino con decisione del 25 Febbraio 1870 *(La Legge X, 85).*

84. Ma nella giurisprudenza giudiziaria, cui ha concorso la stessa Corte Suprema di Torino, ha invece prevalso il principio che la Giunta Provinciale non può obbligare d'ufficio un Comune

---

(*) Par. 21 Marzo 1875, 22 Febbraio 1878, 13 Gennaio, 19 Ottobre, 11 Novembre 1882, 6 Aprile 1883. La Legge XV, 318, XXII, II, 746, XXIII, I, 143. Man. Ann. An. 1883, p. 43. Foro Ital. VIII, 151.

a sostenere una lite, sebbene relativa a diritti immobiliari, e che quindi eccede i propri poteri obbligando il Comune *ex officio* a promuovere liti che esso non intenda sostenere, e sostituendosi addirittura al Consiglio Comunale, autorizzare il Sindaco a promuoverle a dispetto del Consiglio stesso (*). Distinguendo poi l' *adesioue volontaria* ad una domanda, dall'*astensione* dall' *impugnare* una sentenza contraria al Comune, la giurisprudenza giudiziaria ha ritenuto che la sentenza sebbene appellabile ha sempre la presunzione del vero e del giusto, e che non v' ha legge nè ragione che sottoponga il Comune ad un potere tanto assoluto ed imperativo da essere obbligato ad interporre appello da una sentenza che ritenga giusta, quando sottoponendo la propria deliberazione alla Giunta Provinciale, questa negasse la sua approvazione.

ARTICOLO SECONDO

Provvedimenti d'uffizio.

---

§ I.

Spese obbligatorie — Stanziamento in bilancio.

85. Per l' art. 170 della legge Comunale e Provinciale *spetta* alla Giunta Provinciale *udito il Consiglio Comunale di fare d' uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.*

(*) Cor. App. Bologna 14 Luglio 1866. Cor. App. Napoli 28 Febbraio 1877. Cor. Supr. Torino 18 Marzo 1881, 24 Gennaio 1882, 11 Luglio 1887. La Legge VI, 308, XVII, 336, XXI, II, 116, XXII, I, 47. Foro Italiano, XII, I, 1139.

86. La disposizione ha la sua proporzionata ragione nella necessità di provvedere a che gli obblighi passivi del Comune vengano osservati e soddisfatti. Ma la disposizione stessa non cessa di essere una limitazione alla libertà amministrativa del Consiglio. Ed è certamente in questa considerazione che l'esercizio della competenza facoltativa attribuita alla Giunta Provinciale, la legge subordina a due condizioni tassative, e cioè:

1. che il Consiglio rifiuti od ometta di fare in bilancio gli stanziamenti;

2. che gli stanziamenti rifiutati od omessi dal Consiglio si riferiscano a spese *obbligatorie*.

87. La prima condizione è necessariamente implicita nell'obbligo fatto alla Giunta Provinciale di *sentire il Consiglio* prima di procedere allo stanziamento d'ufficio. Lo scopo di questa pratica altro non può essere che quello o di eccitare il Consiglio a riparare all'omissione se è involontaria, o di constatare in modo espresso il *rifiuto* da parte del Consiglio, e di metterlo in grado di addurre le ragioni del proprio rifiuto.

88. Quindi la preventiva interpellanza è una formalità la cui omissione porterebbe la nullità nel provvedimento d'ufficio. E la formalità stessa deve essere adempiuta con invito diretto ed esplicito al Consiglio Comunale, nè può restar supplita con equipollenti o fatti indiretti, come da un invito fatto al Sindaco tuttochè susseguito da risposta del Sindaco stesso. La interpellanza od invito in modo indiretto può essere solo efficace a soddisfare alla prescrizione della legge, quando sia seguita da risposta formale deliberata dal Consiglio Comunale.

89. La Giunta Provinciale ha diritto e competenza di esaminare ed apprezzare le ragioni che vengano opposte dal Consiglio a giustificazione del proprio rifiuto e di secondarle ove le trovi fondate; ma ove non le creda tali non ha obbligo di discuterle e di confutarle.

90. Soddisfatta la prima condizione, la Giunta Provinciale può senz'altro procedere allo stanziamento ex officio in bilancio delle

spese, ma tassativamente *obbligatorie,* e con una limitazione discretiva derivante dalla distinzione che ricorre nelle spese stesse.

91. Infatti possono esservi spese *obbligatorie* per somma fissa e determinata, e spese *obbligatorie* ma soltanto in genere, e non tali per la misura e quantità. Per le prime la Giunta Provinciale può provvedere allo stanziamento d'ufficio tanto in caso di rifiuto assoluto da parte del Consiglio, quanto nel caso in cui il Consiglio vi abbia provveduto in parte soltanto, e si rifiuti di provvedere al supplemento. Per le altre invece la Giunta Provinciale può provvedere soltanto in caso di rifiuto assoluto, ma non per *ridurre* nè *aumentare* lo stanziamento fatto e deliberato dal Consiglio, e mediante il quale il Consiglio stesso abbia creduto e creda incensurabilmente di poter supplire con la somma stanziata all' occorrenza obbligatoria soltanto in genere.

92. Trattandosi poi di spesa per il pagamento di un debito del Comune, per autorizzare lo stanziamento *d' ufficio*, non basta la certezza del debito in genere, quando non sia liquido in specie, e quando incerta e contestata sia dal Comune la esigibilità, e sia stato negato il pagamento. In questo caso lo stanziamento *d' ufficio* può tutto al più esser fatto in modo meramente amministrativo, e non agli effetti del libero pagamento, onde non pregiudicare le ragioni opposte dalla rappresentanza legittima del Comune contro la liquidità ed esigibilità del debito.

93. Lo stanziamento fatto d' uffizio dalla Giunta Provinciale, ha il suo effetto naturalmente limitato all' esercizio del bilancio in cui è fatto, e se il Comune può far valere le sue ragioni nei riguardi dei successivi esercizi, per l' esercizio in corso non può ricusarsi di dare esecuzione allo stanziamento stesso.

94. In coerenza di questo principio, perchè il provvedimento *d' ufficio* non resti illusorio e senza pratico effetto, ove il Consiglio non provveda al modo ed ai mezzi corrispondenti al fatto stanziamento, la Giunta Provinciale ha per l' art. 171 la facoltà e competenza indiscutibile di provvedere essa ai mezzi necessari per il pagamento della *spesa obbligatoria* stanziata d' uffizio, o

mediante riduzione delle spese facoltative allogate in bilancio, o con aumento d' imposte e della sovraimposta, quando lo consenta il limite stabilito dalla legge.

§ II.

Spedizione di mandati — Esecuzione di deliberazioni — Compimento di operazioni obbligatorie.

95. Dopo avere coll' art. 170 preveduto e regolato il caso in cui il Consiglio Comunale ometta o rifiuti di fare in bilancio lo stanziamento di *spese obbligatorie*, coll' art. 171 la legge prevede e regola due casi più complessi, e cioè :

1. che la Giunta Municipale *non spedisca i mandati*, o non dia *esecuzione* alle *deliberazioni approvate*;

2. che il Consiglio Comunale o la stessa Giunta Municipale *non compiano le operazioni fatte obbligatorie* dalla legge.

96. In entrambi la legge attribuisce alla Giunta Provinciale la competenza di provvedere, e tale attribuzione si risolve nella facoltà di sostituirsi alla Giunta Municipale ed al Consiglio Comunale :

— per la spedizione dei mandati ;

— per l' esecuzione delle deliberazioni approvate ;

— per il compimento delle operazioni che sono per legge obbligatorie.

97. La facoltà quindi e la competenza è unicamente e tassativamente *esecutiva*, e non può essere legittimamente esercitata che nel solo caso in cui la resistenza e negligenza del Consiglio e della Giunta Comunale si verifichi per *operazioni obbligatoriamente* imposte dalla legge con prescrizione di termine per la esecuzione, e quando dall' indugio ne derivi o possa derivare danno o pregiudizio al servizio ed all' interesse pubblico.

98. Inoltre l' art. 171 non riproduce l' ingiunzione fatta dall' art. 170 alla Giunta Provinciale di *sentire il Consiglio Co-*

munale prima di provvedere d' ufficio. Ma se per i casi regolati coll' art. 171 non può ritenersi per la Giunta Provinciale *obbligo assoluto* il preventivo invito al Consiglio ed alla Giunta, ricorrono certamente le stesse ragioni di quell' obbligo (n. 87, 88), per dover ritenere conveniente, ed anche necessaria, quella preventiva pratica.

99. Infatti astraendo dalla stretta analogia fra i due articoli 170, 171 deve necessariamente ritenersi che il Consiglio o la Giunta Comunale siansi resi mancanti ai doveri loro indicati coll' art. 171:

— o per semplice negligenza e trascuratezza;

— o per speciali e determinate ragioni.

100. Prima adunque che la Giunta Proviuciale si sostituisca al Consiglio ed alla Giunta Comunale nella *esecuzione* de' loro doveri, e prima di provvedere d' ufficio, la interpellanza od invito di che nell' art. 170,

— nel primo capo è *conveniente* ed *opportuno mezzo* di richiamare il Consiglio e la Giunta all' adempimento semplicemente trascurato de' propri doveri, rendendo così inutile un provvedimento straordinario ed eccezionale;

— nel secondo, di conoscere se ai propri provvedimenti d'ufficio si oppongano od ostino ragioni che potrebbero invalidarli e renderli nulli.

101. Secondo i principii ritenuti dalla Giurisprudenza amministrativa nell' interpretazione dell' art. 142 della legge del 1865, riprodotto nell' art. 171 della riforma, la Giunta Provinciale può sostituirsi al Consiglio ed alla Giunta Comunale.

a — Per la *spedizione dei mandati* quando in bilancio oltre la spesa vi sia lo stanziamento corrispondente dei respettivi fondi. In caso diverso la Giunta Provinciale deve provvedere allo stanziamento dei fondi, e rinviare alla Giunta Comunale per la spedizione del mandato. Quando poi trattisi di un debito del Comune contestato per ragioni di merito e di diritto civile, la Giunta Provinciale non può d' ufficio spedire il mandato, ancorchè nel bilancio sia stanziato il fondo correspettivo;

b — Per la *esecuzione delle deliberazioni*, quando siano non solo approvate dalla stessa Giunta Provinciale, quale autorità tutoria, ma ben anche che non ne sia stata sospesa la esecuzione, e ne sia stata riconosciuta la legalità ai termini degli art. 161 a 164;

c — Per le *operazioni fatte obbligatorie* al Consiglio ed alla Giunta Comunale *dalla legge*, e non per quelle all' uno od all' altra delegate e commesse d' uffizio dalle superiori autorità.

102. Fra le *operazioni per legge obbligatorie* per il Consiglio e la Giunta Comunale, per il compimento delle quali può sostituirsi la Giunta Provinciale e provvedere d' uffizio, è stato ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa che rientra pure la *revisione delle liste elettorali*, e la formazione del bilancio comunale.

§ III.

Provvedimenti patrimoniali — Ordini d' uffizio.

103. La Giunta Provinciale, per l'articolo 142 della riforma Comunale e Provinciale, ha la competenza ed autorità facoltativa di dichiarare *obbligatoria*, e come tale di ordinare, l'*alienazione dei beni incolti* di proprietà del Comune, *sentito* il Consiglio Comunale.

104. Il Consiglio di Stato considerando che l'art. 142 della riforma è la riproduzione dell' artic. 113 della precedente legge del 1865 ha ritenuto (*), che deve intendersi la relativa disposizione coordinata con quelle della legge speciale del 4 Luglio 1874 n. 2011 e dell'altra legge dell'11 Aprile 1886 n. 3794, concernenti l'applicazione delle facoltà concesse dall'autorità tutoria nella materia di *beni incolti*, e che per conseguenza le predette due leggi speciali conservano la loro forza derogatoria alla legge generale sulla materia.

(*) Parere 30 Marzo 1889. Sez. unite. Foro It. XIV, 3, 64.

105. Per la citata legge del 1874 e relativo regolamento del 20 Decembre 1874 n. 2325 l'elenco dei *beni incolti*, soggetti alle prescrizioni della legge, è *formato* dal Comitato forestale della Provincia, ed in sua mancanza da una *commissione speciale*. Per la formazione di quell' elenco deve essere sentito il Consiglio Comunale, ed in caso di dissenso decide il Ministero di Agricoltura e Commercio sentito il Consiglio di Stato.

106. I *beni*, con le premesse formalità, dichiarati *incolti* per disposizione precettiva della legge 4 Luglio 1874:

— *Debbono* entro cinque anni *essere* ridotti a coltura ; ed in quanto cadano sotto la disposizione della legge forestale *debbono essere* ridotti a coltura boschiva ;

— Decorso il termine di cinque anni *debbono* essere alienati, o *debbono* esser dati in enfiteusi, coll'obbligo del rimboscamento per quelli soggetti alla legge forestale.

107. Dunque la Giunta Provinciale in materia di *beni incolti* non ha una competenza facoltativa in modo assoluto ed incondizionato, ma soltanto *può fare obbligatoria l'alienazione*, quando il Consiglio Comunale non voglia *ridurli a coltura*, nè *darli in enfiteusi*. Di quì la ragione dell'obbligo fatto alla Giunta Provinciale di *sentire il Consiglio Comunale* prima di esercitare quella sua competenza.

108. Il Consiglio Comunale ha diritto di *esser sentito*, ha l'obbligo di rispondere ed ha facoltà della proposta fra i tre modi con i quali la legge vuole che sia provveduto ai *beni incolti* e cioè o con la riduzione a coltura, o coll'alienazione, o con la costituzione enfiteutica.

109. Siccome peraltro la relativa deliberazione del Consiglio Comunale, riflettente il patrimonio immobiliare del Comune, è soggetta all' approvazione della Giunta Provinciale quale autorità tutoria, la Giunta stessa ha competenza di esaminare le proposte del Consiglio, ma unicamente e restrittivamente per dichiarare *obbligatoria l'alienazione*, quando nei riguardi dell'utilità e dell'interesse dell'amministrazione Comunale, ritenga e giudichi pre-

feribile l'alienazione alla riduzione a coltura a spese dirette del Comune, ed alla costituzione enfiteutica.

110. Il termine di *cinque anni* stabilito dalla legge del 1874 per i beni incolti di nuovo acquisto posteriore alla legge Comunale e Provinciale 1889, decorre dal giorno in cui i beni sono divenuti proprietà patrimoniali del Comune. Ed in ogni caso il termine stesso *per i beni e terreni a pascolo naturale* può essere prorogato sopra domanda del Consiglio dal Ministro d'Agricoltura e Commercio quando la proroga sia utile.

ARTICOLO TERZO.

Azione popolare — Conflitto fra frazioni di Comune.

111. Con attribuzioni diverse alla Giunta Provinciale commesse coll'art. 114 la legge prevede e regola due diversi casi, e cioè:

I. Che un contribuente intenda di far valere a proprio rischio e pericolo azioni che spettino al Comune o ad una frazione di Comune;

II. Che una frazione di Comune abbia da far valere un'azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune stesso.

112. Nel primo caso l'esercizio dell'azione popolare è dalla legge subordinato all'autorizzazione della Giunta Provinciale.

113. Nel secondo è dalla legge commessa alla Giunta Provinciale l'attribuzione di nominare, sopra istanza, una commissione di tre o cinque elettori, per rappresentare la frazione che vuole agire contro il Comune di cui fa parte, o contro altra frazione del Comune medesimo.

114. Subordinando l'esercizio dell'azione popolare all'autorizzazione della Giunta Provinciale, la legge è mossa manifestamente dal concetto d'impedire che un tale diritto introdotto nell'interesse e per maggior garanzia del Comune, degeneri in spi-

rito di litigio, e si faccia servire a particolari vedute, ed a sfogo di personali propositi.

115. Per ottenere l'autorizzazione, chi la domanda deve primieramente provare di *essere contribuente* del Comune, nell' interesse del quale intende agire; deve specificare l' interesse ed i diritti del Comune che intende coll'azione popolare di far valere; e l'azione deve esser diretta avanti la giudiziaria autorità per diritti civili che si credano spettare al Comune.

116. La Giunta Provinciale per accordare la sua autorizzazione non deve limitarsi ad esaminare se la relativa domanda presenti tutte le condizioni necessarie per richiederla, *ma prima di pronunziarsi* **deve** *sentire il Consiglio Comunale.*

117. In questa ingiunzione è implicita l'autorità e competenza della Giunta per l'esame ed apprezzamento delle ragioni e considerazioni che il Consiglio creda di fare e dedurre *pro* o *contra* l'azione che il contribuente si propone di far valere nell'interesse del Comune. E quando per quell'esame ed apprezzamento la Giunta acquisti la convinzione *che manchi l'interesse* reale del Comune, procede rettamente negando la sua autorizzazione.

118. Quando peraltro nell' azione che il contribuente vuole spiegare, l'interesse del Comune *non manchi,* sarebbe poco giustificato il diniego dell' autorizzazione da parte della Giunta Provinciale basato sul semplice apprezzamento giuridico *delle ragioni* su cui il contribuente creda fondare la propria azione, imperocchè il giudizio essendo a tutto suo *rischio e pericolo,* la maggiore o minore probabilità dell'esito non può essere ragione per non autorizzarne l'esperimento di fronte all'*interesse*, sia pure eventuale, per il Comune e senza pericolo di alcun danno per esso.

Nell' altro caso poi previsto coll' articolo 114, che cioè una frazione di Comune abbia da far valere un'azione contro il Comune stesso o contro altra frazione, la legge dispone che deve essere costituita una *commissione* per la rappresentanza legittima della frazione che intende e vuole agire giudizialmente. E prescrive :

— che la nomina della speciale Commissione deve esser domandata da un *decimo almeno degli* **elettori** *spettanti a quella frazione.*

— che per rappresentare la frazione la Giunta Provinciale **può nominare** *una commissione di tre o cinque* **elettori.**

119. Ben si comprende che la domanda per la nomina della Commissione deve portare la giustificazione che i sottoscrittori rappresentano il *decimo almeno degli elettori della frazione*, e deve esplicare lo scopo dell'azione e, sia pure in modo sommario, anche i fatti che costituiscono il fondamento dell'azione medesima.

120. Per questo secondo caso la legge non ripete l'*obbligo* fatto nel primo alla Giunta Provinciale, di *sentire il Consiglio Comunale* **prima** di emettere il proprio provvedimento; ma ciò che non è un obbligo, è certamente per la Giunta una facoltà, il cui esercizio ha pure una ragione di necessità.

121. Infatti con la parola **potrà nominare,** la legge non limita la facoltà della Giunta al solo numero dei componenti la Commissione, ma la estende alla *nomina.* Quindi la Giunta avendo facoltà di secondare o no la domanda, e di nominare o no la commissione, non può mettersi in dubbio la facoltà pure di adibire fra gli altri mezzi che creda necessari per la propria istruzione, anche quello di *sentire* il Consiglio Comunale.

122. Inoltre lo scopo che la legge si è proposto attribuendo alla Giunta Provinciale la competenza facoltativa di nominare la commissione, e di costituire la *rappresentanza legittima* della frazione che si propone di agire giudizialmente, è quello di frenare lo spirito di litigio fra frazione e frazione, e fra una frazione e l' intiero Comune. E questo scopo verrebbe a mancare togliendo al Comune od alla frazione il diritto ed il modo di contraporre le proprie ragioni a quelle della frazione che si propone di agire giudizialmente, e senza la competenza della Giunta Provinciale, autorità tutrice dell' intiero Comune e di tutte le sue frazioni, di esaminare le ragioni delle opposte parti interessate, *prima* di autorizzare il ricorso avanti il Tribunale.

ARTICOLO QUARTO.

Ricorsi alla Giunta Provinciale.

123. Sono suscettibili di ricorso alla Giunta Provinciale:

I. Le deliberazioni dei Consigli Comunali relative:

a — Alle istituzioni fatte *a pro* della generalità degli abitanti del Comune e delle sue frazioni;

b — Agli interessi dei parrocchiani;

c — Alla revisione dei conti delle opere di carità e beneficenza, delle chiese parrocchiali, e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune;

d — A spese di costruzioni poste a carico del Comune;

e — » in materia spedalità;

f — » in materia fiere e mercati;

g — A destinazione, dispensa, licenziamento, sospensione e punizioni disciplinari degli impiegati Comunali.

II. Le deliberazioni della Giunta Comunale relative alla coltivazione a riso.

III. I provvedimenti del Sindaco in materia di edilità, polizia locale, igiene pubblica, igiene dell' abitato.

IV. I provvedimenti pure del Sindaco per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici.

V. Le deliberazioni e provvedimenti in materia Consorzi.

124. Ma i ricorsi contro le deliberazioni ed i provvedimenti riflettenti le materie sommariamente indicate al precedente numero 123, I a V, essendo ammissibili avanti la Giunta Provinciale in *sede contenziosa*, li vedremo e li esamineremo nella **Quinta Parte**, riservata per il commento all' intiera legge sull' **Ordinamento della Giustizia Amministrativa.**

125. In sede semplicemente amministrativa è ammesso il ricorso alla Giunta Provinciale contro le deliberazioni del Consiglio Comunale in materia di conto del Tesoriere od Esattore del Co-

mune, e dalla decisione della Giunta è ammissibile il ricorso alla Corte dei Conti.

126. Il procedimento in questa materia avanti la Giunta Provinciale, non è subordinato alle forme proprie del procedimento contenzioso, imperocchè essa non emette una vera e propria decisione, ma un provvedimento meramente amministrativo che apre l' adito al ricorso in via contenziosa avanti la Corte dei Conti.

127. Parimente in vìa amministrativa è ammissibile avanti la Giunta Provinciale, il ricorso contro *il rifiuto opposto dal Sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi* (art. 134).

128. Per l' ammissibilità del ricorso, la legge non fa distinzione fra certificati ed attestati di competenza del Sindaco come capo dell' amministrazione Comunale, o come ufficiale governativo.

Limita unicamente l' ammissibilità del ricorso per il *rifiuto a rilasciare certificati ed attestati* **di cui abbia per legge l' obbligo**, *e per gli errori contenuti* in quelli rilasciati.

129. In caso di constato e non giustificato *rifiuto* la Giunta Provinciale ordina al Sindaco il *rilascio* del certificato rifiutato; ed in caso di provati errori ne ordina la correzione anche sopra formula speciale, ma non può sostituirsi al Sindaco in quell' attribuzione, perchè ad esso o suo delegato esclusivamente assegnata dalla legge.

130. La persistenza del rifiuto da parte del Sindaco agli ordini della Giunta Provinciale può dar luogo al provvedimento contro di esso, di che all' art. 125 quarto capoverso.

CAPITOLO SECONDO.

Amministrazione Provinciale.

---

§ I.

Attribuzioni tutorie.

131. La legge coll' art. 223 dichiara soggette all' approvazione della Giunta Provinciale le deliberazioni del Consiglio Provinciale riflettenti determinate materie, per la stessa ragione e con lo stesso scopo della sottoposizione a questa stessa formalità delle deliberazioni del Consiglio Comunale, di contenere cioè anche i funzionari amministrativi della Provincia, all' osservanza delle regole di buona amministrazione, di frenare la loro azione nei pubblici servizi ed impedire che abusino dei poteri ad essi dalla legge affidati.

132. Dalle deliberazioni soggette all' approvazione la legge col predetto articolo 223 ne fa una enunciazione tassativa in ragione di *materia,* ma mediante richiamo dei precedenti articoli 142, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, i quali in modo parimente tassativo determinano le deliberazioni del Consiglio Comunale, che per ragione di materia sono soggette all' approvazione.

133. Quindi per non fare una ripetizione per ciascuno degli articoli di legge richiamati nei riguardi dell' amministrazione Provinciale, rinviamo all' esame che ne abbiamo fatto in riguardo dell' amministrazione Comunale, e cioè :

—	per l' articolo	142		ai numeri	103	seg.
—	» »	166	I.	»	16	»
—	» »	»	II.	»	32	»
—	» »	»	III.	»	34	»
—	» »	167	I.	»	36	»
—	» »	»	II.	»	43	»

—	per	l' articolo	167	III.	ai numeri	49	seg.
—	»	»	»	IV.	»	53	»
—	»	»	»	V.	»	55	»
—	»	»	168	I.	»	65	»
—	»	»	»	II.	»	69	»
—	»	»	169		»	74	»
—	»	»	170		»	85	»
—	»	»	171		»	95	»
—	»	»	173		»	75	»

134. Sono inoltre dichiarate coll' art. 223 soggette all' approvazione le deliberazioni del Consiglio Provinciale che siano *relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della Provincia.* E non limitando la formalità al caso di *creazione di stabilimenti* a carico *esclusivo e per intiero* della Provincia, ricorre la necessità della formalità stessa anche per il caso di semplice *concorso parziale* della Provincia nella relativa spesa.

135. La competenza tutoria della Giunta Provinciale sull' amministrazione della Provincia è regolata e moderata nel suo esercizio con gli stessi principii e con le norme stesse che regolano e moderano quella nei riguardi dell' amministrazione Comunale.

§ II.

Ricorsi alla Giunta Provinciale.

136. E ammissibile il ricorso avanti la Giunta Provinciale contro le deliberazioni e provvedimenti del Consiglio della Provincia, che siano relativi e riflettano:

a — La esecuzione di spese attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico della Provincia;

b — Le spese di spedalità.

137. Ma il ricorso per quelle due speciali materie essendo ammissibile avanti la Giunta Provinciale *in sede contenziosa*, ricorre l' avvertenza fatta superiormente al n. 124.

PARTE QUARTA.

Amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza — Generalità.

(Legge 17 Luglio 1890 n. 6972).

Art. 34. — *Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di Carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.*

Art. 35. — *Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della Giunta Provinciale amministrativa.*

Art. 43. — *Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della Giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell' interno, d' accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell' articolo precedente.*

Anche di queste attribuzioni il ministro dell' interno può far delegazione ai prefetti.

---

1. Sono sottoposte alla tutela della Giunta Provinciale le istituzioni pubbliche di beneficenza *in generale*, amministrate o dalle Congregazioni di Carità, o dai diversi corpi morali, consigli, direzioni ed altre rappresentanze speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti e regolamenti approvati.

2. Dal premesso principio generale la legge (art. 43) eccettua soltanto le istituzioni pubbliche che sieno mantenute col concorso dello Stato, in riguardo alle quali le attribuzioni proprie della Giunta Provinciale, sono esercitate dal Ministro dell' interno, che può delegarle al Prefetto.

3. Oltre alle attribuzioni di *tutela* sono commesse alla Giunta Provinciale attribuzioni *giurisdizionali* amministrative, e *consultive.*

CAPITOLO PRIMO.

Attribuzioni di tutela — Competenze — Generalità.

4. La Giunta Provinciale esplica l' azione tutoria:

I. Coll' esame ed approvazione degli atti, provvedimenti e deliberazioni, riflettenti ed interessanti le rendite patrimoniali ed il patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

II. Con provvedimenti d' uffizio;

III. Con speciali autorizzazioni.

5. Sebbene la legge (art. 35) dichiari le istituzioni pubbliche sotto la *tutela* della Giunta Provinciale amministrativa, le attribuzioni ad essa assegnate non sono propriamente di *tutela*, molto diversi essendo i rapporti che per il Codice Civile intercedono fra il tutore ed il minore, imperocchè a differenza del tutore che amministra i beni del minore, la Giunta Provinciale non ha l' amministrazione del patrimonio delle Opere pie, ma soltanto invigila sugli atti di amministrazione; e la sua ingerenza e le sue competenze sono dirette unicamente ed essenzialmente a frenare l' azione degli amministratori, per assicurare che si conformino alle regole di buona amministrazione, per contenerli nei limiti dei propri poteri, e per impedire gli abusi e gli arbitri.

6. Quindi la competenza tutoria della Giunta Provinciale essendo limitata e ristretta ad esaminare gli atti, e provvedimenti e le deliberazioni unicamente nel loro merito, non può estendersi

a conoscerne la *legalità* riservata esclusivamente all' autorità politica (art. 52). Non può *annullare* un atto, provvedimento o deliberazione, può soltanto approvarlo o negare la sua approvazione, a seconda che col suo potere discretivo riconosca o no l' interesse, la utilità e convenienza per il patrimonio, e per l' amministrazione della pubblica istituzione.

7. Inoltre onde non alterare l' ordine delle competenze ed attribuzioni amministrative stabilito dalla legge, quando la Giunta Provinciale creda, e si determini a negare la sua approvazione, non può sostituirsi, meno esplicita disposizione in contrario, alla libera attività delle rappresentanze amministrative, e sostituire un provvedimento proprio a quello non approvato.

8. Prima di deliberare sull' atto, provvedimento o deliberazione sottoposta al suo esame, la Giunta Provinciale ha facoltà (art. 40) di ordinare a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche e perizie che creda necessarie a formare il proprio convincimento sulla opportunità e convenienza di accordare o negare la sua approvazione.

9. Tuttochè non riprodotta nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la disposizione dell' art. 149 della legge Comunale e Provinciale, si presenta di manifesta utilità e convenienza la pratica facoltativa da parte della Giunta Provinciale, *prima* di deliberare il diniego d' approvazione, di comunicare i *motivi* alla rappresentanza amministrativa, da cui emana l' atto o provvedimento o la deliberazione, onde metterla in grado o di modificare il proprio provvedimento, o di meglio giustificarlo con speciali ragioni che possono anche servire a migliore istruzione per la Giunta Provinciale, ed indurla a modificare la propria contraria impressione.

10. Le deliberazioni della Giunta Provinciale riflettenti gli atti e provvedimenti e le deliberazioni sottoposte al suo esame, ed alla sua approvazione, debbono esser motivate, all' oggetto di render possibile l' esercizio del diritto di ricorso contro le medesime, e per disposizione dell' art. 41 debbono essere per *som-*

mario pubblicate nel bollettino della Prefettura. (**Riunione — Legalità delle sedute — Validità delle deliberazioni** — *Vedi* — **Parte prima** *§ VIII, IX, n. 39 a 44*).

11. L'art. 16 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza estende a coloro che fanno parte dell'ufficio della Giunta Provinciale, il divieto prescritto dall'art. 15 *di concorrere direttamente nè indirettamente, o per interposta persona a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione, e di appalto con le Congregazioni di Carità o con l'istituzione pubblica di beneficenza*, sottoposta alla tutela della stessa Giunta, *salvo che si tratti di locazioni, ovvero di compra e vendita ai pubblici incanti*, e che con deliberazione motivata della Giunta stessa, sia stato ammesso a concorrervi.

ARTICOLO I.

Atti, provvedimenti, deliberazioni sottoposte all' approvazione.

(Legge 17 Luglio 1890 n. 6972)

Art. 5. — *La Congregazione di Carità è composta di un Presidente e di quattro membri nei Comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei Comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.*

Per deliberazione della Congregazione di Carità, approvata dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della Congregazione stessa, avuto riguardo all' indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.

Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all' indole dell' istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un' opera pia, amministrata dalla Congregazione di Carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall' atto di fondazione.

Art. 23. — *Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell' istituto di beneficenza coll' approvazione della Giunta Provinciale amministrativa.*

Ai depositi nelle Casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli articoli 4 e 6 della legge del 27 Maggio 1875 n. 2779 (serie 3ª).

Art. 28. — *Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.*

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta Provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l' autorizzazione della Giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Art. 36. — *Sono soggetti all' approvazione della Giunta Provinciale amministrativa:*

a) *i bilanci preventivi;*

b) *il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;*

c) *i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l' accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 Giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;*

d) *le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;*

e) *le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio ;*

f) *le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione, e le liquidazioni delle pensioni ;*

g) *le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri ;*

h) *le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatorii in caso di urgenza, e salvo in questi casi l' obbligo di chiedere immediatamente l' approvazione.*

Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a L. 5000, l' autorizzazione preveduta dalla legge 5 Giugno 1850 è di competenza del Prefetto.

---

12. L' obbligo di sottoporre all' approvazione della Giunta Provinciale i propri atti, provvedimenti o deliberazioni è soggettivamente *generale* per tutte le rappresentanze amministrative delle istituzioni pubbliche di beneficenza senza eccezioni per quelle rette per gli speciali statuti da un singolo amministratore o rappresentante. È per altro oggettivamente ristretto per gli atti, provvedimenti e deliberazioni che a seconda delle materie sono dagli articoli 5, 23, 36 tassativamente determinate e dichiarate soggette a quelle formalità.

Art. 5.

13. È sottoposta all'approvazione della Giunta Provinciale la deliberazione con la quale la Congregazione di Carità si aggreghi o il *benefattore* che abbia fatto ad essa un atto di liberalità, od il *fondatore* di una istituzione amministrata dalla Congregazione stessa, od altra persona a tale effetto designata dal *benefattore* o dal *fondatore*.

14. La formalità dell' approvazione ha lo scopo di assicurare che la costituzione normale della Congregazione di Carità, non venga alterata se non nel concorso delle condizioni eccezionali prescritte dalla legge. Quindi la Giunta Provinciale non può negare la sua approvazione:

— Quando l'aggregazione deliberata dalla Congregazione sia giustificata dalla *rilevanza* della liberalità o del patrimonio della istituita Opera pia;

— Quando la persona aggregata sia il benefattore, od il fondatore, o la persona designata dall'uno o dall'altro;

— Quando l' aggregazione sia fatta per gli effetti e nei riguardi restrittivi alla gestione della *liberalità* o *della nuova istituzione;*

— Quando finalmente la deliberazione della Congregazione di Carità sia già stata approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 23.

15. Le rappresentanze amministrative delle istituzioni pubbliche di beneficenza, hanno l' obbligo di *depositare le somme eccedenti ai bisogni ordinari, presso le casse postali di risparmio.* Possono eseguire il deposito presso altro Istituto di credito o di risparmio; ma in questo caso la *deliberazione è soggetta all'approvazione.*

16. La Giunta Provinciale ha competenza di non approvare il deposito presso l'*Istituto di credito o di risparmio* designato dalla rappresentanza amministrativa, quando creda e giudichi che non offra le garanzie della *cassa postale,* ma non può alla rappresentanza stessa imporre il deposito in un Istituto di credito diverso.

Art. 28.

17. Trattandosi poi di somme rinvestite in titoli del debito pubblico dello Stato, od in altri titoli emessi o garantiti dallo

Stato, ma al *portatore*, debbono essere per prescrizione di legge *depositati*. E se, come e dove deve esserne fatto il deposito, lo conosce e lo determina la Giunta Provinciale *caso per caso.*

Art. 36.

18. Degli atti, provvedimenti e delle deliberazioni dichiarati coll'art. 36 soggetti all'approvazione della Giunta Provinciale, ne sono formate *otto* categorie distinte, per ragione di materia, con le lettere **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, **f**, **g**.

a

Bilanci preventivi.

19. Il bilancio preventivo avendo per scopo e fine di determinare i limiti della gestione finanziaria nel corso dell' intiero esercizio annuale, è per la Giunta Provinciale il mezzo il più direttamente efficace per contenere le spese d' amministrazione negli estremi della stretta necessità, e prevenire gli abusi e gli arbitri nella erogazione delle rendite a danno e pregiudizio della pubblica carità e beneficenza.

20. Dallo scopo per il quale la legge sottopone all'approvazione il bilancio preventivo, ben si comprende che l'esame della Giunta Provinciale deve principalmente esser diretto *sulle spese e sugli oneri passivi,* denegando la sua approvazione:

— per quelle spese di amministrazione e di personale, o che non ne sia previamente riconosciuta ed ammessa la necessità, o nella parte eccedente i limiti precedentemente determinati;

— per quelle spese ed occorrenze passive che per qualsiasi titolo abbiano carattere *facoltativo* di volontarie prestazioni ed elargizioni a scopo estraneo a pubblica beneficenza.

21. È poi principio generale ed assoluto che qualunque titolo di spesa o di aggravio che non costituisca per le istituzioni pubbliche di beneficenza un onere ed un debito legittimo, non può

esser considerato tale e mantenuto nel bilancio preventivo, per il solo fatto della sua precedente soddisfazione continuata sia pure per molti anni, imperocchè dalla semplice tolleranza o dall'esercizio di una mera facoltà degli amministratori, non può giammai divenire *obbligatorio* per l'Ente, ciò che obbligatorio non era.

22. In tema poi di *spese di culto,* per la nuova legge, hanno cessato di essere obbligatorie, anche quando costituissero *aggravio* alle istituzioni pubbliche di beneficenza quelle per *lasciti, legati ed Opere pie di culto* essendo tali lasciti, legati ed Opere pie *per lo scopo di culto* dichiarati soggetti alla *trasformazione* (art. 91 n. 3, art. 94 lettera **c**). Quindi nel bilancio preventivo la spesa per la soddisfazione degli oneri di *culto* dipendenti dai lasciti, legati ed Opere pie, fatti alle istituzioni di pubblica beneficenza, non sono ammissibili, se non quando trattisi, e sia riconosciuto e deciso trattarsi di pratiche di culto religioso *corrispondente ad un bisogno della popolazione* (cit. art. 91 n. 3).

23. Finalmente nel bilancio preventivo, approvato che sia dalla Giunta Provinciale, non può esser fatto nel corso dell'esercizio veruno *storno* di fondi *da un capitolo ad altro*, senza speciale autorizzazione della Giunta medesima (art. 38).

b

Conto consuntivo degli amministratori, e conti dei tesorieri ed esattori.

24. Distinti sono il conto consuntivo degli amministratori, ed il conto del tesoriere ed esattore. Il primo riflette lo svolgimento dell'azione anministrativa finanziaria, ed è anche così detto conto *morale* degli amministratori per l'intiera loro gestione. L'altro riflette unicamente il movimento di cassa, per l'incassato ed il pagato dal *tesoriere* in confronto delle polizze di entrata e dei mandati di pagamento, e lo stato delle *esazioni* in confronto delle liste di carico e dei ruoli.

25. Per il conto *consuntivo* finanziario degli amministratori l'esame della Giunta Provinciale è necessariamente vincolato al confronto col bilancio preventivo, e con i provvedimenti, gli atti, e le deliberazioni in materia contabile, legalmente approvate, e secondo i limiti autorizzati dalla legge.

26. Per il *conto morale* invece, l'approvazione dipende esclusivamente dal libero apprezzamento da parte della Giunta Provinciale, del modo con cui gli amministratori hanno esplicata la propria gestione.

27. In tema poi di conto del tesoriere od esattore, a differenza della legge Comunale e Provinciale, per la legge presente deve esser sottoposto all'esame ed approvazione della Giunta Provinciale *sempre,* ed *anche quando* sul conto stesso non insorga questione fra il tesoriere od esattore e la rappresentanza amministrativa della istituzione. Peraltro meno il caso eccezionale previsto e regolato dall'art. 21 *(vedi quì n. 52)* il conto dell'esattore o tesoriere *prima* di essere sottoposto all'esame ed approvazione della Giunta Provinciale, deve essere esaminato dalla rappresentanza amministrativa dell'istituzione, cui deve esser presentato, e sul quale deve essa deliberare.

28. Nell'esercizio della propria competenza la Giunta Provinciale non è vincolata al solo esame dell'ammissibilità o meno di *partite*, ma si estende al sindacato dell'intiera gestione, e quindi a risolvere ben anche, sempre in via amministrativa, questioni che abbiano effetti contabili, e che possano dipendere da interpretazione di atti e documenti.

29. Finalmente la Giunta Provinciale deve per disposizione di legge pronunziare sui conti *entro tre mesi* dal giorno in cui le sono stati presentati (art. 21).

C

Contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili, e accettazione di lasciti o doni, salvo le disposizioni della legge 5 Giugno 1850 relative alla capacità di acquistare.

30. Primieramente le disposizioni riservate dalla legge 5 Giugno 1850 riflettono gli *acquisti* di stabili, e l' *accettazione* di lasciti e doni. Quindi per l' *alienazione* d' immobili, e per il *rifiuto* di lasciti o doni, è dalla legge richiesta soltanto l' approvazione della Giunta Provinciale.

31. Per l' alienazione d' immobili l' approvazione del *contratto* è sempre necessaria tanto nel caso che l' alienazione abbia avuto luogo all' asta pubblica, quanto nell' altro di alienazione per licitazione o trattativa privata, e qualunque sia il prezzo. Peraltro la competenza della Giunta Provinciale è ristretta all' esame ed approvazione del *contratto*, e non può estendersi all' esame degli atti dell' asta pubblica o della privata licitazione. Quindi dal diniego dell' approvazione del contratto, non può inferirsene la disapprovazione, e molto meno la nullità degli atti dell' asta pubblica, e della definitiva delibera.

32. In tema poi di acquisto di beni immobili, e di accettazione di lasciti e doni, la legge col dichiarare salve le disposizioni della precedente legge del 1850, non ha inteso di abbandonare alle rappresentanze amministrative delle istituzioni l' apprezzamento della convenienza ed utilità dell' *acquisto* o dell' *accettazione*, col solo obbligo di domandare l' autorizzazione sovrana.

33. L' autorizzazione sovrana è richiesta dalla legge del 1850 con concetti e per principii diversi da quelli per i quali la legge presente sottopone all' approvazione della Giunta Provinciale le deliberazioni di acquisto di stabili, e di accettazione di lasciti e doni.

34. Quindi la rappresentanza amministrativa dell' istituzione,

non può domandare l' autorizzazione sovrana di fare acquisti d' immobili, o ad accettare lasciti o doni, se non quando la Giunta Provinciale, quale autorità tutoria, riconosca e giudichi nei rapporti economici dell' Opera pia la necessità, opportunità, utilità e convenienza di *acquistare* o di *accettare*, ed approvi la relativa deliberazione.

35. Per lo stesso principio è sottoposta all' approvazione della Giunta Provinciale la deliberazione con la quale la rappresentanza amministrativa *rifiuti un lascito o dono*, e la Giunta stessa ha competenza ed autorità di denegare la propria approvazione a tale deliberazione, quando invece riconosca ed ammetta nel lascito o dono convenienza ed utilità per la istituzione pubblica di beneficenza.

d

Locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni.

36. L'affittanza di beni immobili è per regola generale obbligatoria per le istituzioni pubbliche di beneficenza (art. 27). Ma coerentemente all'art. 1572 del Codice Civile l' affittanza è subordinata all' approvazione della Giunta Provinciale quando sia posta in essere per *una durata maggiore di nove anni.*

37. Quindi della convenienza ed utilità, la Giunta Provinciale deve giudicarne in ragione soltanto del tempo maggiore del novennio.

38. Indipendentemente da ogni considerazione di convenienza ed utilità, una locazione e conduzione non può essere dalla Giunta Provinciale approvata per una durata di tempo eccedente quella *massima* stabilita e prefinita dall'art. 1571 del Cod. Civ.

e

Tutte le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio.

39. Senza riguardo al subietto nè al merito o valore sono dichiarate soggette all'approvazione della Giunta Provinciale *tutte* le deliberazioni che importino *trasformazione o diminuzione di patrimonio.*

40. Ad eccezione adunque delle deliberazioni che riflettono unicamente atti di mera *amministrazione delle rendite* patrimoniali, rientrano nella generalità della disposizione le deliberazioni che abbiano per effetto un vincolo qualunque, una mutazione qualsiasi nella condizione giuridica **dei beni e dei diritti** patrimoniali.

f

Piante organiche degli impiegati, collocamenti a riposo con pensione, e liquidazioni delle pensioni.

41. Siccome è commessa dalla legge (art. 31) la competenza per giudicare ed ammettere la necessità in una istituzione pubblica, di un personale stipendiato, è coerente la disposizione per la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta stessa la pianta organica, al doppio scopo di contenere il numero del personale ed i relativi stipendi nei limiti del vero bisogno, secondo l' importanza dell' amministrazione, e della stretta economia.

42. Non sono soggette alla formalità dell' approvazione le deliberazioni di attuazione della pianta, e per ciò che si riferisce alla nomina e scelta del personale, ed al suo trattamento disciplinare.

43. Unicamente è sottoposta all'approvazione la deliberazione

di *collocamento a riposo*, ma quando è deliberato *con pensione*, e la necessità dell' approvazione si estende anco alla parte di *liquidazione della pensione*. Imperocchè in tali casi possono verificarsi eventualità e conseguenze eccedenti i limiti dell' ordinaria amministrazione, e sotto forma di recognizione di un diritto possono esservi concessioni di favore a carico e pregiudizio economico della pubblica beneficenza.

g

Deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli Esattori e Tesorieri.

44. L'approvazione delle deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ha per scopo di assicurare la vigilanza continua dell' autorità tutoria sul generale svolgimento di quei servizi, per cui a questa formalità la legge sottopone *tutte* le deliberazioni che sotto qualsiasi riguardo e rapporto si riferiscono a quegli speciali servizi.

45. Le *cauzioni* poi che tutti gli esattori e tesorieri speciali delle istituzioni sono obbligati di prestare, sono sottoposte all' esame ed approvazione della Giunta Provinciale, allo scopo di assicurare che coll' osservanza delle norme e delle condizioni prescritte dalla legge e dal regolamento per le formalità e per la sostanza, la *cauzione* corrisponda ad una reale garanzia per la pubblica istituzione.

h

Deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l' obbligo di chiedere immediatamente l' approvazione.

46. La generalità della disposizione non lascia a dubitare

che sono soggette all' approvazione le deliberazioni tanto della Congregazione di Carità, quanto della rappresentanza amministrativa di ogni altra istituzione, e che riflettano:

— liti da *iniziare* come attrice, o da *contestare* come convenuta; e

— liti che riflettano diritti ed azioni *mobiliari* e *personali* o diritti ed azioni *reali* ed *immobiliari*.

47. La Giunta Provinciale per decidersi ad *approvare* od a *negare* la sua *approvazione* non ha obbligo di esaminare a fondo le controversie in tutto lo svolgimento delle respettive ragioni, ma deve col suo discrezionale apprezzamento giudicare se la lite si presenti o no manifestamente ingiusta da parte dell'Opera pia; valutare la importanza delle conseguenze che avrebbe la eventualità della succombenza, ed esaminare se dall' esito favorevole possa derivare anzichè una corrispondente utilità effettiva, un danno in considerazione del dispendio.

48. A meno che la Giunta Provinciale dichiari esplicitamente di approvare la lite *soltanto in primo grado*, l'approvazione pura e semplice della lite è efficace anche per il giudizio d' appello, senza stretto bisogno di altra speciale approvazione. Invece per il giudizio di ricorso in Cassazione, come rimedio straordinario, la relativa deliberazione è soggetta alla speciale approvazione.

49. Nel caso peraltro di sentenza di primo grado *contraria* all' Opera pia, se la rappresentanza amministrativa delibera di *accettarla*, la relativa deliberazione è soggetta all' approvazione dell'autorità tutoria amministrativa, nello stesso modo che è soggetta alla stessa formalità la deliberazione di *aderire* ad una domanda giudiziale diretta contro l' Opera pia; imperocchè nell' uno e nell' altro caso la deliberazione implica rinunzia ad un *diritto* che è nel *patrimonio* dell' istituzione di beneficenza, e rientra nel caso previsto dalla lettera **e** del presente articolo *(numeri 39, 40)*.

50. Verificandosi poi il caso non preveduto dalla legge, di conflitto fra due amministrazioni soggette alla stessa autorità tu-

toria, e che entrambe abbiano deliberata la *lite*, la Giunta Provinciale per la sua condizione rimpetto alle due amministrazioni si trova nell'obbligo di tentare una conciliazione, ed in difetto, nella necessità di accordare ad entrambe la richiesta approvazione, per non pregiudicare le ragioni di una verso dell' altra.

ARTICOLO II.

Provvedimenti d'uffizio.

(Legge 17 Luglio 1890 n. 6972)

Art. 21. — *Qualora i tesorieri non presentino il conto nel termine di un mese, la Giunta Provinciale amministrativa lo fa compilare d' ufficio a spese loro.*

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non ha luogo entro tale termine, l' esame dei conti è deferito direttamente alla Giunta Provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

---

51. I tesorieri delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono presentare il loro conto nel termine di un mese dal giorno della chiusura dell' esercizio. Decorso questo termine la Giunta Provinciale ha dalla legge la facoltà *di far compilare d' ufficio il conto a spese del tesoriere inadempiente.*

52. Sul conto del tesoriere o presentato da esso, o fatto compilare d' ufficio dalla Giunta Provinciale deve *deliberare in prima* la rappresentanza amministrativa della istituzione, entro il termine di due mesi, e la relativa deliberazione è sottoposta all' approvazione *(vedi n. 27)*. Decorsi i due mesi senza che la rappresentanza amministrativa abbia deliberato sul conto, l' esame ne è

per legge deferito direttamente alla Giunta Provinciale, la quale deve pronunziare *entro tre mesi* dal giorno in cui le sia pervenuto.

ARTICOLO III.

Autorizzazioni speciali.

(Legge 17 Luglio 1890 n. 6972)

Art. 15. — *Chi fa parte della Congregazione di Carità o dell' amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.*

Non può inoltre concorrere, direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la Congregazione o con l' istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto: salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della Giunta Provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

Art. 22. — *Le Congregazioni di Carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l' autorizzazione della Giunta amministrativa, tenuto conto dell' indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate è affidata all' esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere.*

I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 25. — *Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono*

ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell' art. 9 del regio decreto 6 Dicembre 1865, n. 2627. È derogato all' art. 1 dell' allegato D *alla legge del 19 Luglio 1880, n. 5536.*

Con l' autorizzazione della Giunta Provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

Art. 26. — *Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all' asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.*

La Giunta Provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

Art. 28. — *Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.*

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati se e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta Provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l' autorizzazione della Giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Art. 61. — *Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella Congregazione di Carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi istituti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni, o delle frazioni di Comune a beneficio dei quali erano destinate e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.*

Possono però, coll' autorizzazione della Giunta Provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esi-

stenti in una Provincia consorzi per erogare in Comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatorii o di altre istituzioni consimili.

Art. 96. — *Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d' ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.*

La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

---

53. È dalla legge commessa alla Giunta Provinciale la competenza facoltativa di *autorizzare*, sopra opportuna e relativa domanda o proposta:

I. I componenti della Congregazione di Carità, dell' amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, e gli altri pubblici ufficiali contemplati con gli articoli 15 e 16, a concorrere a contratti di locazione, o di compra e vendita per mezzo dell' asta pubblica, ed interessanti le istituzioni di beneficenza (Codice Civile art. 300).

II. La Congregazione di Carità e le altre istituzioni di beneficenza ad avere *uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere,* tenuto conto dell' indole e rilevanza delle proprie rendite.

III. ad aggiungere, in caso di lite, al difensore officioso, *un altro difensore di fiducia* della rappresentanza amministrativa ammessa per legge al benefizio del gratuito patrocinio.

IV. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, gli appalti di cose ed opere di un valore o merito maggiore delle

lire cinquecento, per mezzo *di licitazione o trattativa privata*, declinando dalla formalità dell' asta pubblica.

V. L' impiego delle somme, di loro natura rinvestibili, nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi per altro nei quali un tale impiego sia evidentemente di maggiore utilità del rinvestimento delle somme stesse in titoli del debito pubblico dello Stato, od in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

VI. La costituzione dei consorzi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una Provincia, per erogare in Comune la respettiva beneficenza mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatori, od altre istituzioni consimili.

VII. La proroga finalmente, nei casi di riconosciuta convenienza, del termine entro il quale le istituzioni pubbliche di beneficenza debbon procedere all' affrancazione dei legati, censi, livelli, ed altre prestazioni perpetue d' ogni natura e delle quali siano gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

CAPITOLO SECONDO.

Attribuzioni giurisdizionali.

(Legge 17 Luglio 1890 n. 6972)

Art. 29. — *Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di una istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all' istituzione, la Giunta Provinciale d' ufficio, o sopra richiesta del Prefetto procederà, in via amministrativa, all' accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare.*

Le deliberazioni della Giunta Provinciale non pregiudicano alle ragioni dell' istituto e degli amministratori di esso ;

ma servono di titolo per domandare all' autorità giudiziaria provvedimenti conservatorii.

Art. 30. — *Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei Tribunali ordinari.*

Sono di competenza della Giunta Provinciale amministrativa in primo grado e della Corte dei Conti in grado di appello, nell' esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori :

a) *quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ;*

b) *quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell' istituzione.*

Art. 31. — *Le Congregazioni di Carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedono l' opera di un personale stipendiato, debbono stabilire la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.*

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le Congregazioni di Carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l' amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell' opera degli impiegati del Comune ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la Giunta Provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.

Art. 80. — *Le controversie fra Provincie o Comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa :*

a) *con deliberazione della Giunta Provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra Comuni della stessa Provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la Provincia ;*

b) *con decreto ministeriale, udito il Consiglio di Stato, se vertenti fra diverse Provincie o fra istituzioni di beneficenza o Comuni di Provincie diverse.*

Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione.

Rimane salvo il ricorso all' autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei Tribunali ordinari ; e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al Consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 Giugno 1889.

Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, *non è necessaria l' autorizzazione a stare in giudizio.*

---

54. Sopra richiesta del Prefetto, o d' uffizio, la Giunta Provinciale deve procedere in via *amministrativa* ad *accertare* il danno, che al patrimonio di una istituzione di beneficenza possa essere derivato per *inosservanza*, da parte degli amministratori, delle *forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti* a tutela del patrimonio stesso, *indicando* quali amministratori ne *appariscano* responsabili del danno, e per quale ammontare. La relativa deliberazione provvisionale della Giunta Provinciale non pregiudica alle ragioni in definitivo dell' istituzione e degli amministratori, ma è titolo efficace per domandare all' autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

55. Le cause di responsabilità sono di regola di competenza ordinaria dei Tribunali. Per ragione di materia sono invece di competenza, in primo grado della Giunta Provinciale, ed in grado

d' appello della Corte dei Conti, quando la responsabilità degli amministratori derivi:

— o dall' avere ordinato spese, o contratto impegni senza legale autorizzazione;

— o dall' essersi ingeriti, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o valori della istituzione.

56. La Congregazione di Carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza nei casi previsti dalla legge, hanno facoltà di usare per la loro amministrazione *dei locali, e valersi dell' opera degli impiegati del Comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.* In caso di dissenso sulle condizioni per l' esercizio di quella facoltà, è commessa alla Giunta Provinciale la competenza di *deliberare con quali condizioni la facoltà stessa può essere esercitata (art. 31).*

57. Finalmente è attribuita alla Giunta Provinciale la competenza di decidere in via amministrativa, e con deliberazione, le questioni e controversie vertenti *fra istituzioni di beneficenza,* o *fra Comuni della stessa Provincia,* ovvero se vertenti *fra quelle e questi e la Provincia,* relativamente a *rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza, o di mantenimento in ospizi o ricoveri,* le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto, o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti.

ARTICOLO TERZO.

Attribuzioni consultive.

(Legge 17 Luglio 1890 n. 6972).

Art. 46. — *Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un' amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale,*

ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della Giunta Provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Art. 48. — *Quando un' istituzione di beneficenza interessi più Provincie o più Comuni, può, nei casi contemplati dall' art. 46, udite le Giunte Provinciali amministrative e il Consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l' istituzione interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno se interessi più Provincie o Comuni di diverse Provincie.*

L' indennità per il commissario è a carico dell' istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 62. — *L' applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sulle proposte:*

a) *dell' amministrazione interessata o della Congregazione di Carità e del Consiglio Comunale, se la istituzione concerna un solo Comune;*

b) *delle rispettive amministrazioni e Congregazioni e dei rispettivi Consigli Comunali, udito il Consiglio Provinciale, se la istituzione concerna più Comuni;*

c) *del Consiglio Provinciale, se l' istituzione concerna l' intera Provincia o più del terzo dei Comuni componenti la Provincia.*

Sopra tutte le dette proposte la Giunta Provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.

Quando un' istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a Provincie o a Comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte ed i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle Provincie e Comuni che vi abbiano interesse; e secondo l' indole delle riforme che saranno operate, la sede dell' amministrazione potrà essere mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

Art. 63. — *Quando le amministrazioni interessate o la Congregazione di Carità, ovvero il Consiglio Comunale o il Provinciale non prendano l' iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la Giunta Provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal Prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.*

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del Prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

Art. 67. — *Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la Giunta Provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.*

Art. 68. — *Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformare altrimenti gli statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell' art. 34, ed inserite nel Bollettino della Prefettura se interessino gli abitanti della intera Provincia o di più Comuni.*

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al Prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse debbono dare parere così l' amministrazione o l' autorità che abbia fatto la proposta, come la Giunta Provinciale amministrativa.

Art. 71. — *Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 62, 63, 68 e 69.*

In caso di omissione o d' indugio a proporre o a deliberare, provvederà il Prefetto ai termini dell' art. 63.

Art. 93. — *La dichiarazione di applicabilità all' art. 70 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell' art. 90, è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea ge-*

stione del patrimonio, con obbligo di accumularne alla Congregazione di Carità locale ; ed ove siano interessati più Comuni o l' intera Provincia, alla Congregazione di Carità del luogo nel quale attualmente l' istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le Congregazioni di Carità, i Comuni o la Provincia, secondo le distinzioni dell' art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell' art. 70.

Per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell' art. 91, il Prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall' art. 63, il loro parere intorno all' applicabilità dell' art. 70 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell' ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell' uno e nell' altro caso il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la Giunta amministrativa ed il Consiglio di Stato ; e contro di esso è ammesso il ricorso, anche per il merito alla quarta sezione del Consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell' art. 81.

Art. 93. — *È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti :*

I. Delle Opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti ;

II. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nei quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il Prefetto inviterà le Congregazioni di Carità, i Comuni o la Provincia secondo le distinzioni dell' art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all' applicabilità dell' art. 70, all' eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, e sentita la Giunta Provin-

ciale amministrativa e il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell' istituto, od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell' interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti, si applicano le disposizioni dell' ultimo capoverso dell' articolo precedente.

Art. 94. — *È pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a Provincia o Comuni diversi dal Comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:*

a) *Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell' articolo 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;*

b) *Così per il caso che l' istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più Provincie o un notevole numero di Comuni sono interessati nella istituzione;*

c) *Operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed Opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle Provincie e Comuni a beneficio dei quali l' istituzione era destinata.*

L' applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell' articolo precedente.

58. Di non minore importanza sono le attribuzioni consultive assegnate alla Giunta Provinciale e come un diritto ad essa riservate con lo scopo di maggiormente garantire, per l'interesse locale, la efficacia ed utilità delle varie riforme introdotte dalla legge nelle istituzioni pubbliche di beneficenza, e nel loro ordinamento amministrativo.

59. Primieramente è dalla legge voluto il *parere* preventivo della Giunta Provinciale, per lo *scioglimento* delle amministrazioni in generale della pubblica beneficenza e quando l'amministrazione disciolta sia relativa ad una istituzione che interessi più Provincie, o più Comuni, è pure voluto il *parere* della Giunta Provinciale per la nomina di un Commissario che ne assuma la *temporanea* amministrazione.

60. Per tutte le *riforme* di cui dispone l'intiero Capitolo VI della legge, e cioè *concentrazione delle istituzioni nella Congregazione di Carità, riunione in gruppi, trasformazione e riforma negli organici e nell'amministrazione*, la Giunta Provinciale ha diritto di essere consultata, e di esprimere il proprio parere sopra le relative *proposte*, tanto se fatte dalle rispettive amministrazioni o dal Consiglio Comunale o Provinciale, quanto se formulate d'uffizio dal Prefetto.

61. Parimente la Giunta Provinciale ha diritto di emettere il suo *parere* sulle osservazioni che vengano richieste dai particolari o dagli Enti interessati, alle *proposte* di qualunque riforma, o formulate d'uffizio dal Prefetto, o di speciale iniziativa.

62. Per disposizione anche più esplicita della legge, la Giunta Provinciale deve esser consultata, e deve essere richiesta del suo *parere* sulla *trasformabilità* e sulla *eventuale destinazione a scopo di beneficenza delle rendite:*

— dei conservatori, ospizi de' pellegrini, ritiri, eremi, ed istituti simili;

— delle confraternite, confraterie, congregazioni, congreghe e consimili istituti;

— delle opere pie di culto, dei lasciti, e legati di culto.

63. È pure prescritto che la Giunta Provinciale debba essere sentita nel suo parere sulla *trasformabilità*, sulla *eventuale destinazione* delle *rendite* a scopo di beneficenza, o sulla *riforma degli statuti e regolamenti:*

— delle opere pie dotali, e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti, e

— dei monti frumentari e granatici, e delle istituzioni, nelle quali dopo il 1862, siano stati i detti *monti* trasformati.

64. Trattandosi finalmente d'istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a Provincie, od a Comuni diversi dal Comune ove ha sede la istituzione, la legge dichiara obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti, e subordina al *previo parere* della Giunta Provinciale il provvedimento governativo o per la *trasformazione* della istituzione, o per la *riforma* soltanto degli statuti.

PARTE QUINTA.

Giurisdizione contenziosa amministrativa.

Competenza della Giunta Provinciale — Principii Generali.

1. La legge sull' ordinamento della giustizia amministrativa *(1. Maggio 1890 n. 6837)* determina le competenze giurisdizionali assegnate alla Giunta Provinciale, enumerando tassativamente, e con formula concreta e precisa, le *materie* per le quali è ammissibile il ricorso in via *contenziosa* al novello Istituto.

2. Nella enumerazione dei ricorsi ammissibili per ragione di materia, la legge nei riguardi della competenza contenziosa della Giunta Provinciale, procede con una distinzione, che ha corrispondenza agli art. 3 e 4 della legge 31 Marzo 1889 n. 5991 di riforma del Consiglio di Stato.

3. Infatti se gli atti della pubblica autorità amministrativa impugnabili, hanno per obietto diretto e principale l' interesse o dei privati o di enti morali d' interesse generale, la competenza contenziosa della Giunta Provinciale, si estende *anche al merito,* ed il ricorso contro l'atto o provvedimento è ammissibile per motivi tanto di *nullità* che d'*ingiustizia.*

4. Ma se trattasi di atti e provvedimenti fondati in un apprezzamento *insindacabile*, o difficilmente conciliabile col rigore di una decisione amministrativa, la competenza della Giunta Provinciale è limitata alla legittimità e *legalità* dell' atto o provvedimento, ed il ricorso è inammissibile per motivi di merito.

5. Tenendo sempre a norma le basi della giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato, la legge con la enumerazione delle materie assegnate in via di ricorso alla competenza contenziosa della Giunta Provinciale, procede con altre distinzioni. Distingue gli atti e provvedimenti riflettenti interessi ristretti alla Provincia, o riflettenti enti nella Provincia esistenti, dagli atti e provvedimenti concernenti interessi comuni a più Provincie; ed ai primi è ristretta la competenza contenziosa della Giunta Provinciale, essendo contro gli altri ammissibile il ricorso in sede contenziosa, unicamente avanti il Consiglio di Stato.

6. Inoltre siccome la Giunta Provinciale è istituita unicamente per la tutela d' interessi *locali*, quando l' atto o provvedimento amministrativo, tuttochè emanato entro i confini di una sola Provincia, è diretto a provvedere sopra una materia di *generale interesse* (come ad esempio sul regime delle acque pubbliche ecc.), il ricorso è pur sempre ammissibile, ma soltanto avanti il Consiglio di Stato.

7. Agli effetti sempre della competenza contenziosa della Giunta Provinciale conviene pure distinguere gli atti o provvedimenti emanati da *corpi*, *rappresentanze ed autorità* che spiegano la loro azione sotto la dipendenza gerarchica della Giunta stessa, dagli atti e provvedimenti emanati ed ordinati da un potere ed autorità o pari alla Giunta Provinciale o superiore ad essa. Senza tale distinzione sarebbe incoerente, e sconvolgerebbe l' ordine gerarchico amministrativo l'ammissibilità del ricorso ad una autorità *pari od inferiore* contro un atto o provvedimento di altra autorità *pari o superiore.*

8. Questo principio peraltro non porta a ritenere esclusi dalla competenza contenziosa della Giunta gli atti ed i provvedimenti

del Consiglio e della Deputazione Provinciale, imperocchè sebbene la Giunta abbia per la maggioranza la sua origine dalla rappresentanza Provinciale, ne è separata ed indipendente, e la autorità e competenza giurisdizionale è per quegli atti ad essa direttamente conferita dalla legge.

9. Finalmente a prevenire anche il dubbio che coll' attribuzione alla competenza contenziosa della Giunta Provinciale delle materie tassativamente enunciate dalla legge, resti invasa e modificata la competenza dell'autorità giudiziaria, la legge stessa come regola generale e fondamentale, e con la formula testualmente adottata coll' art. 3 della legge sul Consiglio di Stato, dichiara ammissibili i ricorsi avanti la Giunta Provinciale *quando non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.*

10. La estensione ed i limiti della competenza giurisdizionale contenziosa della Giunta Provinciale, comprendono:

— la specialità degli atti o provvedimenti, per ragione di materia, impugnabili in *primo grado*, ed in via contenziosa avanti la Giunta;

— il procedimento, e

— le decisioni.

E prendendo ad esaminare di fronte al testo della legge partitamente ciascuno di essi, premettiamo i principii generali che tale svolgimento delineano.

TITOLO I.

Della giurisdizione della Giunta Provinciale amministrativa.

CAPO I.

Della competenza.

Art. 1.

La Giunta Provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito dei ricorsi, che non sieno di competenza dell' autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti :

I. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli Comunali relative alle istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti dei Comuni o delle loro frazioni, alle quali non sieno applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle Opere di carità e di beneficenza delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli articoli 106 e 107 della legge Comunale e Provinciale, pubblicata col regio decreto 10 Febbraio 1889 n. 5191 (serie 3ª); (A)

II. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli Provinciali o Comunali relative all' esecuzione di spese attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabili-

mento o la riparazione a carico rispettivamente della Provincia o del Comune, a mente dell' articolo 261 della legge Comunale e Provinciale ; (B)

III. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli Provinciali o Comunali in materia di spese di spedalità ; (C)

IV. Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal Sindaco sulle materie di edilità e di polizia locale ed in materia d' igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni contro l' ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonchè contro l' ordinanza del Prefetto che rende esecutoria la nota delle spese medesime, ai termini di quanto è disposto nell' art. 133 della legge Comunale e Provinciale ; (D)

V. Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal Sindaco in materia d' igiene dell' abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 39, 40 e 41 della legge sulla sanità pubblica del 22 Dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª) ; (E)

VI. Ricorsi in materia di consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della Provincia ; e contro le deliberazioni dei Consigli Comunali in materia di strade vicinali ; (F)

VII. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell' interesse generale ; (G)

VIII. Ricorsi in materia di consorzi volontari ed obbligatorî per bonificazioni di paludi e terreni paludosi, da eseguirsi e mantenersi principalmente a spese dei proprietari interessati senza concorso obbligatorio dello Stato nell' interesse generale ; (H)

IX. Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai Sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 20 Marzo 1865, n. 2248, allegato F, *relative alle opere pubbliche dei Comuni ;* (I)

X. Ricorsi contro le deliberazioni delle Giunte Municipali relative alla coltivazione a riso, presentati dagli interessati e devoluti d' ufficio per esservi stato negato il visto del Prefetto ai termini del capoverso dell' articolo 3 della legge 12 Giugno 1866, n. 2967 ; (K)

XI. Ricorsi ed opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli Comunali in materie di fiere e mercati ai termini dell' art. 1 della legge 17 Maggio 1866, omessa la decisione della Deputazione Provinciale provveduta nel secondo capoverso del detto articolo ; (L)

XII. Ricorsi degli impiegati Provinciali, Comunali, delle Opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della Giunta Provinciale amministrativa, contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di anzianità. (M)

(a)

11. I due richiamati art. 106 e 107 della legge Comunale e Provinciale designano due diverse attribuzioni del Consiglio Comunale, e danno luogo a due ordini di provvedimenti diversi, e cioè:

I. Deliberazioni del Consiglio Comunale riflettenti gli interessi delle *istituzioni sottoposte* e soggette a sorveglianza, e concernenti la revisione dei conti delle amministrazioni dal Comune *sussidiate ;*

II. Provvedimenti del Prefetto diretti a sostituire al Consiglio Comunale una rappresentanza speciale in caso di conflitto d' interessi fra il Comune e le sue frazioni (art. 106) e per risolvere questioni che possano insorgere in seguito all' esame fatto dal Consiglio Comunale dei bilanci e conti di che nell' art. 107.

12. Tenuto presente questo diverso ordine di provvedimenti che possono verificarsi a senso de' richiamati art. 106 e 107, per il principio già avvertito (n. 7) non sono soggetti alla competenza della Giunta Provinciale i provvedimenti che vengano emanati dal Prefetto. Ed a questo concetto corrisponde la disposizione per la quale in referenza ai citati articoli 106 e 107 ammette il ricorso soltanto e tassativamente contro le deliberazioni del Consiglio Comunale.

13. Tuttochè la legge contempli espressamente le deliberazioni del Consiglio Comunale, deve ritenersi virtualmente ammissibile il ricorso anche contro le deliberazioni, che sulle enunciate speciali materie sieno prese *per urgenza* dalla Giunta Municipale, nelle circostanze e condizioni nelle quali è dalla legge (art. 118) autorizzata a sostituirsi al Consiglio Comunale.

(b)

14. La lettera della disposizione porterebbe al dubbio che il ricorso sia ammissibile contro la deliberazione soltanto relativa alla *esecuzione delle spese* attorno ad opere di costruzione, restando escluse dalla competenza contenziosa della Giunta le deliberazioni concernenti le opere ed i progetti delle medesime.

15. Il dubbio per altro rimane eliminato col richiamo dell' art. 261 della legge Comunale e Provinciale, il quale allo scopo di garantire il ristabilimento e la riparazione di costruzioni quando se ne verifichi il bisogno, ed allo scopo pure d' impedire l' eccesso della spesa, richiede il *consenso dei Consigli.*

16. Quindi è suscettibile di ricorso in via contenziosa avanti la Giunta Provinciale, la deliberazione dei Consigli tanto se consentano, quanto se neghino il consenso per eseguire *opere attorno a costruzioni di cui la legge ponga eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del Comune o della Provincia*, e che ammetta od escluda il bisogno delle opere, e statuisca sopra la relativa spesa.

(c)

17. Per la moltiplicità e diversità delle disposizioni legislative e regolamentarie che disciplinano i rapporti riflettenti gli *spedali*, essendo se non impossibile molto difficile il determinare specificatamente i limiti e le condizioni nelle quali può sorgere una contestazione amministrativa, la legge con formula generale dichiara ammissibile il ricorso contro *le deliberazioni dei Consigli Provinciali e Comunali in materia spese di spedalità.*

18. La disposizione per altro non ammette distinzione nè limitazione fra deliberazioni del Consiglio Provinciale e quelle del Consiglio Comunale, nè se trattisi di spedali a benefizio di un Comune o di più Comuni di una Provincia.

19. Ma la competenza contenziosa della Giunta Provinciale è ristretta alla deliberazione riflettente questioni per spese di spedalità fra i privati ed il Comune o Comuni della Provincia o la Provincia, — fra i Comuni della Provincia, — fra il Comune e la Provincia — e fra i Comuni e la Provincia e gli istituti ospitalieri (n. 5).

20. La legge per altro prendendo di mira le deliberazioni in materia *spese di spedalità*, non ammette il ricorso quando la deliberazione Consigliare rifletta *spese per malati*, che per la cura e per la custodia anzichè ricoverati e reclusi negli spedali e manicomi siano stati affidati a privati con determinata retribuzione o compenso.

21. Sono pure suscettibili di ricorso in sede contenziosa le deliberazioni che in materia *spese di spedalità* vengano prese per *urgenza* dalla Deputazione Provinciale o dalla Giunta Municipale, nei casi nei quali siano dalla legge (art. 118 e 210) autorizzate a sostituirsi ai respettivi Consigli.

(d)

22. Per la referenza all'art. 133 della legge Comunale e Provinciale e del corrispondente art. 167 n. 5 della legge stessa, è ammissibile il ricorso in via contenziosa avanti la Giunta Provinciale:

a) contro i provvedimenti contingibili ed urgenti per la sicurezza pubblica ordinati dal Sindaco in materia di *edilità*, di *polizia* locale, e di pubblica igiene;

b) contro l'ordine del Sindaco stesso di esecuzione d'uffizio dei predetti propri provvedimenti, a spese degli interessati;

c) contro l'ordinanza del Prefetto che rende esecutoria la nota delle spese medesime.

23. Il ricorso essendo ammissibile *anche in merito*, la competenza della Giunta Provinciale si estende a conoscere e giudicare se il provvedimento del Sindaco rifletta essenzialmente l'interesse della pubblica sicurezza nelle materie tassativamente indicate; se corrisponda od ecceda il bisogno cui è inteso di provvedere; e se concorrano per il provvedimento stesso gli estremi della urgenza e del pericolo.

24. In quanto peraltro all'estremo dell'*urgenza* e del *pericolo*, a meno che sia evidente e provata la insussistenza dell'una o dell'altro, non può essere ragionevolmente sindacato il giudizio del Sindaco sul *grado* dell'urgenza e del pericolo, in quanto che dipendendo esclusivamente da un apprezzamento di fatti e di circostanze, è riservato incensurabilmente al Sindaco come condizione insita della potestà ed anche del dovere che ha per legge di vegliare e provvedere.

25. Relativamente poi alla esecuzione d'uffizio del provvedimento ordinato dal Sindaco, il ricorso è pure ammissibile tanto contro l'ordine della esecuzione quanto contro il fatto della esecuzione a cui sia dato luogo senza preventiva intimazione agli interessati, e senza che consti del loro rifiuto ad eseguire diretta-

mente il provvedimento. E rientra nella competenza della Giunta il giudicare se per il grado d'urgenza, per il pericolo, e per l'indole speciale del provvedimento, avrebbero potuto derivare effetti irreparabili dal dilazionare la esecuzione per il tempo anche breve occorrente per la preventiva intimazione agli interessati.

26. Quando il Sindaco con i provvedimenti, e con l'esecuzione d'ufficio, abbia lesi diritti civili o politici, l'azione per la riparazione e per la respettiva indennità è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, la quale peraltro può unicamente conoscere e giudicare se il Sindaco si è mantenuto nell'orbita delle sue attribuzioni, ed avendole oltrepassate può negare effetto giuridico al provvedimento, può statuire sulle congrue indennità, ma non può annullare nè revocare il provvedimento stesso, essendo l'annullamento o la revoca riservata alla competenza contenziosa amministrativa.

27. Circa le spese dell'esecuzione d'uffizio dei provvedimenti del Sindaco, il Consiglio di Stato ritenne, che il Prefetto accordando la *esecutorietà* alla relativa nota, compieva *un atto d'impero*, e non di amministrazione, e che quindi in caso di ricorso ne doveva esser conosciuto con Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato (*).

28. A questo principio peraltro non viene derogato con la presente legge, perchè il ricorso in via contenziosa alla Giunta Provinciale non è ammesso contro la *esecutorietà* decretata dal Prefetto, ma unicamente nei rapporti amministrativi fra il privato ed il Comune per le controversie che *sulle specialità* della nota resa esecutoria dal Prefetto possano insorgere per il rimborso in genere ed in specie delle spese.

29. Quando poi più siano gli interessati ed obbligati al rimborso delle spese, la controversia sul reparto fra essi essendo di interesse meramente privato, ed al quale è affatto estranea la pubblica amministrazione, non è ammissibile il ricorso alla Giunta Provinciale.

(*) Parere 3 Ottobre 1884. Foro It. X. 3. 44.

(e)

30. In ordine ai richiamati art. 39, 40, 41 della legge 22 Dicembre 1888 n. 5849, il Sindaco è investito della competenza in determinate condizioni:

a — Di autorizzare o negare l'autorizzazione ad abitare case di nuova costruzione, od in parte rifatte *(art. 39).*

b — Di permettere o vietare l' apertura di case urbane o rurali od opifici industriali *(art. 40).*

c — Di dichiarare inabitabili e far chiudere una casa, o parte di una casa riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario *(art. 41).*

31. Il ricorso contro i provvedimenti del Sindaco sopra questa materia, essendo ammesso *anche in merito*, la competenza della Giunta Provinciale si estende ad esaminare e decidere se si verificano e sussistono di fatto tutte le speciali circostanze per le quali il Sindaco col suo provvedimento ha autorizzato o negata l'autorizzazione, per cui la legge gli ha attribuita la competenza facoltativa.

32. La presente legge peraltro derogando a quella del 22 Dicembre 1888 soltanto per la competenza a conoscere e giudicare dei ricorsi, la Giunta Provinciale sostituita al Prefetto in questa competenza, è pure sostituita nell' obbligo di *sentire*, **prima** di pronunziarsi sul ricorso, *il Consiglio Provinciale di Sanità.*

(**f g h**)

33. La competenza, che in deroga a qualunque speciale disposizione, è attribuita in via contenziosa alla Giunta Provinciale, in materia *consorzi per opere stradali ed idrauliche, e di bonificamento di paludi e terreni paludosi,* si estende su tutte le controversie che possano insorgere in relazione alla formazione, continuazione, cessazione e modificazione del consorzio — al

contributo fra i consorziati, ed allo svolgimento in generale dello scopo e delle attribuzioni del consorzio medesimo.

34. È peraltro soggettivamente limitata, perchè il ricorso alla Giunta Provinciale è ammissibile soltanto e tassativamente in tema di concorsi volontari od obbligatori:

— per opere stradali che non escano dai limiti del territorio della Provincia, e fra Provincia, Comuni, enti morali o privati della Provincia medesima;

— per opere idrauliche che per legge siano poste a carico esclusivo dei proprietari frontisti, quand' anche lo Stato concorra *volontariamente* nell' interesse generale, non potendo giammai il concorso *eventuale e volontario* offrire argomento di qualsiasi contestazione, da sottoporre lo Stato alla giurisdizione della Giunta Provinciale.

35. È invece di competenza del Consiglio di Stato il ricorso in via contenziosa, quando il consorzio rifletta ad opere stradali interessanti più Provincie, od opere idrauliche alle quali provveda *obbligatoriamente* lo Stato, sia pure in concorso delle Provincie, ed altri interessati.

36. Le strade *vicinali* sebbene siano di ragione dei privati, quando sono affette da servitù pubblica, sono sottoposte alla sorveglianza del Consiglio Comunale, ed in alcuni casi il Comune può essere anche chiamato a concorrere alla spesa per il necessario mantenimento. E quindi sotto questo duplice aspetto, contro le relative deliberazioni del Consiglio Comunale è ammissibile il ricorso in via contenziosa alla Giunta Provinciale.

(i)

37. Sebbene la disposizione del n. 9 dell'art. 1 sia esplicata con una formula generale in materia di contravvenzione alla legge sui lavori pubblici del 20 Marzo 1865, All. *F*, si riferisce più direttamente all'art. 378 della legge medesima, il quale distingue

le contravvenzioni che si riferiscono ad opere pubbliche del Comune, da quelle riflettenti altra qualunque opera pubblica.

38. In entrambi i casi è attribuita eguale competenza tanto al Prefetto che al Sindaco:

— di ordinare la riduzione al pristino dello stato delle cose alterato dalla contravvenzione;

— di fare eseguire immediatamente e d'ufficio in casi d'urgenza, i lavori per il pristino;

— di provvedere per mezzo dell' autorità locale al rimborso dovuto dal trasgressore, delle spese, degli atti e della esecuzione d'ufficio dei lavori;

— di rendere esecutoria la nota delle spese;

— di ordinare la riscossione delle medesime nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte;

— di promuovere finalmente l' azione penale contro il trasgressore, quando lo giudichino necessario ed opportuno.

39. Soltanto contro i provvedimenti su questa materia ordinati dal Sindaco, è ammissibile il ricorso in via contenziosa avanti la Giunta Provinciale. Contro i provvedimenti simili del Prefetto è riservato il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato *(art. 21 n. 10)*.

(k)

40. La legge del 12 Giugno 1866 n. 2969 subordina la coltivazione del riso a determinate distanze dagli aggregati di abitazioni, ed a speciali condizioni prescritte nell' interesse della pubblica igiene.

41. La domanda per l'attivazione della coltivazione diretta al Prefetto, deve essere da esso rimessa alla Giunta Comunale, la quale delibera se nella proposta coltivazione siano osservate e concorrano le prescrizioni e le condizioni della legge e dei regolamenti.

42. La risoluzione della domanda, la legge del 1866 la fa dipendere unicamente dal *visto* del Prefetto alla deliberazione della Giunta Comunale, e la risoluzione è negativa quando il Prefetto non apponga il *visto* alla deliberazione.

43. La presente legge regola la contestazione che può derivare soltanto dal fatto *negativo*, dal diniego cioè del *visto* del Prefetto. Esplicita e chiara è la disposizione che dichiara ammissibile il ricorso da parte degli *interessati* e *d' ufficio* contro le **deliberazioni** *della Giunta Municipale* **per esservi stato negato il visto del Prefetto.**

44. Ma la locuzione non è troppo felice. Infatti la *deliberazione* della Giunta Municipale può essere o *favorevole* o *contraria* all' attivazione della coltivazione del riso, e nelle due ipotesi il Prefetto può negare l'apposizione del proprio *visto*. Quando dunque il *visto* sia negato alla deliberazione favorevole alla coltivazione, il ricorso non può avere che per obietto il *diniego del visto,* da parte del Prefetto, e non può essere diretto *contro la deliberazione* della Giunta Comunale, sulla quale il ricorso sostenga che il *visto* fu ingiustamente negato.

45. Per l'art. 3 della legge 12 Giugno 1866 la Giunta Provinciale ha l'obbligo di pronunziare e provvedere pel ricorso nel termine di un mese dalla presentazione del medesimo, a tutti e per tutti gli effetti determinati dalla stessa legge speciale.

(I)

46. I Consigli Comunali hanno per la legge 17 maggio 1866 n. 2933, la competenza di stabilire *fiere* e *mercati,* nelle località che credano più opportune, purchè dipendenti dalla propria amministrazione.

47. Per la legge Comunale e Provinciale quelle speciali deliberazioni non sono soggette all' approvazione della Giunta Provinciale, quale autorità tutoria. Erano peraltro soggette ad opposizione e ricorso avanti la Deputazione Provinciale con appello al

Consiglio Provinciale. Ora invece in seguito al nuovo ordinamento della giustizia amministrativa, il ricorso e l'opposizione contro le deliberazioni dei Consigli Comunali in materia *fiere* e *mercati,* è ammissibile in sede *contenziosa* ed in primo grado avanti la Giunta Provinciale.

48. Restano peraltro invariate le disposizioni della legge del 17 Maggio 1866 ed i principii che regolano e disciplinano la competenza del diritto a ricorrere e fare opposizione, e l'esercizio del diritto stesso, non che i motivi per i quali il ricorso per la opposizione è ammissibile.

49. Secondo la disposizione letterale della legge 1866 il diritto di opposizione sarebbe attribuito unicamente ai *Comuni limitrofi*, e cioè confinanti con quello che abbia deliberato lo stabilimento della fiera o mercato. Ma secondo la giurisprudenza amministrativa anzichè alla lettera della legge, dovendosi guardare al suo spirito, il diritto di opposizione si estende a tutti i Comuni del circondario o della Provincia, che avendo fiere e mercati possono per la vicinanza risentire pregiudizio per il tempo e luogo stabilito per la nuova fiera o nuovo mercato.

50. Inoltre il diritto di opposizione non è ristretto al caso di una nuova istituzione di fiera o mercato, ricorrendone la ragione anche per il *cambiamento,* purchè permanente, tanto dell' epoca quanto della località di fiere e mercati già istituiti.

51. La opposizione peraltro per essere ammissibile non può avere per fondamento soltanto l'*interesse* del Comune opponente a che non vengano in altro Comune vicino istituite la fiera od il mercato, ma deve avere per movente il *danno* ed il *pregiudizio* che dalla nuova istituzione può derivare alla fiera o mercato del Comune opponente *(n. 53).*

52. Il diritto di opposizione essendo dalla legge accordato ai *Comuni* ne consegue che il ricorso in opposizione per essere ammissibile deve essere regolarmente *deliberato* dal Consiglio, che ha la legittima rappresentanza del Comune opponente, e deve esser proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrendi da

quello della pubblicazione che per ordine del Prefetto deve esser fatta nei *Comuni limitrofi*, della deliberazione che istituisce la nuova fiera od il nuovo mercato.

53. Tuttochè la competenza contenziosa della Giunta Provinciale sia estesa *anche al merito*, per giudicare della giustizia di un atto o provvedimento impugnato, non deve nè può *arrestarsi* all' esame se dalla istituzione di una nuova fiera o di un nuovo mercato, o dal cambiamento permanente di epoca o località di fiere e mercati istituiti, ne avvenga o no *utilità* al Comune che ha deliberata la nuova istituzione od il cambiamento, imperocchè della utilità ed opportunità è competente a giudicarne esclusivamente il Consiglio Comunale. La competenza della Giunta è piena ed assoluta unicamente per esaminare e giudicare se dalla nuova istituzione o dal cambiamento permanente ne deriva al Comune opponente un danno od un pregiudizio *(v. n. 51)*.

54. Nell'esercizio della propria competenza la Giunta Provinciale ha un criterio nella specialità della materia, per la quale senza ledere al principio della libera concorrenza, e della libertà del commercio, che non ammette privilegi nè diritti in riguardo del semplice possesso, devono conciliarsi le convenienze o gli interessi locali dei Comuni, in relazione alle epoche, ai giorni ed alle località delle fiere e dei mercati, onde evitare pregiudizi ad un Comune a vantaggio di un altro.

(m)

55. La disposizione dell' art. 1 n. 12 riempie una lacuna da gran tempo e generalmente deplorata nell' ordine amministrativo. Infatti gli impiegati comunali e provinciali e di ogni altro ente soggetto alla *tutela* amministrativa, erano abbandonati, senza possibilità di difesa, al libero arbitrio della mutabile maggioranza dei componenti la rappresentanza dell' amministrazione cui erano addetti. Contro la deliberazione della destituzione, o dispensa, o licenziamento, o sospensione l' impiegato poteva ricorrere al Con-

siglio di Stato, ma unicamente per la *legalità* della deliberazione, o alla autorità giudiziaria, ma soltanto per la *indennità* cui potesse aver diritto per la deliberata cessazione dal servizio prima del termine della capitolazione. Per l' ingiuria morale l' impiegato non aveva rimedio possibile, nè possibile riparazione, perchè nè al Consiglio di Stato nè avanti la giudiziaria autorità era ammissibile il ricorso per *motivi di merito*, *per ingiustizia della deliberazione, per insussistenza dei fatti e per l' erroneo loro apprezzamento.*

56. La legge sull' ordinamento della giustizia amministrativa partendo dal principio altamente morale ed equo che un provvedimento che attiene non solo all' interesse dell' impiegato, ma che pure lo attacca nella sua onoratezza non deve dipendere unicamente da criteri di convenienza ed opportunità amministrativa, e dal solo apprezzamento abbandonato all' arbitrio insindacabile di mutabili particolari volontà, ha istituito nella Giunta Provinciale un Tribunale amministrativo, avanti il quale l' impiegato può portare i suoi reclami contro il provvedimento che creda ingiusto, con libera e pubblica discussione, e con piena facoltà di produrre prove e giustificazioni di fatti per dimostrare e persuadere la ingiustizia del provvedimento.

57. A questi effetti la legge dichiara ammissibile in via *contenziosa* avanti la Giunta Provinciale il ricorso degli *impiegati Provinciali, Comunali, delle Opere pie,* ed in generale *degli enti morali soggetti alla tutela della Giunta* stessa, contro *le deliberazioni* delle respettive amministrazioni, con le quali siano stati **destituiti, dispensati dal servizio,** *o in qualsiasi altra forma* **licenziati,** o **sospesi** *per un tempo* **maggiore** *(vedi sotto n. 63) di tre mesi,* o **lesi nei diritti e titoli di anzianità.**

58. Per *impiegati* devesi intendere la generalità degli *impiegati con stipendio fisso*, *con una capitolazione determinata*, e corrispondenti alle piante organiche degli enti soggetti alla tutela della Giunta Provinciale, e che siano e debbano essere per legge le piante stesse approvate, come ad esempio è prescritto per

le istituzioni pubbliche di beneficenza. Quindi il diritto di ricorso introdotto per gli *impiegati* non è estensibile agli *straordinari* e semplici giornalieri e salariati.

59. La competenza della Giunta Provinciale è ristretta all' esame, alla discussione, ed all' apprezzamento dei motivi *in fatto* ed in *diritto* del provvedimento impugnato, in confronto delle ragioni di *diritto* e di *fatto* dedotte in contrario, e rimane esaurita con la dichiarazione di *rigetto* o di *accoglienza* del ricorso, e con la *revoca* o *conferma* del provvedimento. La competenza non si estende a statuire sugli *effetti* della dichiarata ingiustizia e revoca, nè sugli *effetti* della conferma del provvedimento. Nell' uno e nell' altro caso per gli *effetti giuridici* cessa la competenza contenziosa amministrativa, e subentra quella ordinaria giudiziaria.

Art. 2.

Spetta alla Giunta Provinciale amministrativa di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell' autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione dei corpi o collegi speciali:

1. contro le deliberazioni dell' autorità di pubblica sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblichi e di agenzie pubbliche, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69 della legge sulla pubblica sicurezza del 28 Dicembre 1888, n. 5888 (serie 3ª);

2. contro le deliberazioni delle rappresentanze delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie e di ogni altro ente morale soggetto alla tutela della Giunta Provinciale amministrativa, coi quali siano state inflitte agli impiegati rispettivi pene disciplinari inferiori a quelle indicate nel numero 42 dell' articolo precedente o siansi dati, intorno alla loro carriera, provvedimenti diversi da quelli nell' articolo medesimo indicati.

60. Fra le materie sulle quali la giurisdizione contenziosa può svolgersi a salvaguardia dei legittimi interessi, è ormai adottata la distinzione di quelle nelle quali il privato interesse deve cedere a fronte dell' interesse pubblico. E siccome l' interesse pubblico non può essere tutelato che mediante considerazioni ed apprezzamenti di pura amministrazione, così un provvedimento sopra materia di pubblico e generale interesse, quanto è giusto che non sia esente dal reclamo in via contenziosa, altrettanto inopportuno sarebbe il sottoporlo ad un controllo *anche nel merito.*

61. In coerenza del premesso principio la legge coll' art. 2 estende la competenza della Giunta Provinciale a decidere *sui ricorsi*, ma unicamente *per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, e che non sieno di competenza dell' autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione di corpi o collegi speciali,* sopra determinate materie, di cui forma *due sole* e distinte categorie.

§ I.

62. Restrettivamente per motivi *d' incompetenza, eccesso di potere, e violazione di legge,* è ammissibile in via contenziosa avanti la Giunta Provinciale (sostituita al Prefetto), contro le *deliberazioni dell' autorità di pubblica sicurezza,* sulle materie di che negli art. 50, 51, 52, 67, 69 della legge del 23 Dicembre 1888 n. 5888 in tema cioè di — **licenze** *di esercizi pubblici — Alberghi — Locande — Trattorie — Osterie — Caffè — o altri esercizi di vendita a minuto, o consumo di Vino — Birra — Liquori e altre bevande — Sale pubbliche per bigliardi e giuochi leciti — Stabilimenti di bagni — Agenzie di prestiti sopra pegni — Agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari.*

§ II.

63. Parimente soltanto per motivi d' incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge è ammissibile il ricorso in sede *contenziosa* contro le *deliberazioni delle rappresentanze* delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, e di ogni altro ente morale soggetto alla *tutela* della Giunta Provinciale, con le quali:

a — siano state inflitte agli *impiegati (vedi sopra n. 58)* respettivi pene *disciplinari inferiori* a quelle indicate nel n. 12 del precedente articolo (n. 57);

b — siansi dati intorno alla carriera degli impiegati provvedimenti diversi da quelli indicati nell' art. stesso.

Art. 3.

Il ricorso in sede contenziosa davanti la Giunta Provinciale non è più ammesso quando, contro l' atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti.

---

64. Le attribuzioni contenziose della Giunta Provinciale, come quelle parimente contenziose del Consiglio di Stato, sono intese e dirette ad offrire una maggior garanzia di giustizia al cittadino che voglia profittarne, senza obbligarlo ad esperimentare il ricorso in via gerarchica, quando creda di tutelare meglio e maggiormente i propri interessi col ricorso in via contenziosa.

65. La disposizione dell' art. 3 della presente legge si risolve nella facoltà rilasciata a chi abbia interesse ad impugnare un provvedimento amministrativo, della scelta fra il ricorso in via *gerarchica*, e quello in via *contenziosa* alla Giunta Provinciale.

66. Ma lasciando senza un freno l' esercizio di quella facoltà fino al punto di abbandonare a piacimento una via intrapresa per

mettersi in altra, ne deriverebbero tergiversazioni e complicanze senza fine, e che senza giovare allo scopo del ricorso, di conseguire cioè la giustizia sul provvedimento impugnato, pregiudicherebbe al corso della pubblica amministrazione.

67. Quindi se il provvedimento amministrativo è per l' indole sua e per la materia suscettibile del ricorso tanto in via gerarchica amministrativa, quanto in via contenziosa, l' interessato può anzichè ricorrere al contenzioso preferire il rimedio più spedito e meno dispendioso del ricorso in via gerarchica; e può del pari preferire a suo piacimento il ricorso in *via contenziosa* a quello in via *gerarchica.* Ma per la lettera e lo spirito della disposizione quando il ricorrente ha scelto ed intentato *uno* dei due rimedi, non può abbandonarlo per appigliarsi e convolare all' altro.

68. Nel senso poi della legge perchè resti preclusa la via al ricorso in sede contenziosa non è necessario che sul provvedimento impugnato siasi già pronunziata l' autorità amministrativa per ordine gerarchico, ma basta la prevenzione e cioè che il *ricorso* in via gerarchica sia stato *presentato.*

CAPO II.

Del procedimento e della decisione.

Art. 4.

I ricorsi alla Giunta Provinciale amministrativa in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e da un procuratore speciale.

Essi debbono essere notificati all' autorità che ha emesso il provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

---

69. Passando la legge a determinare le norme relative al *procedimento* in sede contenziosa avanti la Giunta Provinciale, ed alle sue *decisioni*, si attiene ai precetti fondamentali, ed in senso uniforme sostanzialmente corrispondenti a quelli che regolano il procedimento e la decisione dei ricorsi in sede contenziosa avanti il Consiglio di Stato, lasciando al regolamento di esplicarne il pratico esercizio.

70. Primieramente coll' art. 4 è prescritto che il ricorso in via contenziosa avanti la Giunta Provinciale è sottoscritto dalla parte ricorrente, e quando siano più, da una di esse, o da un procuratore *speciale*

71. La formalità della sottoscrizione della parte, o di un procuratore *speciale* è intesa ad assicurare meglio e maggiormente al ricorso il carattere di atto personale dell' interessato, e rendere così meno facile, e meno frequente che il ricorso anzichè diretto alla tutela dell' interesse di chi si senta leso da un provvedimeto, divenga un giuoco ed un mezzo di speculazione da parte di abili e pericolosi mestieranti.

72. All' oggetto che il mezzo corrisponda al fine, non può non ritenersi che la legge per la sottoscrizione del ricorso ammettendo la sostituzione di quella di un procuratore *speciale*, senza esigere che sia ammesso al patrocinio legale, ha inteso di richiedere un *mandato speciale*, sia pure per atto privato, ma in forma da costituire la prova della procura dalla parte fatta allo scopo esplicito ed espresso di *firmare il ricorso in via contenziosa avanti la Giunta Provinciale, contro il provvedimento specificatamente indicato.*

73. Per prescrizione precettiva della legge il ricorso *deve* esser notificato (**Parte Prima**, *n. 56)* all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato **entro** *trenta giorni*, decorrendi da quello in cui fu il provvedimento stesso notificato al ricorrente.

74. In applicazione del principio generale stabilito dall'art. 43 del Cod. di Proc. Civile, e secondo la concorde giurisprudenza interpretativa, nel computo dei *trenta giorni* stabilito per il ri-

corso, non si comprende il giorno nel quale fu notificato al ricorrente il provvedimento impugnato, ma si comprende il giorno ultimo, e cioè il *trentesimo*. Imperocchè la legge col prescrivere che il ricorso *deve esser notificato entro trenta giorni*, s'intende abbia voluto derogare alla massima *dies terminis non computetur in termine*, e che quindi nel computo dei trenta giorni debba includersi l'*ultimo* nel quale ed *entro* il quale il ricorso deve esser notificato.

75. La legge ponendo per punto di partenza nel computo del termine utile per il ricorso la *notificazione* del *provvedimento* impugnabile, alla mancanza di quella notificazione non sono ammissibili equipollenti per segnare il punto di decorrenza del termine stesso.

Quando peraltro il provvedimento sia stato *notificato* ma *nulla* sia la *notificazione*, ricorre la distinzione che è ammessa in giurisprudenza nei riguardi dell'*appello*. Se il ricorso è proposto *tardivamente*, ma senza alludere in alcun modo alla notificazione del provvedimento è sempre efficace il ricorso stesso, se nulla venga dichiarata la notificazione del provvedimento. Quando invece nel ricorso *tardivo* è espresso il fatto della ricevuta notificazione del provvedimento senza riserve e proteste di nullità, si ha la recognizione che la notificazione tuttochè viziosa, fu sufficiente per portare a cognizione del ricorrente il provvedimento, e quindi rimane sanato il vizio della *notificazione* di esso e dal giorno della medesima si computa il termine per decidere della tempestività del ricorso.

76. Il termine stabilito dalla legge per la notificazione del ricorso è *perentorio* (art. 466 Codice Proc. Civ.), ed a pena di decadenza dal diritto di ricorrere, che deve esser pronunziata anche d'uffizio dalla Giunta Provinciale. E trattandosi di principio d'ordine pubblico, perchè è inteso a garantire il rispetto della cosa giudicata, la decadenza può essere dedotta o pronunziata di uffizio in qualunque stadio del procedimento. (**Abbreviazione e Proroga** — *V. art. 7)*.

Art. 5.

Il ricorso colla prova dell' eseguita notificazione e coi documenti giustificativi deve essere depositato entro 10 giorni dalla notifica, insieme all' atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.

Il Segretario è ritenuto a rilasciare il certificato dell' eseguito deposito.

Il ricorrente che non abbia eletto nel ricorso domicilio nella città dove siede la Giunta Provinciale amministrativa, si intenderà averlo eletto presso la segreteria della Giunta.

---

77. Seguitando a dettare le norme che strettamente attengono alle regolarità del *ricorso* per renderne possibile l' esame, discussione e decisione, la legge coll' art. 5 prescrive che **entro** *dieci giorni,* da quello della sua notificazione, il ricorrente *deve depositare nella segreteria della Giunta Provinciale, sotto pena di decadenza :*

— Il ricorso stesso con la prova della eseguita notificazione, e coi documenti giustificativi ;

— L'atto o provvedimento impugnato.

78. In quanto all'obbligo oggettivo del deposito, la legge non ammette dubbio sulla restrittività, e cioè :

I. Del *ricorso,* che non può essere che l' originale con la *prova* della sua notificazione, che deve resultare dal verbale dell'usciere o messo in calce del ricorso medesimo. E quando l'atto di ricorso depositato non contenga in calce il *verbale* di sua *notificazione,* la *prova della notificazione* e del giorno in cui è stata eseguita, deve esser conclusa col deposito del verbale che sia stato redatto dall'*usciere* o *messo* separatamente e distintamente dall'atto originale di ricorso.

II. Dell'atto e provvedimento impugnato, nella copia che sia

stata al ricorrente notificata. E quando non ne sia stata fatta la notificazione, il ricorrente deve depositare una copia autentica dell'atto o provvedimento che a questo scopo ha diritto di domandare ed ottenere dall'amministrazione che l'ha emanato, o giustificare il rilascio della copia richiesta.

79. In quanto alla decorrenza del termine ed al computo, ricorrono i principii esaminati al precedente art. 4 *(n. 74, 75).*

80. Sulla perentorietà del termine stabilito per il *deposito,* non può muoversi dubbio dal momento che il deposito è prescritto dalla legge nel termine prefinito *sotto pena di decadenza.* Il solo fatto peraltro della mancanza o tardività del deposito non produce per sè stesso, e senz'altro *ope legis* la decadenza del ricorso che sia stato tempestivamente proposto e notificato.

81. Infatti la disposizione nel suo spirito costituisce unicamente una speciale sanzione di rigore, informata al concetto di impedire che il ricorso non serva di pretesto a meno giuste dilazioni nell' esecuzione dell' atto o provvedimento amministrativo, offrendo all'amministrazione un motivo ed un mezzo di *domandare* la *decadenza* del ricorso stesso, quando il ricorrente non adempia all'obbligo fattogli dalla legge, e nel termine dalla legge stessa prescritto.

82. E che questo sia il concetto e lo spirito della legge ne persuadono i termini della disposizione, la quale non dichiara la *decadenza* o *perenzione* del ricorso ; la commina unicamente come *pena,* e non per un interesse d'ordine pubblico, ma in quello singolo e particolare della parte intimata col ricorso. E la decadenza e perenzione non verificandosi *ope legis,* non può essere pronunziata d'ufficio dalla Giunta Provinciale, dovendola essa pronunziare e dichiarare soltanto sull' istanza e domanda di chi ha interesse di valersi della pena sancita dalla legge.

83. Il deposito quindi è efficace tuttochè fatto al di là del termine stabilito dalla legge, purchè *prima* che dalla parte intimata sia domandata la decadenza. Quando il deposito non sia stato fatto, o sia incompleto *senza* che la parte intimata abbia doman-

data la perenzione e decadenza del ricorso, la Giunta Provinciale può soltanto ordinare d'uffizio il deposito o il suo complemento, per mettersi in grado di esaminare in merito il ricorso tempestivamente interposto, ed amministrare giustizia sul medesimo.

84. Quando poi per mancanza di deposito, o per la sua tardività sia stata domandata la decadenza o perenzione del ricorso, la Giunta Provinciale, limitando il suo esame alla verificazione del fatto negativo, deve pronunziarla, e non può prorogare il termine. Se la decadenza è domandata per *incompletezza* del deposito, la Giunta Provinciale può estendere il suo esame sulla necessità, rilevanza od influenza de' documenti mancanti, ed anche se la mancanza è o no imputabile esclusivamente al ricorrente.

85. Dell' eseguito deposito nella segreteria della Giunta, il Segretario *è tenuto* a rilasciarne il certificato alla parte depositante.

86. Finalmente la disposizione dell' art. 5 afferma l' obbligo nel ricorrente di *eleggere* nel ricorso il proprio *domicilio,* e di eleggerlo nella città in cui ha sede la Giunta Provinciale, ma senza veruna sanzione penale, considerando invece l'inadempimento di quell'obbligo come una semplice omissione, inducente soltanto la presunzione legale che il ricorrente abbia inteso di eleggere il proprio domicilio nella segreteria della Giunta stessa.

87. Quando peraltro il ricorrente sia domiciliato ed abbia la sua residenza nella città in cui ha sede la Giunta alla quale ricorre, avendosi il domicilio *reale* nel luogo designato dalla legge, cessa l' obbligo di *eleggere* un domicilio, nè può aver luogo la presunzione della *elezione* nella segreteria della Giunta.

Art. 6.

Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l' autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta Provinciale, memorie, fare deduzioni sulla ammissibi-

lità o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

---

88. Il ricorso in sede contenziosa essendo ammissibile tanto per *nullità* quanto per *ingiustizia*, e quindi anche per ragioni e motivi *di fatto* e *di merito*, è spontanea la previdenza che tanto il ricorrente quanto l'amministrazione intimata possano avere *atti* e *documenti* da produrre a sostegno del proprio assunto, ed il bisogno inoltre di fare *deduzioni*, e sviluppare con *memorie* la propria difesa.

89. Se un procedimento formale di attitazione con termini speciali per il ricorrente e per l' intimato sarebbe inconciliabile coll' indole di una contesa amministrativa, non sarebbe senza inconvenienti il permettere alle parti di presentare i proprii documenti, e proporre le proprie difese alla Giunta, soltanto nella seduta a cui siano chiamate per la discussione orale.

90. Fra i due estremi la legge attenendosi ad un provvedimento di mezzo, dispone che *entro quindici giorni successivi a quello segnato per il deposito del ricorso* (art. 5), tanto il ricorrente quanto la parte intimata *possono presentare nella segreteria della Giunta memorie, fare deduzioni e produrre documenti*, e provvedere completamente alla propria difesa.

91. La legge non ammette, e molto meno fa obbligatoria la scambievole comunicazione fra le parti delle proprie difese depositate in segreteria, ma non la vieta, nè interdice alle parti stesse di esaminare i documenti, le deduzioni, e le memorie che siano state *ex adverso* prodotte e depositate. Dalla legge è soltanto interdetto il deposito supplementario di documenti, deduzioni, a memorie decorso che sia il termine stabilito, salvo il caso di proroga del termine stesso *(art. 7)*.

92. Ma se le parti decorso e non prorogato il termine prefinito per il deposito non possono fare un deposito supplementario di difesa *scritta*, sono poste nella possibilità di presentarsi alla

discussione *orale* con piena cognizione dei documenti, delle deduzioni e memorie della parte avversa, e provvedere completamente alla propria difesa.

Art. 7.

Nei casi d'urgenza il Presidente della Giunta può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell' art. 5. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell' uno e nell' altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell' articolo precedente.

---

93. Coll' art. 7 viene esteso al procedimento amministrativo in sede contenziosa, il principio dell' *abbreviazione* e della *prorogabilità* de' termini procedurali, generalmente ammesso e praticato nel procedimento ordinario civile.

94. Dei *termini* peraltro stabiliti con i precedenti tre articoli 4, 5 e 6, per i *due* ultimi soltanto la legge ammette l' *abbreviazione* o la *proroga*, e quando ne ricorra l' *urgenza* o *gravi motivi*.

95. La *urgenza* e la *gravità* dei motivi dipendendo dall' apprezzamento di circostanze tutte speciali, è rilasciato dalla legge al libero o discrezionale arbitrio del Presidente della Giunta, alla cui esclusiva competenza è commesso di decretare l' *abbreviamento* o la *proroga*.

96. I *termini* che possono essere *abbreviati* o *prorogati* sono: quello stabilito dall' art. 5 per il *deposito del ricorso*, e l' altro determinato dall' art. 6 per il deposito delle memorie, deduzioni e documenti. L' abbreviazione o proroga del primo importa per necessità l' abbreviazione o proroga dell' altro, e per una misura di tempo eguale. Il secondo termine invece può essere abbreviato o prorogato anche quando non lo sia stato il primo.

97. Trattandosi di *proroga* può essere accordata per un periodo eguale a quello prefinito dalla legge per il termine normale, ma non maggiore nè superiore. Per l' *abbreviazione* invece il prudente e discrezionale arbitrio del Presidente è vincolato dal riguardo che deve avere di non angustiare il termine, designato dalla legge, in modo da non rendere possibile alle parti l'adempimento di quanto hanno per legge obbligo di fare, ed il diritto di provvedere alla propria difesa.

98. Trattandosi di termini stabiliti nei riguardi unicamente e nell' interesse delle parti, la *proroga* come l' *abbreviazione* non può essere decretata d' uffizio, ma deve essere domandata. E trattandosi di *proroga* la relativa domanda deve esser proposta e presentata *prima* della scadenza del termine prorogabile.

99. Tanto la domanda di proroga che quella di abbreviazione, col relativo decreto affermativo del Presidente, deve esser notificato alla parte avversa, la quale ha indubitabile diritto di opporsi al collegio della Giunta per la revoca o modificazione del decreto presidenziale.

100. La legge finalmente non richiamando esplicitamente, come pratica in altri casi, le disposizioni generali del Codice di Procedura Civile, deve intendersi che non abbia voluto circoscrivere la prorogabilità del termine *ad una sola proroga* (art. 47 Cod. Proc. Civile). Ma onde non elevare ad abuso l'esercizio di un provvedimento autorizzato restrittivamente in *caso di urgenza* e nel concorso di *gravi motivi,* una seconda proroga può presentarsi giustificata soltanto quando per un avvenimento imprevedibile, inevitabile ed invincibile, indipendentemente dalla volontà della parte abbia resa inefficace la prima proroga.

Art. 8.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell' atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla

Giunta Provinciale, sovra istanza del ricorrente, in camera di Consiglio.

---

101. Per principio e regola generale il ricorso in sede contenziosa avanti la Giunta Provinciale *non ha effetto sospensivo.* In via di eccezione la legge ammette peraltro che la *esecuzione* dell' atto o provvedimento impugnato *può essere sospesa* dalla Giunta *per gravi ragioni*, ed in *camera di Consiglio:*

— *sulla istanza del ricorrente, e*

— *con decreto motivato.*

102. La *sospensione dell' esecuzione* può essere domandata e decretata in qualunque stadio del procedimento, ma soltanto al seguito e dopo la presentazione del ricorso nel termine stabilito dalla legge.

103. L'obbligo fatto alla Giunta Provinciale della motivazione del Decreto, include l' altro al ricorrente della esplicazione nella propria istanza delle *ragioni* per le quali domanda la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

104. La legge si limita a prescrivere che la esecuzione può essere sospesa soltanto per *gravi ragioni*, rilasciando l'apprezzamento della *gravità* al discrezionale arbitrio della Giunta Provinciale. È peraltro manifesto che secondo il concetto della legge la *gravità* delle ragioni che possono giustificare la domanda e consigliare la *sospensione dell'esecuzione* può verificarsi principalmente quando per la specialità dell'atto o provvedimento, la sua esecuzione avrebbe e produrrebbe effetti e conseguenze tali, che sarebbero irreparabili nel caso di *annullamento*, *revoca*, o *modificazione* o che la riparazione non sarebbe possibile senza danno per la pubblica amministrazione.

105. Il principio generale per il quale il ricorso non ha effetti sospensivi, e la competenza facoltativa della Giunta Provinciale di decretare in via di eccezione la sospensione della esecuzione, ricorrono in tutti quei casi nei quali è in modo e con for-

mula generale dichiarata l'ammissibilità del ricorso in via contenziosa alla Giunta Provinciale.

106. Ma quando in vista della specialità dell'atto o provvedimento la legge con disposizione esplicita ed espressa dichiara che il ricorso ha *effetto sospensivo*, od in modo parimente esplicito ed espresso *esclude dal ricorso l' effetto sospensivo*, la disposizione speciale ed eccezionale deroga alla generale, ed il ricorso se è ammesso agli effetti sospensivi, sospende per sè solo l' esecuzione, e se è ammesso esplicitamente senza effetto sospensivo, la esecuzione non può essere sospesa dalla Giunta Provinciale.

Art. 9.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al Presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Il decreto del Presidente dev'essere notificato all' autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l' udienza. Questo termine può essere, per gravi motivi, abbreviato dal Presidente della Giunta fino a giorni tre.

---

107. A complemento degli atti procedurali obbligatori per il ricorrente, la legge coll' art. 9 prescrive che **entro** *dieci giorni* dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti, deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al Presidente della Giunta *per la designazione del giorno della discussione del ricorso.*

108. La legge per la decorrenza dei *dieci giorni* designando la scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti, intende alludere, e non può essere altrimenti, soltanto agli articoli 6 e 7, e quindi i dieci giorni decorrono da quello successivo all' ultimo

del termine fissato coll' art. 6, o di quello prorogato od abbreviato coll' art. 7 per il deposito delle memorie, deduzioni, documenti e difese nella segreteria della Giunta.

109. Della presentazione della domanda la legge ne fa un obbligo ma non *personale* del ricorrente, e la *presentazione* includendo l' obbligo di domanda scritta può essere sottoscritta e presentata da un *procuratore speciale* nello stesso modo che (art. 4) è autorizzata la sottoscrizione del ricorso.

110. Il termine di dieci giorni è perentorio, e la pena della decadenza del ricorso comminata dalla legge può e deve esser dichiarata dal Presidente. Trattandosi infatti di un provvedimento che il Presidente deve emettere sopra una domanda, per la presentazione della quale la legge ha stabilito perentoriamente un termine, prefinito e con sanzione penale, il provvedimento medesimo mancherebbe di base legale se venisse emesso sopra domanda intempestivamente proposta.

111. La legge non detta norme precettive per il termine entro cui il Presidente debba emanare il proprio decreto, e rilascia ad esso il determinare il giorno della discussione del ricorso. Prescrive soltanto che il decreto presidenziale deve *esser notificato*; e che fra la *notificazione* e la *seduta* per la discussione devono decorrere *almeno dieci giorni*.

112. Quindi il Presidente nel fissare il giorno per l' udienza deve soltanto tener presente le pratiche occorrenti per la notificazione del proprio decreto a tutte le parti interessate, onde alle parti stesse dal giorno della ricevuta notificazione a quello della discussione rimangano *liberi dieci giorni almeno.*

113. Quel termine libero di dieci giorni riservato normalmente alle parti, *può essere* dal Presidente *abbreviato*, ma *fino a tre giorni e per gravi motivi.* L' abbreviazione, che non può essere decretata d' uffizio, deve esser domandata, e può essere richiesta tanto dal ricorrente che dalla parte intimata. Può essere fatta o col decreto stesso che fissa l' udienza, o con decreto separato, fermo stante anche in questo secondo caso la notificazione

che deve sempre precedere *di tre giorni almeno* quello fissato per la discussione.

114. La legge disponendo che il decreto presidenziale deve esser notificato *all' autorità* che ha emanato il provvedimento impugnato, *ed alle parti*, è chiaro il concetto che la notificazione deve esser fatta a cura della segreteria della Giunta. Un concetto diverso sarebbe inconciliabile con la prescrizione che fra la notificazione e la seduta fissata per la discussione deve intercedere un numero di giorni tassativamente determinato. Infatti sebbene il decreto presidenziale sia emesso sopra speciale domanda di parte, non può la parte stessa che lo ha provocato sapere e conoscere se e quando venga dal Presidente emanato *(num. 411)*.

115. Finalmente la notificazione all' autorità che ha emanato il provvedimento impugnato deve esser fatta alla *sua sede*, ed alle parti o al domicilio *reale* che abbiano nella città in cui ha sede la Giunta Provinciale, o al domicilio *eletto*, od a quello *presunto* nella segreteria della Giunta stessa (n. 86, 87).

Art. 10.

Le udienze della Giunta sono pubbliche ed è ammesso il ministero dell' avvocato o procuratore legale munito di procura speciale.

L' amministrazione può farsi rappresentare dall' avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i funzionari da essa dipendenti.

Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

La polizia delle udienze, l' ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile.

---

116. Dopo le norme procedurali per il ricorso e per la istruttoria sul medesimo, la legge coll' art. 10 passa a regolare e disciplinare :

I. Le adunanze della Giunta Provinciale per la pubblicità e polizia ;

II. La comparsa delle parti personalmente o mediante rappresentanza ;

III. La discussione del ricorso ;

IV. La deliberazione e pronunziazione della decisione.

I.

Udienze — Pubblicità — Polizia.

117. Con frase concisa la legge dispone che le *udienze della Giunta Provinciale sono pubbliche.* Ma più che una prescrizione afferma un principio generale, senza escludere la possibilità di circostanze ed eventualità che rendano necessario il declinare in via d'eccezione dalla pubblicità.

118. Infatti sebbene non siano richiamate le disposizioni dell' art. 240 della legge Comunale Provinciale, nè quella della seconda parte dell'art. 52 del Codice di Procedura Civile, la legge presente disponendo che le udienze della Giunta *sono pubbliche,* non proibisce che la udienza possa aver luogo a *porte chiuse quando la pubblicità per l' indole della causa, per l' oggetto o soggetto della discussione può riuscire pericolosa al buon ordine, e può pregiudicare alla libertà e serenità della discussione.*

119. Per la *polizia* delle udienze la legge richiama puramente le disposizioni del Codice di Procedura Civile, che con gli art. 354, 355 affida al Presidente la direzione delle udienze, ed il mantenimento del buon ordine ; prescrive la esecuzione immediata degli ordini presidenziali ; proibisce l' intervento all'udienza con armi o bastoni ; impone agli intervenienti di stare a capo

scoperto, il rispetto ed il silenzio; vieta segni di approvazione o disapprovazione, e di cagionare disturbo in qualsiasi modo; attribuisce al Presidente la facoltà e competenza di ammonire, espellere dalla sala il trasgressore, ed anche di ordinarne l'arresto per ventiquattro ore, salve le disposizioni del Codice Penale in caso di reato.

§ II.

Comparsa delle Parti all' udienza.

120. La comparsa del ricorrente personalmente, o di suo *speciale rappresentante* all'udienza destinata per la discussione del suo ricorso, non è obbligatoria, e la mancanza o dell' uno o dell'altro non porta la decadenza del ricorso, bastando che questo sia stato tempestivamente notificato, e che sieno stati regolarmente ed in tempo debito adempiuti tutti gli obblighi procedurali fatti al ricorrente, perchè la giustizia amministrativa adempia all' ufficio suo provocato col ricorso.

121. Quindi tanto la parte ricorrente quanto le parti intimate e l'amministrazione da cui è emanato il provvedimento impugnato hanno per legge non l'obbligo, ma il diritto facoltativo di comparire all'udienza destinata per la discussione del ricorso, e di spiegare orale difesa.

122. L'amministrazione può farsi rappresentare dall'Avvocatura Erariale, o per coerenza all'art. 1 del R. Decreto 23 Giugno 1865 n. 2361 da un commissario speciale posto fra i funzionari da essa dipendenti.

123. Quando l'amministrazione sia rappresentata dall'Avvocatura Erariale, la legge non richiede veruna speciale procura. Ove deleghi un commissario posto fra i suoi dipendenti funzionari, tiene luogo di procura speciale la deliberazione di delega, che deve esser presentata all'udienza, ove non sia stata precedentemente depositata nella Segreteria della Giunta.

124. Il ricorrente invece e le altre parti interessate nel ricorso possono egualmente comparire all' udienza o col mezzo di rappresentante o assistite da un rappresentante speciale. Ma a differenza della sottoscrizione del ricorso per la quale la legge ammette l' interposizione di un *procuratore speciale* in genere *(art. 4, n. 70 a 72)*, per la comparizione all' udienza ammette la rappresentanza tassativamente per mezzo di *avvocato o procuratore legale esercente, allo scopo di meglio assicurare* la regolare e legale discussione.

125. L'avvocato o procuratore che sia dalla parte incaricato a rappresentarla all' udienza, tuttochè legalmente *esercente* non avendo il privilegio del mandato presunto, deve essere per disposizione di legge munito di procura speciale. Ed il *mandato speciale* essendo richiesto espressamente dalla legge *deve essere in forma autentica o per scritta privata con autenticazione delle firme* (art. 48 Cod. Proc. Civ.).

§ III.

Discussione del Ricorso.

126. Primieramente la legge non fa obbligo assoluto che all' udienza fissata dal Presidente, debba indeclinabilmente aver luogo la discussione. Quindi ove ragioni di servizio lo richiedano, la discussione può essere rinviata ad altra udienza a giorno determinato. Le parti ancorchè non comparse si hanno per notificate dell'ordinanza di rinvio che sia pubblicata alla udienza alla quale sapevano di dover comparire volendo *(art. 353 Cod. Proc. Civ.)*.

127. Disciplinando la discussione, la disposizione del secondo capoverso dell'art. 10 distingue la *lettura delle conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto* dalla *discussione.* Della lettura soltanto ne fa una formalità obbligatoria di rito per le parti o loro rappresentanti presenti all'udienza.

128. Infatti la legge con locuzione diversa da quella dell'ar-

ticolo 350 del Codice di Procedura Civile, letteralmente dispone, che dopo aver *lette le conclusioni* le parti o loro rappresentanti **possono essere ammessi** *a svolgere succintamente il proprio assunto.* Quindi per la legge la discussione non è una necessità assoluta, e non costituisce neppure un diritto delle parti, ma soltanto è rilasciata la facoltà alla Giunta di ammetterla se la creda utile e necessaria.

129. Quando la Giunta Provinciale ammetta la discussione, le parti tuttochè comparse assistite da un avvocato o da un procuratore legale esercente, possono anche da loro stesse spiegare ed ampliare la propria difesa orale. Ma il Presidente può toglier loro questo diritto quando o trascinate dalla passione, o per inesperienza sorpassino i limiti ed i termini di una conveniente e concisa discussione *(art. 350 Cod. Proc. Civ.).*

§ IV.

Deliberazione e pronunziazione della decisione.

130. Per la decisione la legge referendosi e richiamando le disposizioni del Codice di Proc. Civile, afferma e conferma la distinzione fra *deliberazione* e la *pronunzia* della decisione.

131. La *deliberazione* consiste nella discussione collegiale, e nella votazione che i componenti il collegio giudicante fanno in camera di Consiglio.

132. La *pronunzia* invece è la estrinsecazione, e si compie in due momenti diversi, e cioè:

— Quando è redatto e firmato il *dispositivo;*

— Quando dopo la redazione dei *motivi* la decisione è nel suo intero letta, approvata e firmata da tutti i giudicanti (*).

(*) Cor. Supr. Roma 22 Febbraio 1877, For. Ital. II. 1, 391. Cor. Supr. Firenze 28 Febbraio 1878. La legge XVIII, 651.

133. Nonostante che la legge col richiamo dell'art. 356 del Cod. di Proc. Civ. confermi la disposizione imperativa che i giudici *devono deliberare dopo la discussione*, accordando la facoltà soltanto di differire, e *ad una delle prossime udienze* la pronunzia, non prefinisce alcun termine di rigore, non fa prescrizioni; esprime unicamente un precetto morale di disciplina interna del collegio giudicante, per cui qualunque sia il ritardo nella *deliberazione* e nella *pronunzia*, deve ritenersi che motivi giusti, e scevri da qualunque sospetto men retto vi abbian dato causa (*). **(Votazione** — *V. art. 13).*

Art. 11.

Se la Giunta Provinciale riconosce che l' istruzione dell' affare è incompleta o che i fatti affermati nell' atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, può promuovere il parere dei corpi consultivi istituiti per legge o per regolamento, richiedere alla amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all' amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Ove le verificazioni ordinate importino spese debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.

---

134. Come per l'esplicazione della competenza amministrativa la legge Comunale e Provinciale prevede la necessità di atti e pratiche istruttorie, ed attribuisce alla Giunta Provinciale *(art. 119*

(*) Cor. Supr. Napoli 5 Aprile 1870, 13 Aprile 1875. Cor. Supr. Roma 3 Gennaio 1877. La legge X, 671, XV, 590, XVII, 116.

e Regol. art. 23) la facoltà di ordinarle prima di emettere il proprio provvedimento così la legge presente non poteva non prevedere il caso in cui alla Giunta stessa prima di pronunziarsi in merito di un ricorso ad essa proposto in sede contenziosa, si presentasse la eventuale necessità di un complemento d'istruttoria.

135. Data peraltro la preveduta necessità, la legge non ha voluto, e molto saviamente, ammettere nè permettere i mezzi istruttori regolati dal Codice di Procedura Civile, e cioè di *perizie, testimoni, interrogatori o simili prove*, che nel loro svolgimento la discussione contenziosa amministrativa verrebbe facilmente e più di frequente a degenerare in lotta di abilità forense, a scopo di una tesi, e non a quello della giustizia.

136. Quindi la legge alla eventuale necessità di un supplemento o complemento d'istruttoria, provvede senza uscire dall'orbita dell'azione o della forma amministrativa.

137. Primieramente l'articolo 11 contempla il caso in cui la Giunta Provinciale *riconosca:*

— che l'istruzione dell'affare è incompleta, o

— che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato siano in contraddizione con le resultanze dei documenti prodotti o depositati (art. 6) dalle parti a sostegno del proprio assunto.

138. In questi casi la Giunta Provinciale è autorizzata a sospendere la sua decisione di merito, ed a seconda delle specialità dell'occorrenza, con pronunzia interlocutoria:

— può promuovere il parere dei corpi consultivi istituiti per legge o per regolamento;

— può richiedere all' amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato, ed interessata, nuovi schiarimenti, o la produzione di documenti;

— può ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni.

139. La enunciazione peraltro fatta dalla legge dei mezzi istruttori che la Giunta Provinciale può promuovere non è tassativa, e non vincola la sua facoltà ed il potere che ha di ordinare

qualunque altra verificazione, informativa ed indagine, che per la specialità dell' occorrenza ritenga necessaria, purchè in quanto ai modi ed ai mezzi si mantenga nei limiti ufficiosi ed amministrativi.

140. La decisione *interlocutoria* della Giunta Provinciale non è suscettibile di ricorso, e non può in verun modo esserne arrestata o sospesa la esecuzione.

141. Di seguito alle istruzioni suppletorie ordinate dalla Giunta, alle parti è dalla legge riservata unicamente la facoltà, ed è attribuito il diritto:

— di assistere alle *nuove verificazioni* che sia stato ordinato di fare all' amministrazione che emanò il provvedimento impugnato; e

— di produrre altri documenti oltre quelli già depositati *(art. 6)*.

142. All'oggetto quindi di porre le parti nella possibilità di esercitare quel loro diritto facoltativo di assistenza alle nuove verificazioni, e di produzione di altri determinati documenti, la pronunzia interlocutoria deve esser notificata a cura della Segreteria (n. 114) oltre che all'amministrazione che deve eseguire le nuove verificazioni, anche alle parti stesse al loro domicilio *o reale, od elettivo, o presunto* (n. 86, 87).

143. Finalmente ove i mezzi istruttori ordinati d'uffizio dalla Giunta sebbene in modo ufficioso importino spese, queste debbono essere, per disposizione espressa della legge, *anticipate* dalla parte ricorrente. Ma la legge regolando soltanto l'*anticipazione* riserva per implicito necessario alla decisione definitiva del ricorso l'attribuzione definitiva del carico delle spese stesse.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti a cura del Segretario della Giunta che la istruttoria supplementare è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella

segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza, presentare al Presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

---

144. La istruzione complementare ammessa e regolata col precedente art. 11 avendo un carattere strettamente ufficioso, gli atti relativi non possono essere nel possesso delle parti, da indurre in esse l'obbligo di farne il deposito, ma devono invece trovarsi già depositati nella Segreteria, per essere stati necessariamente alla medesima trasmessi dagli uffizi ai quali furono dalla Giunta richiesti ed ordinati.

145. Quindi all'effetto che dopo esauriti gli atti complementari istruttori possano le parti interessate adempiere alle formalità procedurali di loro obbligo per la nuova discussione, la legge coll'art. 12 dispone che a cura del Segretario della Giunta debba esser notificato alle parti :

— che la istruttoria supplementare è stata eseguita ; e

— che i relativi atti rimangono nella Segreteria a loro disposizione.

146. Di seguito a questa premessa la legge prescrive che il *ricorrente* **entro** *quindici giorni* dalla notificazione fattagli dalla Segreteria **deve**, *sotto pena di decadenza, presentare al Presidente domanda per la designazione del giorno della nuova discussione del ricorso.*

147. Per le formalità della domanda, per la decorrenza del termine stesso, e per l' applicazione della comminata pena della decadenza, ricorrono le norme ed i principii veduti ed esaminati al precedente art. 9.

148. Le stesse disposizioni e norme dell'art. 9 ricorrono per la notificazione del Decreto Presidenziale, che fissa il giorno per la nuova discussione, e finalmente le formalità e norme dell'articolo 10 per la nuova discussione e per la decisione definitiva sul merito del ricorso.

Art. 13.

Per l' esercizio della giurisdizione nelle materie prevedute dalla presente legge, la Giunta Provinciale amministrativa delibera, coll' intervento del Prefetto o di chi ne fa le veci in qualità di Presidente, dei due consiglieri di prefettura e dei due consiglieri elettivi più anziani.

Gli altri due consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri per ordine di anzianità, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi impediti od assenti.

---

149. Mentre la presente legge investe la Giunta Provinciale della competenza di decidere in *sede contenziosa* sui ricorsi ammissibili contro atti e provvedimenti amministrativi, *per l'esercizio* di tale competenza giurisdizionale contenziosa modifica la normale composizione della Giunta medesima.

150. Infatti la Giunta Provinciale per la legge Comunale e Provinciale che la istituisce, è organicamente composta di *sette* membri, *tre governativi* e *quattro elettivi*, con prevalenza quindi dell'elemento *elettivo* su quello governativo (art. 10. **Parte Prima,** *n. 1 a 6)*. Per l'esercizio invece della competenza giurisdizionale in sede contenziosa, la presente legge costituisce il collegio decidente di *cinque* membri, e cioè *tre governativi* e *due elettivi*, e così con prevalenza dell'elemento *governativo* su quello *elettivo.*

151. La ragione da cui muove la legge per spostare la prevalenza fra gli elementi governativo ed elettivo di cui normalmente si compone la Giunta Provinciale è diversa da quella che giustifica la limitazione del numero dei componenti il collegio giudicante.

152. Quando la Giunta Provinciale esercita le ordinarie sue attribuzioni d' ingerenza, di sorveglianza ed anche di giurisdizione

nei rapporti della formazione delle liste elettorali, delle elezioni amministrative, e di tutela nei riguardi dell'azione amministrativa dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, trattandosi allora di diritti, interessi e rapporti essenzialmente locali, è naturalmente, giusto e conseguente che nella Giunta Provinciale per tutti i propri provvedimenti prevalga allo elemento *governativo* quello *elettivo*.

153. Ma trattandosi invece di decidere in *sede contenziosa* sopra ricorsi contro atti o provvedimenti emanati da una pubblica amministrazione, e da una autorità amministrativa costituita, è principalmente in giuoco il *pubblico e generale interesse*, e quindi se è savio e prudente proposito quello di temperare coll'elemento *elettivo* l'esercizio di una funzione eminentemente di Governo è forse opportuno e giusto che i rappresentanti del Governo abbiano in quella funzione una parte numericamente prevalente.

154. La riduzione poi precettiva da *sette* a *cinque* del numero dei componenti il collegio decidente in sede contenziosa amministrativa, è giustificata dalla necessità dell'equilibrio, e dalla armonia nelle proporzioni della gerarchia fra magistrature dello stesso ordine. Dal momento infatti che dalle decisioni proferite in sede contenziosa dalla Giunta Provinciale è ammesso il ricorso in sede parimente contenziosa alla quarta sezione del Consiglio di Stato composta di *sette* membri, s' imponeva al legislatore il dilemma o di aumentare il numero dei componenti il Tribunale *superiore* o di diminuire quello del Tribunale *inferiore*, per avere nella divergenza delle decisioni quella prevalente maggioranza da cui deriva la presunzione giuridica della verità.

155. Muovendo da queste ragioni, la legge coll'articolo 13 dispone che la Giunta Provinciale in *sede contenziosa delibera coll'intervento del Prefetto o di chi ne fa le veci in qualità di Presidente, dei due Consiglieri di Prefettura, e dei due Consiglieri elettivi più anziani.*

156. In caso d'impedimento o di assenza dei *due Consiglieri elettivi più anziani* sono chiamati in sostituzione, e sempre per

ordine di anzianità, gli altri Consiglieri elettivi, ed in luogo di essi i Consiglieri elettivi supplenti.

157. Sebbene la legge non definisca l'*anzianità* che deve servir di norma tanto per la composizione normale del collegio decidente, quanto per le sostituzioni, ben si comprende che non può essere l'anzianità *di età*, ma esclusivamente quella *di ufficio* coerentemente al principio generale di precedenza ed anzianità fra gli uffici elettivi di egual grado. L'anzianità è determinata unicamente dalla età fra gli eletti *contemporaneamente ed a parità di voti* (art. 232 Leg. Com. Prov.).

158. La legge disponendo che la Giunta Provinciale in *sede contenziosa* delibera coll'intervento di *cinque* membri, *tre* governativi e *due* elettivi, non intende prescrivere che dei *quattro* elettivi *due* soltanto possano prender parte agli affari di competenza contenziosa, ma regola unicamente la composizione del collegio giudicante, per cui dell'intiero corpo della Giunta Provinciale, ne possono essere dal Prefetto, come Presidente, formate due sezioni, o due collegi con assegnazione a ciascuno di *due* dei *quattro* Consiglieri elettivi.

Art. 14.

Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 1, decide nel merito.

---

159. Dopo di avere col precedente art. 13 prescritte le norme con le quali la Giunta Provinciale deve comporsi per decidere in

sede contenziosa, coll'art. 14 la legge dispone *come* deve decidere a seconda che il ricorso sia stato proposto per *nullità* soltanto, od anche per *ingiustizia*, e cioè per la sola *illegalità* del provvedimento impugnato, od anche per motivi *di merito*.

160. Quando il ricorso sia proposto per *ingiustizia*, se la Giunta lo ritiene infondato lo *rigetta*. Se lo riconosce fondato in tutto od in parte decide *il merito* revocando o modificando l'atto e provvedimento impugnato.

161. Se invece il ricorso denunzia la *illegittimità* dell' atto o provvedimento per *incompetenza* dell' autorità amministrativa che lo ha emanato, quando la Giunta ritenga la obiettata *incompetenza* deve limitarsi ad *annullare* l' atto o provvedimento, rinviando l' affare all' *autorità competente* a conoscere e giudicare del merito.

162. Quando finalmente il ricorso denunzia la *nullità* dell' atto o provvedimento per *eccesso di potere o per violazione di legge*, la Giunta ove ritenga fondato il ricorso *annulla* puramente e semplicemente l' atto o provvedimento impugnato, senza verun' altra dichiarazione, salvo gli ulteriori provvedimenti dell' autorità amministrativa.

Art. 15.

L' incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. La Giunta Provinciale può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 Marzo 1877, n. 3761.

Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell' autorità amministrativa, la Giunta sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

163. La disposizione dell' art. 15 è intesa a regolare soltanto gli effetti della eccezione d' *incompetenza* che venga opposta alla Giunta Provinciale, a conoscere e giudicare di un ricorso che venga ad essa proposto in sede contenziosa contro un atto o provvedimento amministrativo.

164. La incompetenza della Giunta Provinciale può verificarsi ed essere opposta:

— o perchè trattisi di contestazione che rientri nella competenza giudiziaria ordinaria;

— o perchè trattisi di affari che sfuggano a qualunque giurisdizione contenziosa.

165. Nell' uno o nell' altro caso trattandosi egualmente d' incompetenza per ragione *di materia*, la legge coll' art. 15, coerentemente al principio scritto nell' art. 187 del Cod. di Proc. Civ. dichiara *che può essere elevata in qualunque stadio della causa, e può* anche la Giunta *elevarla d' ufficio.*

166. Per la preveduta eventualità della incompetenza *ratione materiae*, la legge dichiara *che nulla è innovato alla legge del 31 Marzo 1877 n. 3761.* Quindi ove la incompetenza venga dedotta dalle parti, o rilevata *d' ufficio*, la Giunta deve *sospendere* ogni *ulteriore decisione*, e rinviare gli atti alla Corte Suprema di Cassazione di Roma per regolare il conflitto e *decidere sulla competenza.*

167. Alla incompetenza della Giunta che sebbene in *ragione di materia* non sia stata opposta dalle parti, nè rilevata d' ufficio, provvede il successivo articolo 19.

Art. 16.

La decisione deve contenere:

I. il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;

II. il tenore delle domande;

III. i motivi in fatto e in diritto;

IV. il dispositivo ;

V. la firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore ;

VI. la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata.

I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6 sono a pena di nullità.

Il ricorrente che soccombe è condannato alle spese di giudizio.

Quando concorrano giusti motivi, le spese possono essere compensate.

L' onorario di avvocato o procuratore repetibile dalla parte condannata non può essere liquidato in una somma maggiore di lire 100 per ciascuna decisione.

---

168. Primieramente la Giunta Provinciale in sede contenziosa giudica come Tribunale di *primo grado*, nell' ordine della giustizia amministrativa, e quindi le sue pronuncie essendo vere e proprie sentenze e decisioni, debbono essere pronunziate in *nome del Re*, come quelle del Consiglio di Stato, al quale possono essere denunziate come Tribunale di grado superiore.

169. Per tutte le altre formalità prescritte dalla legge per le decisioni della Giunta Provinciale, l'art. 16 ad eccezione dell'ultima sua parte, è la riproduzione, con lievi modificazioni, degli art. 360, 361 e 370 del Cod. di Proc. Civile.

170. Infatti le indicazioni ed enunciazioni che per l'art. 16 deve contenere la decisione della Giunta, corrispondono a quelle prescritte dall'art. 360 del Cod. di Proc. Civ. con i n.i 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 per le sentenze dell' autorità giudiziaria. I requisiti richiesti *a pena di nullità* con i numeri 3, 4, 5, 6 del presente art. 16, corrispondono a quelli dei n. 6, 7, 8, 9 dell'art. 360, e che per la *omissione* de' quali il successivo articolo 361 dichiara egualmente la *nullità* della sentenza.

171. Quindi i principii e le massime fissati e stabilite dalla giurisprudenza giudiziaria, interpretrativa delle disposizioni degli art. 360, 361 del Codice di Proc. Civile, ricorrono di fronte alle corrispondenti disposizioni del presente art. 16.

n. 1.

172. La omissione del *nome e cognome del ricorrente*, *del suo domicilio o residenza,* o l'erronea indicazione non può costituire nullità perchè non dichiarata, e può essere la omissione supplita, e l'errore corretto a richiesta delle parti dalla stessa Giunta, in margine od in fine della sentenza, coerentemente al disposto dall'art. 473 del Codice di Procedura Civile.

n. 2.

173. Come filologicamente e giuridicamente esprime la parola *tenore* usata dalla legge, la legge stessa non richiede il testo letterale delle *domande*, ma soltanto il soggetto della *domanda.* La omissione poi della indicazione specifica del *tenore* della domanda, resta supplita dalla enunciazione che se ne trovi nella parte *motiva* della sentenza.

n. 3.

174. La disposizione per la quale la decisione della Giunta, come la sentenza del giudice ordinario, deve, *sotto pena di nullità*, contenere i motivi *in fatto* ed *in diritto*, si risolve nel precetto imperativo ed assoluto per il magistrato di dar ragione del suo operato, e la prova della sua esatta e completa cognizione della contestazione è affidata al suo religioso e coscienzioso giudizio.

175. I motivi *di fatto* sono pur prescritti per mettere in grado le parti di conoscere quali sono stati *i fatti* che hanno servito di substrato all' applicazione del diritto, e per quale pro-

cesso logico e giuridico è stato *il diritto* applicato. Altrimenti resterebbero illusori i rimedii ammessi contro la decisione, ed i giudicati anzichè essere la sintesi di un raziocinio in tutte le sue parti, si convertirebbero in una dispotica espressione di una autorità.

176. Nella esposizione peraltro de' motivi *di fatto* e *di diritto* la legge non prescrive norme speciali, da dover ritenere come un obbligo il disgiungere gli uni dagli altri. All' obbligo della motivazione è pienamente soddisfatto quando dal suo complesso può desumersi quali sono i *fatti* che costituiscono l' argomento della pronunzia, e quali le fonti del diritto da cui il giudice ha attinto il criterio giuridico del suo giudicato.

177. Inoltre il precetto della motivazione non si estende all'obbligo nel magistrato di seguire le parti in tutti i loro ragionamenti, e di rispondere a tutti gli argomenti della loro difesa. La motivazione è completa coll'esame e discussione della domanda cardinale, delle principali eccezioni, e con la spiegazione delle ragioni assorbenti qualunque altra contraria eccezione.

178. Il difetto di motivazione nel senso inteso dalla legge, e la conseguente comminata nullità, si verifica quando la decisione dichiari in termini generali, ed in modo assiomatico non concorrere o in fatto od in diritto i requisiti e le ragioni per l' accoglienza del ricorso, e per la nullità od ingiustizia dell'atto o provvedimento impugnato.

n. 4.

179. Per regola generale il giudicato sta soltanto nel dispositivo, ed è in coerenza a questo principio che la legge prescrive che la decisione della Giunta Provinciale *deve contenere sotto pena di nullità, il dispositivo.*

180. Ma la giurisprudenza ha pur ritenuto per principio che i *motivi* come servono di guida per spiegare e determinare la importanza del *dispositivo,* così il giudicato può anche essere

implicito, e resultare dalla parte razionale della decisione, e conseguentemente anche la riforma del provvedimento impugnato può desumersi dalla parte motiva, quand' anche la formola del dispositivo non accenni ad annullamento o riforma.

181. Quando poi la decisione rigetta il ricorso o conferma l'atto o provvedimento impugnato, ha con ciò un dispositivo proprio conforme al voto della legge. E la riparazione esplicita del provvedimento in una sola parte, ha necessariamente implicita la conferma del resto, senza bisogno di espressa dispositiva.

n. 5.

182. La firma dei componenti il collegio che ha deliberato e pronunziata la decisione, è un elemento sostanziale, che dà alla decisione stessa la sua esistenza.

183. Ma mentre la legge prescrive che la decisione deve esser, *sotto pena di nullità,* firmata *da tutti* i giudici che la deliberarono e la pronunziarono, nulla prescrive circa il modo nè il tempo della sottoscrizione. Non può quindi portare a nullità se è sottoscritta dal giudice con la sola iniziale del nome anteposta al cognome, nè se invece di sottoscriverla contestualmente, e nello stesso giorno, fu da qualcuno di loro sottoscritta in giorni successivi.

184. La giurisprudenza non è concorde sugli effetti della mancanza di sottoscrizione da parte di uno de' giudici perchè *morto.* È concorde peraltro nell' escludere la nullità quando la mancanza della firma di uno dei giudici, dipenda unicamente dal *rifiuto volontario* di sottoscrivere ; imperocchè diversamente sarebbe un mezzo troppo facile per il giudice dissenziente di rendere nulla la decisione non conforme alla propria opinione. In tal caso l'annotazione in calce dell' originale della decisione, firmata dal Presidente, declarativa il motivo della firma mancante, perchè *rifiutata,* supplisce la firma stessa, completa e perfeziona la decisione da non lasciar dubbio che il giudice che ha rifiutato

di firmare fu uno dei votanti, e che come tale era per legge obbligato a sottoscrivere.

185. La nullità ed insanabile si verifica per la sottoscrizione di un Consigliere che non abbia fatto parte del Collegio avanti il quale il ricorso sia stato discusso quand'anche abbia preso parte alla votazione. Porterebbe alla stessa conseguenza se la decisione fosse sottoscritta *oltre* che dal Presidente da *cinque* Consiglieri e che tutti siano stati presenti alla discussione ed abbiano preso parte alla votazione (art. 13, n. 150 seg.).

186. Oltre la firma dei Consiglieri la legge prescrive che la decisione deve contenere pure la indicazione del *Consigliere estensore*. Ma l'aggiunta della parola estensore al nome e cognome del Consigliere che ha *estesi i motivi*, prescitta anche dall'articolo 266 del Regolamento generale giudiziario, tiene a ragione di servizio, e la omissione non induce nullità della decisione (*).

n. 6.

187. Come l'art. 360 col n. 8 del Cod. di Proc. Civ., così l'art. 16 col n. 6 della presente legge, prescrive ed egualmente a pena di nullità, la indicazione del *giorno*, *mese*, *anno e luogo* in cui è *pronunziata* la decisione.

188. All'art. 10 *(n. 131 seg.)* abbiamo veduto che la *deliberazione* della decisione è diversa dalla *pronunzia*, e che la *pronunzia* si compie in due diversi momenti. La legge coll'articolo 16 n. 6 non avendo specificato a quale dei *due momenti* della pronunzia, deve riferirsi la indicazione della *data*, è a ritenersi adempiuto il voto della legge, quando la decisione porti la *data* o del primo o del secondo momento (**).

189. La mancanza assoluta della *data* porta alla nullità insanabile della decisione. Non sono ammissibili equipollenti, nè la

---

(*) Cort. Sup. Napoli 20 Dicembre 1881. Foro Ital. VII, 1, 218.

(**) Cor. Sup. Roma 22 Febbraio 1877. La legge XVII, 402.

presunzione che la decisione sia stata pronunziata il giorno stesso in cui doveva essere, e fu di fatto *deliberata*, o nel giorno in cui fu pubblicata.

190. Quando peraltro trattisi non di mancanza assoluta di data, ma di *data erronea*, ed impossibile *in rerum natura*, come ad esempio del giorno 29 del mese di febbraio di un anno non bisestile, o del giorno 31 di un mese composto di soli trenta, e pur anche dell'erronea indicazione del mese, o del millesimo dell'anno, sono questi errori riparabili ai termini dell'art. 473 del Codice di Procedura Civile, e non costituiscono motivo di nullità.

191. La indicazione poi del luogo, essendo dalla legge prescritta al solo scopo di far conoscere di quale *Provincia* è la *Giunta* che ha emanata la decisione, basta la indicazione della città ove la Giunta stessa ha sede, essendo inutile e frustanea la indicazione del *locale* o della *stanza*, imperocchè è principio generale e comune, che il magistrato giudica presuntivamente e sempre nel luogo delle sue ordinarie sedute, e nella camera delle sue deliberazioni.

Spese del giudizio.

192. In corrispondenza all'art. 370 del Cod. di Proc. Civ., la presente legge dichiara che il *ricorrente che soccombe* nel giudizio contenzioso avanti la Giunta Provinciale *è condannato nelle spese nel giudizio* medesimo. Nè limita la condanna al solo caso di *temerità* del giudizio promosso col ricorso, ma la commina come conseguenza soltanto della *succombenza*.

193. Tuttochè la legge contempli unicamente il caso di succombenza del *ricorrente*, e commini soltanto la condanna *di esso* nelle spese, non può attribuirlesi il concetto di liberare dalla stessa conseguenza l'amministrazione che ha emanato l'atto o provvedimento impugnato, quando l'atto o provvedimento venga *annullato* o come *ingiusto revocato*. La disposizione della legge si risolve nell'applicazione di un principio generale di giu-

stizia, per il quale il succombente in un giudizio contenzioso deve esser condannato nelle spese; e come principio generale di giustizia ricorre e deve essere applicato come a carico del ricorrente a carico pure dell'amministrazione che con la *nullità* od *ingiustizia* dell'atto o provvedimento abbia giustificato il ricorso e reso necessario il relativo giudizio.

194. La condanna peraltro nelle spese è in ogni caso limitata e ristretta alle sole spese *necessarie* ed *indispensabili*, riflettenti gli atti e l' adempimento delle formalità procedurali *obbligatorie* (art. 20), escluse quelle che possano riferirsi ad atti e pratiche di difesa dalla legge unicamente *autorizzate*.

195. Per le spese di atti e pratiche di difesa *volontarie*, perchè non prescritte ma soltanto *autorizzate*, la legge estende la condanna del succombente soltanto e tassativamente per l'*onorario dell'avvocato* o *procuratore* che abbia figurato in giudizio come rappresentante *speciale* della parte vittoriosa. La liquidazione per quest'onorario, per ciascun giudizio e per ciascuna decisione, ma fino al limite massimo di *lire cento*, è rilasciata come quella di tutte le altre spese rifettibili dal succombente, alla Giunta Provinciale, ossia al collegio decidente, salva delega al consigliere *estensore*.

196. In caso di succombenza del *ricorrente*, fra le spese nelle quali venga condannato, è pur comprensibile l'*onorario* fino alla stabilita misura, per l'avvocato erariale, dal quale l' amministrazione sia stata rappresentata in giudizio (art. 11).

197. Fra le spese refettibili dal succombente non può essere onorario o compenso veruno per *rappresentanti speciali* e *particolari*, che non abbiano spiegata la qualità di avvocato o procuratore legale esercente, in riguardo ai quali unicamente e tassativamente è dalla legge ammesso a carico del succombente il compensativo *onorario*.

198. Con piena corrispondenza all'art. 370 del Cod. di Proc. Civile la legge presente dichiara che *quando concorrano giusti motivi le spese possono essere compensate*,

199. L'apprezzamento dei motivi per i quali può farsi luogo alla compensazione delle spese è rilasciato al libero e discrezionale arbitrio del collegio giudicante. La giurisprudenza giudiziaria ha ritenuto praticamente giustificata la *compensazione* in vista della *moltiplicità e gravità delle questioni, della dubbiezza della lite, e quando trattisi d'interpretazione di un testo di legge, sul quale discorde sia la giurisprudenza interpretativa.*

200. Siccome peraltro la *compensazione delle spese* costituisce un' eccezione al principio generale della condanna del succombente, la Giunta Provinciale applicandola *deve motivare* anche in questa parte la propria decisione.

Art. 17.

È ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di Procedura Civile, e previo deposito della somma di lire 100 che è devoluta all' erario in caso di rigetto delle domande.

È dispensata dal deposito l' amministrazione.

---

201. È esteso alle decisioni della Giunta Provinciale in sede contenziosa il rimedio della *revocazione*, per i *cinque motivi* per i quali il rimedio stesso è ammesso coll' art. 494 del Codice di Procedura Civile contro le sentenze pronunziate in contraddittorio dalle ordinarie autorità giudiziarie.

§ I.

Se la decisione sia stata l' effetto del dolo di una delle parti a danno dell' altra.

202. Il dolo nel senso della legge deve ritenersi intervenuto tuttavolta che una delle parti o personalmente o per mezzo di un suo rappresentante qualunque con raggiri, artifizi, simulazioni, ed

allegazioni di fatti che sa esser falsi, circonviene l'altra parte, rendendole impossibile la difesa, e pone il magistrato nella condizione di emettere un giudizio, che non avrebbe proferito se la vera e reale condizione delle cose e dei fatti non fosse stata con dolo alterata.

203. La prova dei fatti inducenti il dolo in genere non potendo essere costituita che con mezzi indiretti, tra i quali sono le presunzioni che procedono dal noto all'ignoto, ne consegue che anche la prova del dolo all'effetto della rivocazione può essere conclusa con mezzi indiretti, e con le presunzioni (*).

204. La rivocazione peraltro essendo un rimedio inteso a correggere la ingiustizia, perchè la decisione possa essere revocata, non basta che sia stata ottenuta con dolo, ma occorre che anche indipendentemente del dolo sia ingiusta (**).

§ II.

Se sia stato deciso sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi *dopo* la decisione, o che la parte succombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi *prima* della decisione medesima.

205. Agli effetti della rivocazione non basta che la *falsità* dei documenti che abbiano formato il fondamento della decisione sia stata ritenuta dalla sezione d'accusa o dalla camera di consiglio, ma è necessario che sia stata riconosciuta o dichiarata con sentenza definitiva.

(*) Cor. Supr. Napoli 22 Aprile 1880. Ann. Giur. Ital. XIV, 453.
(**) Cor. Supr. Firenze 27 Aprile 1876. Giorn. Trib. Mil. V, 482

§ III.

Se *dopo* la decisione siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre *prima* per fatto della parte contraria.

206. Per questo terzo motivo il rimedio della revocazione è subordinato a due condizioni:

1.ª Che i documenti ricuperati *dopo* la decisione siano decisivi;

2.ª Che la parte contraria abbia impedito di farne uso e produrli *prima* in giudizio.

207. Quindi se i documenti trovati *dopo* la decisione non hanno alcuna importanza, o se non siano stati prodotti *prima* soltanto per negligenza della parte che avrebbe potuto produrli, viene meno il motivo e la ragione per l'ammissibilità della rivocazione.

208. L'apprezzamento relativo all'indole ed importanza dei documenti ritrovati, o circa la prova dell'occultamento e della responsabilità dell'una piuttosto che dell'altra parte, è rilasciato alla Giunta Provinciale che deve conoscere della domanda in rivocazione.

§ IV.

Se la decisione sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti o documenti della causa.

209. Per disposizione espressa ed esplicita della legge *(art. 494 Cod. Proc. Civ. n. 4)* l'*errore* agli effetti della revocazione si verifica:

I. quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è *incontestabilmente* esclusa; o

II. quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è *positivamente* stabilita: e tanto nell' uno che nell' altro caso,

III. quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunziato.

210. Gli avverbi *incontestabilmente* e *positivamente* adoperati dalla legge rendono chiaro il concetto che l' *errore* deve essere oltre che decisivo anche *intuitivo*, emergente a primo aspetto da semplice confronto fra le dichiarazioni della decisione e gli atti e documenti della causa.

211. Quindi il rimedio della rivocazione per *errore di fatto* è subordinato essenzialmente alla condizione che trattisi di *errore di un fatto*, e che come tale sia l' effetto *positivamente ed incontestabilmente* della colpa ed inavvertenza del giudice, e non l' errore di apprezzamento o d' interpretazione di un fatto.

§ V.

Se la decisione sia contraria ad altra decisione precedente passata in cosa giudicata pronunziata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, purchè non abbia pronunziato anche sulla eccezione della cosa giudicata.

212. Per il rimedio della rivocazione a motivo di contrarietà fra la decisione ed altra precedente, occorre che anche la precedente sia emanata dalla stessa Giunta Provinciale, fra le stesse parti, e pel medesimo oggetto. Occorre inoltre che nel secondo giudizio e con la seconda decisione non sia stata dedotta la cosa giudicata, nè sia stato pronunziato sulla medesima, giacchè diversamente si verificherebbe il caso di *violazione* della cosa giudicata, e non motivo per la *rivocazione*.

Deposito di somma.

213. L' esercizio del rimedio della rivocazione è dalla legge subordinato al deposito della somma di L. 100, che in caso di rigetto della relativa domanda è devoluta all' erario *(Art. 494 Cod. Proced. Civ.)*. Dal preventivo deposito è dispensata l' amministrazione che ricorra in rivocazione dalla decisione, con la quale la Giunta Provinciale abbia annullato, revocato o modificato un proprio atto o provvedimento.

214. Sebbene l' articolo in esame disponga che *è ammessa la domanda in rivocazione* **previo** *deposito,* non repugna nel suo spirito alla interpretazione data alla disposizione sostanzialmente identica dell' art. 494 del Cod. Proc. Civ., che cioè il deposito è sempre efficace purchè fatto *prima* che la causa sia portata in discussione.

Art. 18.

Il termine per proporre la domanda di revocazione è di giorni 30 dalla notifica della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell' art. 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall' articolo 497 del Codice di Procedura Civile.

---

215. La rivocazione di una sentenza essendo un rimedio straordinario, che nel sistema di procedura civile costituisce un' eccezione alla regola generale, che vieta al giudice di giudicare due volte nella stessa causa, e di variare e correggere la propria sentenza, ne consegue che i casi nei quali è ammessa sono dalla legge esplicitamente determinati, e che la domanda è inammissibile per un motivo diverso.

216. La domanda deve esser proposta avanti la stessa Giunta Provinciale che ha pronunziata la decisione, e vi possono giudicare quei membri stessi che presero parte alla decisione impugnata *(Art. 498 Cod. Proced. Civ.)*

217. Quando la decisione abbia più capi che non sieno strettamente e sostanzialmente connessi, la domanda è ammissibile unicamente per quei capi principali e subalterni per i quali sussistano i vizi ed i motivi dalla legge designati.

218. Per la domanda e per il procedimento del relativo giudizio ricorrono le stesse formalità e norme prescritte ed esaminate per l' ordinario ricorso *(art. 4 a 13 e 16)*. L' articolo in esame prescrive e stabilisce il termine di *trenta giorni* per la domanda di revocazione. Ma col richiamo dell' art. 497 del Cod. Proced. Civ. regola la decorrenza del termine stesso a seconda dei casi e dei motivi per i quali venga domandato la rivocazione.

219. Se la rivocazione è richiesta perchè la decisione sia *l' effetto di un errore di fatto*, o perchè sia *contraria ad altra precedente decisione passata in giudicato* (n. 210, 213) il termine di trenta giorni decorre dalla *notificazione* della decisione di cui si pretenda la rivocazione.

220. Quando invece la rivocazione sia richiesta per uno degli altri tre motivi (I. II. III.) il termine dei trenta giorni decorre:

a — nel caso del n. I. (n. 203) dal *giorno* in cui il dolo *sia stato scoperto*, purchè del giorno della scoperta del dolo vi sia una prova *scritta*, altrimenti il termine non comincia a decorrere finchè non sia provato il giorno in cui chi agisce in rivocazione aveva mezzi *per provare il dolo*, non essendo valutabile la sola convinzione del dolo;

b — nel caso del n. II. (n. 206) dal *giorno* in cui la falsità riconosciuta o dichiarata *prima* della decisione, sia stata scoperta da chi propone la rivocazione, oppure *dal giorno* in cui sia stata riconosciuta e dichiarata;

c — nel caso finalmente del n. III. (n. 207) *dal giorno* in cui è stato *ricuperato il documento*, ed anche in questo caso

per la decorrenza del termine non basta la sola *possibilità* di ricuperare il documento, ma occorre la *prova scritta* del giorno in cui il documento è stato di fatto *ricuperato.*

221. Per principio generale affermato coll'art. 503 del Cod. Proced. Civ. la domanda di rivocazione, come rimedio straordinario, non impedisce nè sospende la esecuzione della decisione, salva la facoltà della Giunta Provinciale di *sospenderla per motivi gravi*, ed al seguito di domanda della parte ricorrente in rivocazione.

222. Ma *i motivi* oltre essere *gravi* devono essere indipendenti dai fatti e dalle ragioni che influirono sulla decisione impugnata; e devono invece avere diretta influenza nel giudizio di rivocazione, e finalmente quando le conseguenze che potrebbero derivare dalla esecuzione della decisione sarebbero integralmente irreparabili, o reparabili con grave danno, per il caso di rivocazione della decisione medesima.

Art. 19.

Contro le decisioni delle Giunte Provinciali amministrative, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, possono ricorrere alla sezione quarta del Consiglio di Stato per motivi d' incompetenza e di eccesso di potere non compresi nella legge del 31 Marzo 1887, n. 3761 e per violazione di legge:

a) *La parte ricorrente della quale siano state respinte in tutto od in parte le domande o le eccezioni;*

b) *La pubblica amministrazione della quale sia stato impugnato l' atto o il provvedimento, o il Ministero dal quale essa dipende, ancorchè non siano intervenuti e non siansi fatti rappresentare nella contestazione davanti alla Giunta Provinciale.*

Il Consiglio di Stato pronuncia sul ricorso, nelle forme,

secondo le norme e per gli effetti preveduti dalla propria legge organica.

Però, ove il ricorso per violazione di legge sia accolto, se trattisi di violazione di forma, annulla la decisione e rimette l' affare alla Giunta Provinciale competente per la rinnovazione del procedimento dall' ultimo atto annullato ; e se trattisi di altra violazione di legge, decide nel merito, ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata.

---

223. L' ammissibilità di *ricorso* contro le decisioni emanate in *sede contenziosa* dalla Giunta Provinciale, più che opportuna si presenta necessaria ed indispensabile per l' importanza degli effetti che possono avere le decisioni stesse, ed anche per maggiormente garantire ed assicurare la giustizia amministrativa.

224. Ma un secondo giudizio *di merito* in via di ricorso, importerebbe complicanza e prolungamento nel procedimento amministrativo, giustificabile soltanto col dubbio di fiducia non ammissibile sull' imparzialità ed attitudine della Giunta Provinciale nell' adempimento del proprio ufficio, e nell' esercizio delle proprie competenze. Ed infatti nel procedimento reso obbligatorio dalla legge avanti la Giunta Provinciale in sede contenziosa, non sono presumibilmente possibili errori delle parti e degli speciali loro rappresentanti, nè imperfezione nè incompletezza d' istruttoria, nè sorprese personali da render necessario un secondo *giudizio di merito.*

225. Procedendo con questo concetto, la legge coll' art. 19 *contro le decisioni* della Giunta Provinciale ammette il ricorso alla *quarta sezione del Consiglio di Stato*, ma unicamente per motivi

— d' incompetenza, o
— di eccesso di potere, o
— di violazione di legge.

226. Il ricorso per *incompetenza* è ammissibile tanto se trattisi d' incompetenza *ratione materiae* dedotta o no avanti la Giunta Provinciale, secondo il precedente art. 15, quanto per incompetenza per ragione di territorio.

227. Il diritto di ricorso è dalla legge accordato:

a — a chi siasi fatto ricorrente avanti la Giunta Provinciale, e quando siano state dalla Giunta stessa respinte le proprie domande od eccezioni *in tutto od in parte*;

b — alla pubblica amministrazione che abbia emanato l' atto o provvedimento impugnato avanti la Giunta Provinciale, e quando l' atto o provvedimento sia stato dalla Giunta o annullato, o revocato, o soltanto in parte corretto e modificato ;

c — al ministero dal quale la pubblica amministrazione dipenda, e quando l' amministrazione stessa sia negligente, od oscillante a ricorrere per motivi d'illegalità contro la decisione che abbia invalidato in tutto od in parte il proprio atto o provvedimento.

228. Nel procedimento contenzioso amministrativo avanti la Giunta Provinciale non ricorrendo l' istituto della *contumacia,* il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, è ammissibile da parte della pubblica amministrazione, e del Ministero da cui dipende anche quando quella e questo non sieno comparsi, nè siansi fatti rappresentare, nè abbiano spiegata deduzione e difesa qualunque avanti la Giunta Provinciale.

229. Il ricorso deve esser proposto *entro* il termine di trenta giorni, decorrendi *(art. 4 n. 73 seg.)* da quello della notificazione della decisione da impugnarsi. Per le formalità e per il procedimento il ricorso è regolato dalle disposizioni procedurali proprie del giudizio avanti la quarta sezione del Consiglio di Stato, il quale pure *pronunzia nelle forme e secondo le norme e per gli effetti preveduti e prescritte dalla propria legge organica.*

230. Ove però il ricorso sia stato proposto per *violazione di legge*, e venga accolto, diversi, secondo l' art. 19 in esame, sono gli effetti dell' annullamento della decisione impugnata,

231. La violazione della legge può verificarsi in due modi, o violandola nelle forme che prescrive a pena di nullità, o violandone il diritto statuente.

232. Data la violazione *delle forme* viene meno la esistenza della decisione ed in questo caso il Consiglio di Stato *annullando* la decisione annulla tutti *gli atti successivi a quello nullo, e rimette l' affare alla Giunta Provinciale per la rinnovazione del procedimento dal primo degli atti annullati, e per una nuova decisione.*

233. Quando invece trattisi di violazione di legge nel *diritto statuente*, il Consiglio di Stato, per disposizione speciale, annulla la decisione, ma senza rinvio, e ritenendo il fatto stabilito nella decisione impugnata, decide nel merito.

Art. 20.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla Giunta Provinciale, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

---

234. Riproducendo la disposizione dell' art. 35 della legge 2 Giugno 1889 n. 6166 (Testo unico) sul Consiglio di Stato, col presente art. 20 è estesa *l' esenzione dalla tassa di registro* ai ricorsi, alle memorie, ed agli atti e documenti che vengano prodotti avanti la Giunta Provinciale, ed alle decisioni ed ai provvedimenti di qualsiasi natura che vengano emanati dalla Giunta medesima.

235. Peraltro tutti i predetti atti e provvedimenti esentati *dalla tassa di registro*, sono dichiarati *soggetti* alle prescrizioni sancite nelle leggi *sul bollo*, per gli affari da trattarsi in sede amministrativa.

TITOLO II.

Materia di competenza della quarta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 21.

Alle materie sottoposte alle decisioni di merito della quarta sezione del Consiglio di Stato ai termini dell' art. 4 della legge 31 Marzo 1889 n. 5992, sono aggiunte le seguenti:

I. Ricorsi contro il decreto emanato dal Prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell' articolo 106 della legge Comunale e Provinciale, all' amministrazione delle proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo;

II. Ricorsi contro il decreto del Prefetto che in seguito a reclamo di parte o d' ufficio, abbia provveduto per regolare e vietare l' esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza;

III. Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia o per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalità tra Provincia e Provincia;

IV. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle Provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell' interesse generale;

V. Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari interessati ;

VI. Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali ;

VII. Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime ;

VIII. Ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e contro le deliberazioni della Giunta Provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali ;

IX. Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta Provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali ;

X. Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal Prefetto a norma di quanto è prescritto nell' articolo 378 della legge 20 Marzo 1865, allegato F, *sui lavori pubblici, relative ad opere pubbliche delle Provincie o dello Stato.*

---

236. Col precedente art. 20 restano completate le disposizioni legislative che determinano e regolano le competenze e le forme procedurali, relativamente agli affari deferiti alla giurisdizione contenziosa della Giunta Provinciale amministrativa.

237. Alla disposizione del presente art. 21 è del tutto estranea la Giunta Provinciale, essendo destinata ed intesa esclusivamente *a completare,* la precedente legge di riforma del Consi-

glio di Stato *(2 Giugno 1889 n. 6166 Testo unico)*, enumerando una serie di affari da *aggiungersi a quelli* che con la legge stessa vennero deferiti alla giurisdizione contenziosa della quarta sezione del Consiglio di Stato, in via di ricorso contro atti e provvedimenti di diverse autorità amministrative.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Con regi decreti, a proposta del Ministro dell' interno sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi davanti la Giunta Provinciale amministrativa, in quanto non siasi provveduto con la presente legge, ed a quant' altro possa occorrere per l' esecuzione della legge medesima.

---

238. La legge con le disposizioni che abbiamo esaminate, determina le linee generali della giurisdizione contenziosa della Giunta Provinciale. Coll' art. 22 commette e dà facoltà al potere esecutivo di determinare, sentito il Consiglio di Stato, le norme che siano necessarie ed indispensabili per ordinare e regolare nei suoi particolari il procedimento per l' esecuzione della legge medesima.

239. Ma le disposizioni legislative del Tit. I. Cap. II., i frequenti richiami alle disposizioni del Cod. di Proc. Civile, e le disposizioni inoltre del regolamento per l' esecuzione della legge Comunale e Provinciale che riflettono le norme procedurali avanti la Giunta Provinciale amministrativa, lasciano poca materia, per il *regolamento speciale* riservato con la presente legge, e ne escludono l' assoluta necessità.

Art. 23.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

---

240. La legge sull' *ordinamento della giustizia amministrativa* avendo d'uopo per la sua attuazione di studio e di preparazione, è opportuna la disposizione dell' art. 23 per la quale declinando dal principio generale sancito coll' art. 1 delle disposizioni preliminari del Cod. Civ., riserva, in via d' eccezione, ad un decreto reale di fissare il giorno *in cui anderà in vigore la legge stessa.*

INDICE SOMMARIO

ERRATA - CORRIGE

Pagina	9,	linea	1,	ammiuistrativo,	amministrativo,
»	17,	»	25,	11	10
»	19,	»	22,	Provinoiale.	Provinciale.
»	20,	»	29,	*diminuzione*,	*dimissione*,
»	26,	»	10,	autorita	autorità
»	33,	»	20,	*eonsigliere.*	*consigliere.*
»	39,	»	11,	*del*	*dal*
»	45,	»	22,	*frazioui*	*frazioni*
»	51,	»	24,	76.	75.
»	53,	»	12,	*la*	*le*
»	54,	»	14,	*saggetti*	*soggetti*
»	56,	»	4,	*Provinaia.*	*Provincia.*

Prezzo del presente L. 3.00

DELLO STESSO AUTORE

Sul progetto di legge per il riordinamento ecc. delle proprietá ecclesiastiche.	L.	1:00
Manuale amministrativo del patrimonio beneficiario	»	5:00
Imposta sopra i redditi di Ricchezza mobile . . .	»	2:50
Del diritto pubblico ecclesiastico	»	10:00
Legge Comunale e Provinciale — commento . .	»	12:00
Opere pie di pubblica beneficenza — commento .	»	6:00
Il Sindaco ed il Segretario del Comune italiano. Guida pratica	»	2:00

In corso di compilazione:

Uffici Elettorali amministrativi.

VENEZIA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO A. NODARI fu B.
CASA PROPRIA